



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

119^a seduta pubblica
martedì 6 marzo 2007

Presidenza del vice presidente Caprili,
indi del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. VII-XXI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-59
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	61-123
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	125-192

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE GIOVANNI FERRARA

PRESIDENTE	1
MACCANICO (<i>Ulivo</i>)	1, 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	2
------------------	---

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE	4, 7
MATTEOLI (<i>AN</i>)	7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

SINISI (<i>Ulivo</i>), relatore	7, 9, 10
MINNITI, vice ministro dell'interno	7, 10
EUFEMI (<i>UDC</i>)	8
CASTELLI (<i>LNP</i>)	8, 10
BIANCO (<i>Ulivo</i>)	9
D'ONOFRIO (<i>UDC</i>)	9, 11
MANTOVANO (<i>AN</i>)	9
GALLI (<i>LNP</i>)	11
Verifiche del numero legale	11

GOVERNO

Informativa urgente del Governo sulla scomparsa in Afghanistan di un giornalista italiano e conseguente discussione:

PRESIDENTE	Pag. 12, 16, 17 e <i>passim</i>
DANIELI, vice ministro degli affari esteri	12
SANTINI (<i>DC-PRI-IND-MPA</i>)	13
TONINI (<i>Aut</i>)	14
SILVESTRI (<i>IU-Verdi-Com</i>)	14, 15
CASTELLI (<i>LNP</i>)	15
MANNINO (<i>UDC</i>)	16
MARTONE (<i>RC-SE</i>)	17
MORSELLI (<i>AN</i>)	18
PIANETTA (<i>FI</i>)	19
POLITO (<i>Ulivo</i>)	20

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314:

PRESIDENTE	21, 23, 24 e <i>passim</i>
BOCCIA ANTONIO (<i>Ulivo</i>)	22, 57
STIFFONI (<i>LNP</i>)	22
MANTOVANO (<i>AN</i>)	23, 24, 27 e <i>passim</i>
SINISI (<i>Ulivo</i>), relatore	23, 24, 26 e <i>passim</i>
MANZIONE (<i>Ulivo</i>)	24, 27, 35 e <i>passim</i>
CASTELLI (<i>LNP</i>)	25, 34, 40 e <i>passim</i>
D'ONOFRIO (<i>UDC</i>)	25, 36, 45 e <i>passim</i>
MINNITI, vice ministro dell'interno	27, 33, 36 e <i>passim</i>
BOCCIA Maria Luisa (<i>RC-SE</i>)	27, 39, 40
PECORARO SCANIO (<i>IU-Verdi-Com</i>)	38
EUFEMI (<i>UDC</i>)	40, 51
BIONDI (<i>FI</i>)	43
QUAGLIARIELLO (<i>FI</i>)	46
MATTEOLI (<i>AN</i>)	47
BIANCO (<i>Ulivo</i>)	48
CALVI (<i>Ulivo</i>)	51, 52
POLLEDRI (<i>LNP</i>)	56
Verifiche del numero legale	22
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	28, 31, 34 e <i>passim</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102- <i>bis</i> Reg.)	Pag. 56	<i>ALLEGATO B</i>	
INTERROGAZIONI		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	<i>Pag.</i> 125
Per la risposta scritta:		CONGEDI E MISSIONI	136
PRESIDENTE	58	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN- CHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MA- FIOSA O SIMILARE	
STIFFONI (<i>LNP</i>)	58	Variazioni nella composizione	136
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 2007	58	REGOLAMENTO DEL SENATO	
		Proposte di modificazione	136
<i>ALLEGATO A</i>		INSINDACABILITÀ	
DISEGNO DI LEGGE N. 1314:		Richieste di deliberazione	136
Ordini del giorno	61	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	63	Annunzio di presentazione	137
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8:		Assegnazione	138
Articolo 1 ed emendamenti	63	Ritiro	144
Articolo 2 ed emendamenti	67	INCHIESTE PARLAMENTARI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 2	81	Annunzio di presentazione di proposte di mo- difica	144
Articolo 3 ed emendamenti	85	GOVERNO	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3	89	Trasmissione di atti per il parere	144
Articolo 4 ed emendamenti	89	Trasmissione di atti e documenti	144
Articolo 5 ed emendamenti	91	Progetti di atti comunitari e dell'Unione euro- pea	145
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	92	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CON- SULENZA	146
Articolo 6 ed emendamenti	93	CORTE COSTITUZIONALE	
Articolo 7 ed emendamenti	95	Trasmissione di sentenze	146
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7	100	Trasmissione di sentenze su ricorsi per con- flitto di attribuzione	147
Articolo 8 ed emendamenti	101	CORTE DEI CONTI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 8	104	Trasmissione di atti	147
Articolo 9 ed emendamenti	106	CONSIGLI REGIONALI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 9	110	Trasmissione di voti	148
Articolo 10 ed emendamenti	112	COMMISSIONE EUROPEA	
Articolo 11 ed emendamento	114	Trasmissione di atti e documenti	148
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 11	115		
Articolo 12	123		

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-ROGAZIONI

Annunzio	<i>Pag.</i> 58
Mozioni	148
Interpellanze	154
Interrogazioni	157

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ..	<i>Pag.</i> 163
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	190
Ritiro di firme da interrogazioni	191
Ritiro di interrogazioni	191
<i>ERRATA CORRIGE</i>	192

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CAPRILI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla scomparsa del senatore Giovanni Ferrara

MACCANICO (*Ulivo*). Esprime cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Ferrara, senatore della Repubblica per tre legislature, ricordandone in particolare l'impegno civile e politico improntato ad ideali laici e repubblicani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Associandosi al ricordo del professor Giovanni Ferrara, manifesta sentimenti di cordoglio a nome dell'Assemblea.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 15 marzo. (v. *Resoconto stenografico*). Il Governo riferirà all'Assemblea alle ore 17 sulla scomparsa di Daniele Mastrogiacomo, inviato in Afghanistan del quotidiano «la Repubblica».

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 1° marzo ha avuto luogo la discussione generale e la replica dei rappresentanti del Governo. Passa all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

SINISI, *relatore*. È favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G100 e G101.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Li accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti in votazione.

DE PETRIS, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti (v. *Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

EUFEMI (*UDC*). Ritira l'emendamento 1.1. L'emendamento 1.7 propone di limitare a cinque anziché ai quattro previsti nell'emendamento delle Commissioni riunite, la vendita alla stessa persona fisica dei biglietti di accesso agli impianti sportivi.

CASTELLI (*LNP*). Ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4. In analogia al modello inglese di controllo della violenza negli stadi, che ha fatto registrare un indiscutibile successo, l'emendamento 1.2 propone di non imporre negli stadi la realizzazione di barriere per dividere le tifoserie, una proposta da valutare in connessione con la qualificazione dell'attività

di controllo degli *stewards* e soprattutto con la necessaria opera di educazione dei tifosi.

BIANCO (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 1.5.

D'ONOFRIO (*UDC*). Gli emendamenti di cui è primo firmatario risultano in gran parte assorbiti da quelli delle Commissioni riunite, salvo l'8.8.

MANTOVANO (*AN*). Ritira l'emendamento 1.6. L'emendamento 1.12 prevede che a garantire il rispetto della disciplina di utilizzo degli impianti sportivi siano soggetti in possesso della qualifica del grado di guardia particolare giurata; in tal modo si assicura da subito rigore nelle procedure di accesso agli stadi, senza attendere i tempi tecnici per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che definisca i requisiti del personale addetto.

SINISI, *relatore*. Le proposte emendative delle Commissioni riunite rappresentano il punto di mediazione politico raggiunto attraverso l'approfondito lavoro svolto in quella sede. Pertanto, invita i senatori a ritirare gli emendamenti, in particolare l'1.13 e l'1.14. Esprime parere favorevole sugli emendamenti delle Commissioni riunite 1.8, 1.10 e 1.11 (testo 2) e contrario sui restanti.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando come il Governo abbia apprezzato il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, le cui proposte emendative intende assumere come orientamento.

CASTELLI (*LNP*). Mantiene l'emendamento 1.2.

Il Senato respinge l'emendamento 1.2.

D'ONOFRIO (*UDC*). Ritira l'emendamento 1.13 in quanto il contenuto è stato in gran parte recepito nell'ordine del giorno G101 accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore GALLI (*LNP*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.8. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,15.

PRESIDENTE. Propone di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge n. 1314 per ascoltare l'informativa del Governo sulla scomparsa di un giornalista italiano in Afghanistan. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Informativa urgente del Governo sulla scomparsa di un giornalista italiano in Afghanistan e conseguente dibattito

DANIELI, *vice ministro degli affari esteri*. Informa l'Assemblea della rivendicazione da parte di un gruppo di Talebani del sequestro di due cittadini afgani e di un giornalista italiano, accusato di essere una spia. Una prima ricostruzione dell'accaduto lascia supporre si tratti dell'inviato Daniele Mastrogiacomo di cui la testata giornalistica «La Repubblica» ha perso i contatti da domenica sera. Sono stati prontamente attivati tutti i canali diplomatici e la situazione viene costantemente monitorata dal ministro D'Alema e dall'unità di crisi della Farnesina. Il Parlamento sarà aggiornato sugli ulteriori sviluppi della vicenda.

SANTINI (*DC-PRI-IND-MPA*). A nome del Gruppo esprime profonda preoccupazione per quanto riferito dal Governo, che ripropone il difficile problema dell'assistenza e della tutela dei giornalisti inviati in zone oggetto di operazioni a carattere bellico, specie in considerazione dei gravi timori per gli sviluppi della situazione dell'Afghanistan, dove le recenti stragi di civili e la paventata offensiva denominata «Operazione Achille» hanno accresciuto nei cittadini di quel paese sentimenti di ostilità nei confronti del contingente militare NATO. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TONINI (*Aut*). A nome del Gruppo Per le Autonomie esprime solidarietà nei confronti del giornalista rapito, dei suoi familiari e della testata «La Repubblica». Pur rimanendo fermamente convinto che l'opera di pacificazione e stabilizzazione dell'Afghanistan non possa proseguire senza l'utile apporto del contingente militare internazionale multilaterale, essa deve seguire precisi obiettivi politici, primo fra tutti la costruzione di legami di forte solidarietà con le popolazioni civili, duramente provate da decenni di conflitti bellici. (*Applausi dai Gruppi Aut e Ulivo*).

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Premesso che l'esperienza dovrebbe indurre a riflettere sul valore dell'informazione sulle operazioni militari, esposta ad un uso strumentale e propagandistico e che invece dovrebbe essere strumento di democrazia, rivolge a nome del Gruppo sentimenti di solidarietà al giornalista e ai suoi familiari, auspicando una rapida e positiva soluzione del sequestro. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com*).

CASTELLI (*LNP*). Con l'auspicio di una rapida e positiva soluzione della vicenda, esprime solidarietà al giornalista italiano, il cui rapimento rappresenta un segnale della preannunciata controffensiva talebana. È quindi doveroso, soprattutto per la maggioranza, ridiscutere le regole di ingaggio in sede di rifinanziamento della missione ISAF che, in mancanza di adeguate garanzie di sicurezza, non può acquistare carattere eminentemente civile al solo fine di tranquillizzare la coscienza della sinistra radicale. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

MANNINO (*UDC*). Mentre è opportuna l'informativa del Governo su un sequestro che anticipa la strategia talebana e sulle conseguenti iniziative, che non devono però essere unilaterali, per restituire alla libertà il giornalista, appare inopportuno che il grave episodio condizioni il dibattito sul rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan. I recenti sviluppi richiedono serietà e compostezza e mostrano comunque l'estrema difficoltà di sostituire personale militare con personale civile. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

MARTONE (*RC-SE*). La notizia del rapimento aumenta le preoccupazioni per una situazione in cui l'aggravarsi del conflitto riduce gli spazi per la ricerca di soluzioni diplomatiche e l'informazione è costretta ad occultare le stragi di civili. Il popolo afgano non si sente aiutato dalla missione Nato e anche i militari italiani rischiano di essere identificati come truppe di occupazione; occorre perciò interrogarsi sulla natura di ISAF e sul rischio che il suo carattere militare ostacoli gli obiettivi di stabilizzazione. Invita infine il Governo ad esperire tutte le possibilità per garantire l'incolumità di Daniele Mastrogiacomo e ad informare costantemente il Parlamento sugli sviluppi della situazione. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

MORSELLI (*AN*). Nell'esprimere solidarietà al quotidiano «la Repubblica», manifesta preoccupazione per le scarse comunicazioni del Governo, riflesso di una politica estera priva di direzione, che mette a repentaglio la vita degli italiani in Afghanistan. Sono da respingere le posizioni antiamericane ribadite dalla sinistra radicale, che auspica il ritiro dall'Afghanistan e avanza proposte, come l'acquisto di oppio, che si traducono in un finanziamento surrettizio dei talebani, mentre la formazione di maggioranze variabili è possibile su materie prevalentemente tecniche ma non può riguardare la politica estera. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PIANETTA (*FI*). Partecipa alla trepidazione dei familiari del giornalista rapito e, pur comprendendo che la delicata vicenda va affrontata con il necessario riserbo, manifesta stupore per la mancata valutazione di un atto avente finalità terroristiche; in particolare sarebbe stata necessaria un'informazione più dettagliata sulle condizioni di sicurezza e sulla libertà di movimento dei giornalisti in Afghanistan. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

POLITO (*Ulivo*). Il sequestro del giornalista, che nel suo lavoro tentava di fare emergere il punto di vista del popolo afgano, non può incontrare alcuna giustificazione morale o politica. L'episodio mostra che la sicurezza, obiettivo primario della missione ISAF, non è stata raggiunta e occorre perciò moltiplicare l'impegno sul piano militare e sul piano civile, nonché elaborare una nuova strategia per conquistare il consenso della popolazione. Per il Parlamento ne deriva un obbligo alla responsabilità e alla dimostrazione di coesione nazionale. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. La Presidenza di associa all'unanime solidarietà espressa dai Gruppi ed auspica una pronta soluzione del caso.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Segnala alla Presidenza che, esaurita l'formativa del Governo, diversi senatori si apprestano a rientrare in Aula.

PRESIDENTE. I senatori sono stati tempestivamente avvertiti della ripresa delle votazioni.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore STIFFONI (LNP), è approvato l'emendamento 1.8 (con preclusione degli emendamenti 1.14 e 1.7). Con distinte votazioni, sono inoltre approvati gli emendamenti 1.10 e 1.11 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.12.

MANTOVANO (*AN*). L'emendamento mira a prevedere che per il periodo transitorio siano chiamati a far fronte alle possibili necessità di sicurezza derivanti dallo svolgersi degli eventi sportivi soggetti professionalmente idonei.

SINISI, *relatore*. La proposta appare contraria a quanto unanimemente statuito dalle Commissioni riunite, che con l'emendamento 2.0.500 hanno inteso demandare al Governo l'esame dell'intera questione degli *steward*, non ritenendo comunque necessario il loro inquadramento quali guardie particolari giurate.

Il Senato respinge l'emendamento 1.12.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.33 e 2.37.

MANZIONE (*Ulivo*). L'emendamento 2.100a propone la soppressione di una norma che consente l'applicazione del divieto di accesso agli stadi sulla base di elementi indefiniti, che prescindono da una denuncia o da una condanna.

MANTOVANO (*AN*). Ritira gli emendamenti 2.7, 2.9 e 2.13.

CASTELLI (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.19. Il delicato compito svolto dagli *steward* comporta un'attenta valutazione dei loro requisiti che non può prescindere da profili di preparazione ed esperienza: ciò con-

siglierebbe di ricorrere, in un primo momento, a figure professionalmente formate.

D'ONOFRIO (*UDC*). Ritira gli emendamenti presentati all'articolo 2, perché i principi in essi statuiti risultano accolti nella riformulazione di altre proposte modificative, anche presentate dal Governo.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.100, 2.14, 2.150, 2.27 (testo 2), 2.8, 2.0.500 e 2.0.1 (testo 2), apportandovi correzioni di carattere formale. Ribadisce al senatore Castelli che in sede di Commissioni riunite è stata registrata unanimità di decisione sull'emendamento 2.0.500, relativo alla questione degli *steward*, che demanda la puntuale disciplina al Governo, che dovrà sottoporla al parere delle Camere. Invita al ritiro od esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sono stati inoltre ritirati gli emendamenti 2.4, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42 e 2.410.

Il Senato approva l'emendamento 2.1.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Ritira l'emendamento 2.2.

MANZIONE (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 2.100a, pur non convinto dall'esposizione del relatore.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MANTOVANO (*AN*). Insiste per la votazione dell'emendamento 2.3, che propone la soppressione di una formulazione confusa che non sembra descrivere un reato né un tentativo di reato, e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore MANTOVANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.3. Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.8 e 2.100 (con preclusione dell'emendamento 2.11) e respinge l'emendamento 2.6. Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 2.14 e 2.150 e respinge gli emendamenti 2.12, nonché gli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18, 2.20 e 2.21.

MANTOVANO (AN). L'emendamento 2.22 mira a prevedere requisiti più rigorosi di quelli statuiti dal provvedimento per lo svolgimento delle funzioni di *steward*. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento.

SINISI, *relatore*. L'emendamento 2.0.500 delle Commissioni riunite prevede che con l'entrata in vigore della legge di conversione i nominativi delle persone scelte per svolgere la funzione richiamata debbano essere sottoposti al vaglio del prefetto. Invita dunque a respingere l'emendamento 2.22.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore MANTOVANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.22. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.23, 2.25 e 2.26. Il Senato approva l'emendamento 2.27 (testo 2). Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti da 2.28 a 2.32.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.33 e 2.37 sono improcedibili.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2.34 a 2.36, nonché 2.38 e 2.0.2. Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 2.0.1 (testo 3) e 2.0.500 (con preclusione degli emendamenti 8.0.5, 9.3, 9.4, 9.0.1 e 9.0.2).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.11 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 e 3.8 e 3.0.1. Invita al ritiro od esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 3.11 (testo 2).

MANTOVANO (AN). L'emendamento 3.1 mira a sopprimere dal testo una dizione contraddittoria con l'intento del provvedimento, che è quello di punire chi utilizza razzi o petardi all'interno dello stadio. Ne chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore MANTOVANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 3.1. Il Senato respinge inoltre l'emendamento 3.2.

CASTELLI (LNP). La sanzione pecuniaria che l'emendamento 3.3 propone di introdurre appare una misura certa e ben più efficace da quella della reclusione.

Il Senato respinge l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.40 è stato ritirato.

A seguito di distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.8 e 3.0.1 (già 3.9). Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.7 e 3.10.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

MANZIONE (*Ulivo*). L'emendamento 4.100 è teso ad evidenziare che a seguito dell'inasprimento delle pene potrebbe essere applicabile l'arresto in flagranza; sono problematicità di cui è opportuno resti traccia agli atti parlamentari.

D'ONOFRIO (*UDC*). L'emendamento 3.9, dalla trasformazione del quale deriva la proposta modificativa 3.0.1, peraltro già accolta dal Senato, era diretto a focalizzare l'attenzione, in caso di danni, oltre che alle persone, anche alle cose necessarie per lo svolgimento della gara.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 4.100, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.101. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Ritira l'emendamento 4.101. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

MANZIONE (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 4.100.

Il Senato approva l'emendamento 4.1, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

MANZIONE (*Ulivo*). La previsione dell'articolo 5 estende l'applicazione delle misure previste per il reato di ingresso e permanenza negli impianti sportivi in violazione del regolamento d'uso, con ciò configurando una limitazione alla libertà personale che contrasta con i principi costituzionali in materia affermati nell'articolo 13 della Costituzione. La norma è pertanto esposta a dichiarazioni di illegittimità da parte della Corte costituzionale, considerazione che motiva l'emendamento 5.100, soppressivo dell'articolo.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 5.100, in quanto la previsione dell'articolo 5 è volta ad evitare preventivamente la possibilità di atti violenti negli impianti sportivi, e 5.0.100, in quanto il contenuto

è stato recepito nell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 11. Esprime un parere favorevole all'emendamento 5.20.

MANZIONE (*Ulivo*). Anche se avrebbe preferito un intervento del legislatore più rispettoso dei principi dell'ordinamento, prende atto della volontà unanime registratasi sul provvedimento e ritira l'emendamento 5.100.

PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*). Ritira l'emendamento 5.0.100.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. È favorevole all'emendamento 5.20.

Il Senato approva l'emendamento 5.20.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Ritira l'emendamento 6.1, in segno di apprezzamento dello spirito unitario che ha caratterizzato il lavoro delle Commissioni riunite.

MANZIONE (*Ulivo*). Con l'emendamento 6.100 si propone una diversa formulazione del comma 1 in modo rendere più coerente la norma prevedendo l'applicazione della misura di prevenzione prioritariamente nei confronti delle persone che compiono atti violenti e quindi nei confronti di chi ne agevola la commissione. L'emendamento 6.102 è volto a sopprimere il riferimento improprio contenuto nella norma per quanto riguarda il provvedimento di confisca.

SINISI, *relatore*. Anche alla luce della approfondita discussione svolta in sede di Commissioni riunite, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti.

MANZIONE (*Ulivo*). Ritira gli emendamenti 6.100 e 6.102.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Esprime parere contrario sul 6.101 (testo 2).

Il Senato respinge l'emendamento 6.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Ritira l'emendamento 7.1.

D'ONOFRIO (*UDC*). Ritira l'emendamento 7.8 in quanto l'emendamento 7.200 delle Commissioni riunite ne recepisce il contenuto.

EUFEMI (*UDC*). Ritira l'emendamento 7.3, in quanto l'emendamento delle Commissioni riunite ne recepisce l'intento di complessivo inasprimento delle pene in caso di lesioni procurate a pubblico ufficiale.

MANTOVANO (*AN*). Modifica l'emendamento 7.6. (*v. Allegato A*).

SINISI, *relatore*. Modifica l'emendamento 7.200. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.0.100 (testo 2). Esprime parere contrario all'emendamento 7.6 (testo 2), riaffermando da un lato la volontà di rispettare il lavoro delle Commissioni riunite, ma dall'altro ritenendo errata la norma in quanto reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale con riferimento però alla mansione svolta, quella cioè di interventi di pubblica sicurezza, e non alla funzione complessivamente rivestita dalle Forze dell'ordine. Invita pertanto a trasformare l'emendamento in ordine del giorno in modo da valutare più approfonditamente l'inserimento nell'ordinamento di una norma che offra una tutela più completa della funzione svolta dalle Forze dell'ordine.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.4 e 7.5 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 7.200 (testo 2) (v. Allegato A) e respinge l'emendamento 7.100.

MANTOVANO (*AN*). L'emendamento 7.6 intende reintrodurre il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, improvvidamente soppresso, a fattispecie circoscritte all'attività di pubblica sicurezza svolta dalle Forze dell'ordine. La norma è coerente con quella testè approvata relative alle lesioni personali procurate in occasione di servizi di ordine pubblico ed è tesa a tutelare i pubblici ufficiali in caso di oltraggio loro arrecato. È pertanto incomprensibile la motivazione addotta del relatore e la sua richiesta di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, stante la diversa efficacia dei due strumenti, lascia immaginare veti imposti dalla sinistra estrema. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BIONDI (*FI*). Le motivazioni addotte dal senatore Mantovano sono convincenti in quanto l'emendamento 7.6 è teso a tutelare la funzione di rappresentanza dello Stato assolta dalle Forze dell'ordine (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

SINISI, *relatore*. Ribadisce l'intento di adempiere al mandato a lui unanimemente conferito dalle Commissioni riunite invitando i senatori

al ritiro dei loro emendamenti per concentrarsi su quelli su cui si è registrata l'unanime condivisione. Al contrario, alcuni senatori insistono su questioni già affrontate, così infrangendo quel lavoro unitario. Nel merito, con riguardo all'oltraggio a pubblico ufficiale, ritiene non corretto prevederne il perseguimento d'ufficio con riguardo alla concreta mansione svolta e non alla funzione generale assolta dalle Forze dell'ordine a difesa dello Stato. L'ordine del giorno consentirebbe un approfondimento della questione assicurandone un *iter* spedito. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Concorda con la richiesta del relatore di trasformare l'emendamento in ordine del giorno in modo tale da ripensare in termini complessivi la questione dell'oltraggio a pubblico ufficiale. (*Applausi del senatore Eufemi*).

QUAGLIARIELLO (*FI*). Stigmatizza la censura operata dal relatore all'attività svolta dai singoli senatori, sottolineando come l'esercizio del mandato sia rimesso dalla Costituzione alla responsabilità individuale. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Baldassarri*).

CASTELLI (*LNP*). Sarebbe preferibile che il relatore si esprimesse nel merito degli emendamenti senza dare giudizi circa la fedeltà dei senatori a presunti patti sottoscritti in altra sede. Peraltro, nel corso dell'*iter* parlamentare la Lega ha mantenuto la sua autonomia di giudizio rispetto ad un provvedimento che ritiene migliorabile. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

MATTEOLI (*AN*). Accordi di massima intercorsi a livello dei Gruppi nelle Commissioni riunite non possono comprimere la sfera riconosciuta dal Regolamento all'iniziativa modificativa dei singoli senatori. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BIANCO (*Ulivo*). Il relatore Sinisi evidentemente non intendeva limitare l'iniziativa personale dei colleghi ma rimarcare la positività del comune lavoro svolto dai Gruppi in sede di Commissioni riunite. Se il senatore Mantovano intende trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che invita il Governo ad accogliere, è disponibile a sottoscriverlo.

MANTOVANO (*AN*). Insiste per la votazione dell'emendamento 7.6.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANTOVANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 7.6.

CASTELLI (*LNP*). Se i relatori confermano che la fattispecie prevista dall'emendamento 7.0.100 (testo 2) è già prevista nel testo del decreto-legge è disponibile a ritirare la modifica proposta.

SINISI, *relatore*. Fornisce assicurazioni in tal senso al senatore Castelli.

CASTELLI (*LNP*). Evidenziando possibili profili di incostituzionalità dell'applicazione dell'estensione della flagranza alle sole manifestazioni sportive, ritira l'emendamento 7.0.100 (testo 2). (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

D'ONOFRIO (*UDC*). Ad eccezione dell'emendamento 8.8, teso a coinvolgere le società sportive nella promozione della cultura della legalità permettendo la stipula di convenzioni a carattere privato, ritira le proposte di modifica all'articolo 8.

EUFEMI (*UDC*). Invita l'Assemblea ad accogliere l'emendamento 8.0.1 volto a ripristinare condizioni di certezza della pena per chi si macchia di reati di forte gravità sociale.

CALVI (*Ulivo*). Il comma 4 dell'articolo presenta un riferimento ad una norma del codice civile abrogata. Invita pertanto l'Assemblea ad accogliere l'emendamento 8.8, che sottoscrive o, come ipotesi alternativa, i relatori a proporre una specifica modifica.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.8, invitando i presentatori a ritirare le ulteriori proposte di modifica.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 8.1 a 8.3. Il Senato approva quindi l'emendamento 8.8. Il Senato respinge infine gli emendamenti da 8.4 a 8.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.9 (testo 2), invitando i presentatori a ritirare le ulteriori proposte di modifica.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Si conforma al parere del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 9.1. Il Senato approva quindi l'emendamento 9.9 (testo 2). Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti da 9.5 a 9.8.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Ritira gli emendamenti 10.2 e 10.4.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.3, invitando il presentatore a ritirare l'emendamento 10.5.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni il Senato approva gli emendamenti 10.1 e 10.3 e respinge l'emendamento 10.5.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario su parti dell'emendamento 11.0.3.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.0.20 e 11.0.100, invitando i presentatori a ritirare le ulteriori proposte di modifica.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 11.1 e approva l'emendamento 11.0.20.

POLLEDRI (LNP). Insiste per la votazione dell'emendamento 11.0.3, che recepisce il lavoro compiuto dalle Commissioni riunite nella passata legislatura in tema di attività di sicurezza privata nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 11.0.3.

D'ONOFRIO (UDC). Ritira gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5.

Il Senato approva l'emendamento 11.0.100.

PRESIDENTE. Comunica che da parte del senatore Polledri è stato presentato l'ordine del giorno G102 (v. *Allegato A*).

SINISI, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere tale ordine del giorno.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 non verrà posto in votazione. Appreziate le circostanze, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Insiste per concludere l'esame del provvedimento in serata.

CASTELLI (*LNP*). La vicinanza dell'orario prestabilito per il termine della seduta rende opportuno rinviare a domani le dichiarazioni e il voto finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

STIFFONI (*LNP*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-01373 del 15 febbraio.

PRESIDENTE. La Presidenza si incaricherà di trasmettere la richiesta. Dà quindi annuncio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 7 marzo.

La seduta termina alle ore 19,27.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CAPRILI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

EUFEMI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Sulla scomparsa del senatore Giovanni Ferrara

MACCANICO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO (*Ulivo*). Prendo la parola, signor Presidente, onorevoli colleghi, per esprimere il nostro profondo cordoglio per la scomparsa, il 23 febbraio scorso, nel Policlinico San Matteo a Pavia, del professor Giovanni Ferrara.

Egli è stato per tre legislature, a partire dal 1983, senatore della Repubblica per il Partito Repubblicano. Dal 1992 al 1994 mi fu vicino in questi banchi. Egli apparteneva ad una notissima famiglia romana, laica e antifascista. Il padre Mario fu un eminente avvocato liberale, amico di Giovanni Amendola.

Giovanni Ferrara ebbe due vocazioni dominanti: quella di studioso di storia antica, che gli procurò la prestigiosa cattedra in questa disciplina all'Università di Firenze, e quella di politico fermamente legato alla tradizione della democrazia repubblicana e liberale. Saggista acuto e rigoroso, fu collaboratore de «Il Mondo», de «L'Espresso» e del quotidiano «la Repubblica». Il suo libro più noto, «Apologia dell'uomo laico», è un notevole e attualissimo saggio di moderna cultura liberale.

Egli fu sempre al fianco di Ugo La Malfa, di Bruno Visentini e di Giovanni Spadolini nelle loro lunghe battaglie politiche. Ha ben scritto il presidente della Repubblica Napolitano: «La pacatezza e la serenità, che erano componenti essenziali del suo stile personale, si sono sempre coniugate con la coerenza e la fermezza delle idee e dei comportamenti». Si può dire che, fino all'ultimo, la sua passione lo ha portato ad impegnarsi senza risparmio. Il suo malore, infatti, è nato dopo una lezione alla Scuola di formazione politica di Libertà e Giustizia.

Esprimo il nostro rimpianto per un uomo che ha onorato il nostro Parlamento e che nella politica italiana è stato un vivido esempio di coerenza e di rigore intellettuale e morale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Maccanico, la ringrazio per questo ricordo commosso del senatore, professor Giovanni Ferrara. La Presidenza si associa alle parole da lei pronunciate sulla figura dello scomparso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino a giovedì 15 marzo.

Oggi pomeriggio riprenderà la discussione del decreto-legge per la prevenzione della violenza nelle competizioni calcistiche.

A conclusione del decreto-legge, nella giornata di domani saranno posti all'ordine del giorno i disegni di legge sul procedimento ingiuntivo, sulla modifica dell'articolo 27 della Costituzione per l'abolizione della pena di morte, nonché due ratifiche di accordi internazionali.

Resta confermato che nella giornata di giovedì 8 marzo l'Assemblea non terrà seduta, su richiesta delle onorevoli senatrici. Le Commissioni

potranno convocarsi a condizione dell'unanimità dei Gruppi in esse rappresentati e con l'assenso delle senatrici componenti.

Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedì 13 marzo sarà discussa una proposta di risoluzione che la 14^a Commissione permanente si accinge a votare sui principali temi dell'Agenda politica europea.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 14 marzo, avrà luogo la votazione – mediante schede, col sistema delle urne aperte – per l'elezione di due senatori Segretari, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del Regolamento.

L'intera giornata sarà poi dedicata all'esame del decreto-legge sull'attuazione di obblighi comunitari e internazionali, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Ove non conclusa, la discussione proseguirà martedì 20 marzo.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 15 marzo saranno discusse mozioni in materia di politica ambientale.

È stato infine stabilito che la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti abbia luogo nella giornata di mercoledì 21 marzo, in concomitanza con l'analoga votazione della Camera dei deputati.

In relazione alla notizia della scomparsa in Afghanistan dell'inviato de «la Repubblica» Daniele Mastrogiacomo, su richiesta di diversi senatori, la Presidenza ha invitato il Governo a riferire in Aula sulle notizie in suo possesso. Ciò potrà avvenire intorno alle ore 17.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 15 marzo 2007:

Martedì	6 Marzo	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Seguito ddl n. 1314 – Decreto-legge n. 8, recante misure urgenti per prevenzione violenza in competizioni calcistiche (<i>Presentato al Senato; voto finale entro l'11 marzo 2007 – scade il 9 aprile</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Ddl n. 1073 – Modifiche al c.p.c. in materia di intimazione ad adempiere e procedimento di ingiunzione – Ddl n. 1084 – Modifica art. 27 Cost. sulla abolizione della pena di morte (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Ratifiche di accordi internazionali (Ddl nn. 1219 – Francia: agevolazioni fiscali per istituzioni culturali; 1218 – Polonia: cooperazione culturale)
Mercoledì	7 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
Mercoledì	7 »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1084 (Modifica articolo 27 della Costituzione sulla abolizione della pena di morte), nonché ai disegni di legge nn. 1219 e 1218 (Ratifiche di accordi internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 6 marzo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1329 (Decreto-legge attuazione obblighi comunitari e internazionali) è anticipato alle ore 15 di mercoledì 7 marzo.

L'Assemblea non terrà seduta giovedì 8 marzo, per consentire alle Onorevoli Senatrici di partecipare agli eventi celebrativi della giornata. Le Commissioni potranno convocarsi a condizione dell'unanimità dei Gruppi in esse rappresentati e con l'assenso delle Senatrici componenti.

Martedì	13	Marzo	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-20)	} – Discussione della risoluzione della 14ª Commissione permanente sui principali temi dell'Agenda politica europea (art. 50, comma 3, Reg.) – Votazione per l'elezione di due Senatori Segretari ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter del Regolamento (<i>Voto a scrutinio segreto mediante schede con il sistema delle urne aperte</i>) (*) (mercoledì 14, ant.) – Ddl n. 1329 – Decreto-legge n. 10, su attuazione obblighi comunitari e internazionali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 17 marzo – scade il 16 aprile</i>) (mercoledì 14) – Mozioni sulla politica ambientale (giovedì 15, ant)
Mercoledì	14	»	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-13)	
Mercoledì	14	»	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-20)	
Giovedì	15	»	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-14)	
Giovedì	15	Marzo	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

(*) A inizio seduta sarà effettuata la chiama dei senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte. Ciascun senatore potrà scrivere sulla scheda un solo nome. Risulteranno eletti i due senatori che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno richiesto l'integrazione, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente a uno per Gruppo.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

*Ripartizione dei tempi per il disegno di legge n. 1314
(Decreto-legge n. 8, recante misure urgenti
per prevenzione violenza in competizioni calcistiche)
(Totale 9 ore, incluse dichiarazioni di voto)*

	<i>Tempi assegnati</i>	<i>Tempi residui</i>
Relatore:	30'	5'
Governo:	30'	12'
Votazioni:	2 h	2 h
Gruppi: 6 ore di cui:		
Ulivo	1 h 14'	41'
FI	57'	47'
AN	40'	29'
RC-SE	33'	21'
UDC	29'	18'
Misto	28'	28'
LNP	25'	14'
IU-Verdi-Com	24'	17'
Aut	23'	9'
DC-PRI-IND-MPA	23'	23'
Dissenzienti	5'	5'

* * *

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1329
(Decreto-legge n. 10, su attuazione obblighi comunitari e internazionali)
(Totale 9 ore, incluse dichiarazioni di voto)*

Relatori	30'
Governo:	30'
Votazioni:	2 h
Gruppi: 6 ore, di cui:	
Ulivo	1 h 14'
FI	57'
AN	40'
RC-SE	33'
UDC	29'
Misto	28'
LNP	25'
IU-Verdi-Com	24'
Aut	23'
DC-PRI-IND-MPA	23'
Dissenzienti	5'

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, avevo chiesto la parola per sollecitare in Aula una risposta da parte del Governo in merito a quanto accaduto in Afghanistan, anche alla luce di alcune dichiarazioni di esponenti della maggioranza, molto critiche nei confronti del Governo, ma lei mi ha preceduto. Aspettiamo dunque l'arrivo del vice ministro Danieli.

PRESIDENTE. Il Governo deciderà chi interviene e quindi aspettiamo che decida.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1314.

Ricordo che nella seduta del 1º marzo i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti ai voti.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DE PETRIS, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 2.33, 2.37, 9.0.1 (limitatamente al comma 6), 9.0.2 (limitatamente al

comma 3), 11.0.3 (limitatamente alle parole: «essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito Corevas di cui al successivo art. 135» di cui al comma 2 del capoverso «art. 134», nonché ai capoversi «art. 135, 136 e 137») e 11.0.2 (limitatamente al capoverso «art. 11-*quater*», comma 1, lettera *d*) sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 1.12 sulla quale il parere è contrario. Sull'emendamento 11.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che nel capoverso «art. 11-*bis*», dopo le parole: «il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispongono» siano inserite le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 11.0.20 relativo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, dopo quanto emerso in Commissione, ritiro l'emendamento 1.1.

Sottolineo invece ancora, illustrando l'emendamento 1.7, l'opportunità di porre a cinque il limite dei biglietti acquistabili da una singola persona, laddove la formulazione originaria prevedeva un limite di 10 biglietti. Perché mi riferisco al numero di cinque biglietti, mentre il relatore ha preferito la soluzione di quattro? Certo, viene affermato il principio della libertà di movimento, che è un diritto costituzionalmente garantito ed è stato confermato, però non si capisce perché si propone una limitazione a quattro biglietti, dal momento che vi sono delle vetture che consentono di trasportare cinque o addirittura sei passeggeri.

Ad ogni buon conto, l'obiettivo della norma credo fosse quello di impedire che si formino dei pullman che vadano in altre città. Questo obiettivo viene garantito e salvaguardato, però non possiamo impedire a dei cittadini di andare a vedere una partita in un'altra città, consentendo loro l'acquisto di soli quattro biglietti.

Per queste ragioni, inviterei il relatore a rivedere il giudizio rispetto a quanto affermato in Commissione.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.2 e ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4.

L'emendamento 1.2 mira a stabilire una situazione simile a quella degli stadi inglesi. È noto che in Inghilterra c'era il problema dei cosiddetti *hooligans*, che è stato in larga parte risolto adottando misure che interven-

gono a monte della repressione. In questo caso si ritiene inutile, ancorché controproducente, dividere i tifosi con delle barriere che, in alcuni casi, sono delle vere e proprie gabbie. Il nostro emendamento mira ad eliminare queste strutture, che sono anche poco dignitose per quegli appassionati sportivi che vanno allo stadio per vedere la partita, e ad introdurre un sistema simile a quello degli stadi inglesi. Esso va visto insieme alle altre misure che proponiamo con gli emendamenti all'articolo 2, legate alla presenza dei cosiddetti *steward* e, soprattutto, all'educazione dei tifosi. Questa è la *ratio* dell'emendamento 1.2.

BIANCO (*Ulivo*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.5.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, colleghi, vi chiedo cortesemente un attimo di attenzione. Visto che abbiamo lavorato molto bene nelle Commissioni riunite, alcuni dei miei emendamenti sono stati considerati in Commissione assorbiti da altri che il Governo ha concorso a presentare. Questa è la ragione per cui non ritiro e do per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1, ma quando saranno messi in discussione a volte non voteremo, o voteremo contro, perché li consideriamo assorbiti dal testo del Governo.

C'è un punto fondamentale, l'emendamento 8.8, a cui tengo particolarmente e su cui richiamerò l'attenzione del Governo quando arriveremo all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Relatore Sinisi, desidera illustrare gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite?

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione; ritengo quindi che non sia necessario in questa sede illustrare gli emendamenti delle Commissioni riunite.

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 perché l'obiettivo che intendeva raggiungere è stato conseguito con l'emendamento 1.8 delle Commissioni riunite.

Mantengo invece l'emendamento 1.12, per la seguente motivazione: è vero che l'emendamento delle Commissioni riunite 2.0.500 prevede dei requisiti per coloro che svolgeranno attività di sicurezza all'interno degli stadi, ma è anche vero che questi requisiti saranno definiti da un decreto del Ministro dell'interno che avrà dei tempi tecnici di elaborazione e, successivamente, è previsto un termine per applicarlo. Allora, sarei disponibile, se i relatori e il Governo concordano, a considerare l'emendamento 1.12, che aggancia i requisiti a quelli di chi ha la qualifica di guardia particolare giurata, per il periodo transitorio finché il nuovo regime non sarà pienamente operativo. Quello che non si può consentire, però, è che norme che sono immediatamente applicabili (da subito all'interno degli stadi sono chiamati ad operare i cosiddetti *steward*) non siano coperte da chiarezza sulla qualifica di chi deve svolgere questa funzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, se mi consente vorrei fare una brevissima premessa: abbiamo svolto un grande lavoro in Commissione e presentiamo un provvedimento largamente condiviso. Il mandato che abbiamo avuto io e il collega Di Lello è un mandato unanime delle Commissioni riunite. È chiaro che gli emendamenti delle Commissioni riunite rappresentano un punto di mediazione politica che ha trovato la soddisfazione di tutti i Gruppi parlamentari.

Alla luce di tale mediazione, che ha dato forza a questo decreto e ha rinvigorito l'azione del Parlamento, chiederò a tutti i singoli senatori che hanno proposto emendamenti di ritirarli, in virtù dell'accordo politico raggiunto.

Pertanto, Presidente, con riferimento all'articolo 1 e data questa spiegazione di carattere generale, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7 e 1.12.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.13, anche se credo che il senatore D'Onofrio abbia già espresso l'intenzione di ritirarlo, e dell'1.14.

Esprimo parere ovviamente favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.10, 1.11 (testo 2).

Molto brevemente, faccio presente ai senatori Eufemi e Mantovano che abbiamo trovato un'intesa larghissima in Commissione sulla limitazione a quattro dei biglietti, nonché sul fatto che, in questa fase, entrino gli *steward* e non le guardie giurate perché non ci sembra elegante che esca la polizia ed entrino gli istituti di vigilanza. Abbiamo affidato questa soluzione al Ministro dell'interno e quindi invito anche loro a ritirare i loro emendamenti.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, con una piccola aggiunta, e cioè che le motivazioni sono simili a quelle che ha qui illustrato il relatore, senatore Sinisi, nel senso che il Governo ha apprezzato il lavoro unitario e l'accordo che si è raggiunto nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia e quindi intende agevolare la possibilità che quell'accordo diventi poi l'orientamento comune dell'Aula.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.2. Senatore Castelli, accetta l'invito del relatore a ritirarlo?

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, trovo la richiesta un pochino curiosa, perché intanto non risponde a verità che vi sia stato un accordo unanime: c'è stato un accordo, che è stato corretto, larghissimo e ne prendo atto, però credo che sia un diritto-dovere di ogni senatore cercare di migliorare il testo di un disegno di legge finché ne ha la possibilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 1.13 è stato recepito nell'ordine del giorno G101, già accolto dal Governo. Pertanto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

Verifica del numero legale

GALLI (*LNP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,15).

La seduta è ripresa.

Collegli, se siete d'accordo, la Presidenza propone il seguente andamento dei nostri lavori. Il Governo è pronto a riferire sulla drammatica vicenda avvenuta in Afghanistan; quindi darei la parola al vice ministro Danieli, che fornirà l'informazione che è stata chiesta da molti Gruppi. Successivamente, potrà intervenire un rappresentante per ciascun Gruppo per cinque minuti; dopo di che riprenderemo le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Informativa urgente del Governo sulla scomparsa in Afghanistan di un giornalista italiano e conseguente discussione (ore 17,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa urgente del Governo sulla scomparsa in Afghanistan di un giornalista italiano».

Ha facoltà di parlare il vice ministro degli affari esteri, senatore Danieli.

DANIELI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, colleghi, nella tarda serata di ieri, la redazione del quotidiano «la Repubblica» ha comunicato all'unità di crisi della Farnesina di non essere riuscita a mettersi in contatto, da diverse ore, con il proprio corrispondente in Afghanistan, Daniele Mastrogiacomo. La testata ha specificato che Mastrogiacomo si era trasferito da Kabul a Kandahar per motivi di servizio. Appena ricevuta la segnalazione, sono partite immediatamente le ricerche, in stretta collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Kabul e i Servizi d'informazione.

Nelle prime ore della mattina di oggi, «la Repubblica» ha precisato che i contatti con Mastrogiacomo risultano interrotti dalle ore 21 di domenica. Sono giunte da più parti, comprese fonti alleate, notizie che indicherebbero che due cittadini di nazionalità afghana, che potrebbero essere l'autista e l'interprete del giornalista italiano, e un occidentale di cittadinanza non specificata sarebbero stati trattenuti da un gruppo di talebani. Notizie di stampa avevano anche riportato, in un primo momento, come anche un cittadino britannico fosse stato sequestrato dai talebani: su quest'ultima notizia però vi è stata la smentita del *Foreign Office*.

In questo momento la Farnesina, in stretto raccordo con le altre istituzioni interessate, sta attivando tutti i canali per accertare l'accaduto e rintracciare il Mastrogiacomo. I familiari sono stati, naturalmente, informati sia dalla redazione di «la Repubblica» che dall'unità di crisi. La questione è seguita personalmente e in tempo reale dal ministro degli affari esteri Massimo D'Alema.

Alle ore 17,03 è stato diramato a Kabul un comunicato, attribuito al portavoce dei talebani Mohammed Yousuf, che parla di cattura di un giornalista italiano che lavora per «la Repubblica», con l'accusa, rivolta nei confronti del giornalista, di essere una spia. Sono in corso ovviamente anche su questo ultimo e recente comunicato, diffuso, peraltro, anche dalle agenzie in Italia, le necessarie valutazioni.

Signor Presidente, colleghi, questo allo stato è quello che si può comunicare in maniera inequivoca all'Aula, fermo restando che, di minuto in minuto, alla luce degli approfondimenti, delle indagini, delle analisi, delle notizie e delle informazioni che arriveranno dall'Afghanistan, ci riserveremo di informare in tempo reale, quando l'Aula del Senato lo richiederà, tutti i colleghi e il Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI (*DC-PRI-IND-MPA*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia non solo per aggiungere motivi di preoccupazione e di partecipazione a quanto riferito dal rappresentante del Governo, ma anche per ricordare un problema che non è certo nuovo sui fronti di guerra sparsi in tutto il mondo: quello dell'assistenza e della tutela degli inviati dei giornali non solo italiani.

Le agenzie di stampa confermano quanto ha detto testé il rappresentante del Governo ma in un'evoluzione tutt'altro che rassicurante per noi. Se, infatti, le prime fonti dicevano che era stato fermato un cittadino britannico, probabilmente giornalista, e con lui due afghani, forse un autista e un accompagnatore interprete, le ultimissime notizie di organi di stampa che provengono direttamente da Kabul parlano quasi certamente di un italiano e di due giornalisti afghani (probabilmente scambiano interpreti e autisti per giornalisti). Il dato più grave però è che l'ipotesi o l'accusa di essere delle spie pare sia stata ufficializzata. Questo chiaramente non può che turbarci profondamente, soprattutto in seguito agli avvenimenti che si sono susseguiti in queste ultime ore nella zona.

Il nostro connazionale, Daniele Mastrogiacomo – non è poi detto che sia lui il giornalista fermato ma, in ogni caso, gli eventi coincidono in maniera preoccupante – è effettivamente scomparso a Kandahar da domenica, nella zona calda. Anche un portavoce dei talebani, che negli ultimi avvenimenti è stato considerato degno di fiducia, Qari Yousof Ahmadi, fa l'ipotesi che il britannico sia proprio il giornalista italiano per il semplice fatto che ovviamente si esprime in inglese. Una conferma in questo senso è venuta anche dall'agenzia «France Press».

Quello che ancora di più può essere motivo di turbamento è la recente mobilitazione dei cittadini dell'Afghanistan in seguito alle 21 vittime degli ultimi bombardamenti americani, fra cui – come tutti sappiamo – ci sono stati donne e bambini. Inoltre, nella zona la NATO ha scatenato la famosa «operazione Achille» che mobilita complessivamente 4.500 soldati NATO più 1.000 soldati afghani. Tutto questo non ha fatto che accendere dei sentimenti che non sono certo amichevoli nei confronti di chi partecipa a tali operazioni.

Va ricordato che dall'inizio dell'anno in quella zona si sono registrate ben 21 vittime tra i soldati stranieri, non afghani. Fra queste non vi sono italiani; si tratta prevalentemente di soldati statunitensi. Ricordo che in quel fronte di guerra sono segnalati soprattutto soldati canadesi, olandesi e inglesi e non vi sono presidi italiani. Questo però non significa che gli italiani non siano in stato di allerta. Peraltro, ripeto, la mobilitazione della popolazione, sommata alle recenti offensive e, soprattutto, al programma ambizioso dell'«operazione Achille» finalizzato a combattere il mondo della droga e la produzione dell'oppio, non favorisce la serenità per affrontare questo episodio che ci riguarda direttamente. La mobilitazione della popolazione, si sa, può infiammare gli animi e può anche motivare iniziative di controffensiva da parte dei talebani.

In conclusione di questo breve e ancora impreciso intervento di solidarietà, ci uniamo alle preoccupazioni del Governo e, naturalmente, a quelle della famiglia. Consentitemi inoltre, da parlamentare giornalista, di esprimere tutta la mia solidarietà al quotidiano «la Repubblica». (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (*Aut*). Signor Presidente, intervengo per esprimere, a nome del Gruppo Per le Autonomie, la forte partecipazione e la solidarietà nei confronti del giornalista rapito, dei suoi familiari e dei colleghi giornalisti de «la Repubblica», insieme, naturalmente, alla grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Afghanistan.

Non credo però sia questo il momento di anticipare una discussione che svolgeremo in modo disteso nei prossimi giorni, sia nelle Commissioni esteri e difesa che in Aula, in occasione del dibattito sul rinnovo delle missioni italiane all'estero. Certamente è difficile non mettere in collegamento questo episodio con gli avvenimenti dei giorni scorsi, che rivelano un uso che potrebbe essere politicamente inavvertito della forza militare.

È evidente che è impensabile stabilizzare la situazione irachena senza il ricorso ad una forza armata multilaterale ed internazionale; tuttavia è del tutto evidente anche che questa forza deve essere impiegata avendo sempre presenti gli obiettivi politici che ci si propone. Il principale obiettivo politico è quello di stabilire un'alleanza forte con le popolazioni, che isoli le componenti fondamentaliste e in particolare quella dei talebani in Afghanistan. Gli episodi cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, invece, ci fanno balenare la preoccupazione che possa accadere il contrario, cioè che di fronte ad attacchi che non discriminano tra terroristi o insorgenti talebani e cittadini inermi vi possa essere una saldatura che va all'opposto.

In questo momento, dobbiamo evitare di ragionare sulle misure politiche ed anche militari che dovremo assumere nei prossimi giorni, lasciandoci prendere dal ricatto che evidentemente questo rapimento comporta. Quindi, dobbiamo riuscire a mantenere la doverosa e necessaria serenità dal punto di vista politico e istituzionale, che in questo momento non può non associarsi all'impegno più forte in favore della liberazione del nostro concittadino giornalista insieme alla più netta e più ferma condanna per questo tipo di metodi e in particolare per la sottile identificazione tra la funzione del giornalista e quella della spia, che è assolutamente inaccettabile e irricevibile. (*Applausi dai Gruppi Aut e Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestri. Ne ha facoltà.

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione esprimo la nostra solidarietà al giornalista Daniele Mastrogiacomo, alla sua famiglia e alla testata, auguri di una pronta risoluzione e la richiesta al Governo – non credo, però, ve

ne sia bisogno – di prestare la massima attenzione affinché la questione venga risolta positivamente.

Voglio approfittare della vicenda per svolgere – se i colleghi lo consentono – una brevissima riflessione sulla questione delle comunicazioni e delle informazioni in tempo di guerra. In realtà è vero: la guerra uccide la verità. (*Brusio*). Ministro Mastella, la prego di lasciarmi parlare. «Dico», ma ogni tanto taccia!

PRESIDENTE. Senatore Silvestri, la prego di andare avanti.

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Voglio dunque sottolineare il problema dell'informazione nei tempi dei conflitti e delle guerre.

A parte la gravissima situazione dei professionisti del giornalismo, denunciata da tempo dall'associazione dei «Giornalisti senza frontiere», a mio parere vi è una questione più di fondo sulla quale invito a riflettere, ma su cui potremo ragionare più approfonditamente in altri momenti. Mi riferisco al fatto che, poiché l'informazione fa parte della guerra e ciò che viene detto e soprattutto ciò che non viene detto sono parte integrante dello scenario della guerra, è indubbio che l'informazione diventi una delle pedine più importanti sullo scacchiere dei conflitti. Non a caso abbiamo inventato quell'oscenità, deontologicamente insulsa, che si chiama il giornalista *embedded*; non a caso molti Governi hanno approntato agenzie di disinformazione per negare, occultare ed inventare alcuni fatti.

L'ultimo che ricordo è l'esempio della soldatessa liberata, che poi non era, o del cormorano, che poi non era. Ma il problema vero è che la non verità è un dato essenziale della guerra. Quindi, dovremo iniziare a riflettere seriamente su come poter garantire un minimo di informazione democratica, una pluralità delle fonti, al di là delle tre o quattro agenzie internazionali che poi demandano tutto il pianeta a commuoversi e mobilitarsi o non farlo.

Molti colleghi sono giornalisti come me; quindi, come professionista dell'informazione, credo che il problema delle fonti, della veridicità, del non detto e del nascosto sia ormai un problema serio perché – come le armi, le occupazioni, e come ciò che è negato – l'informazione è tappa fondamentale di questo tempo di guerra e di dominio: poiché la verità – scusatemi – è sempre rivoluzionaria anche quando non ci piace, è davvero una delle vittime, insieme agli operatori di verità e di informazione, delle guerre. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, ritengo assolutamente doveroso esprimere solidarietà al giornalista sequestrato e naturalmente ci auguriamo tutti che la vicenda abbia una rapida e positiva soluzione. Però credo che alcune considerazioni vadano fatte, cercando di rispettare – almeno per quanto è possibile – l'oggettività delle cose. Intanto, ho sentito il vice ministro Danieli usare un termine pudico: sono stati «trattenuti».

Vice ministro Danieli, sono stati rapiti! Credo che questo sia il dato fondamentale che dobbiamo considerare.

Allora dobbiamo pensare in che modo in questo momento si sta evolvendo la situazione in Afghanistan. Si era detto che sarebbe partita la controffensiva talebana di primavera. Ebbene, questo è evidentemente un episodio che fa parte a tutti gli effetti di questa controffensiva. Proprio in questo momento è partita nell'altro ramo del Parlamento la discussione sulla missione in Afghanistan; abbiamo il dovere – e non possiamo sottrarci – di considerare come questa missione debba essere pensata.

Ho sentito dire da molte anime belle che in Afghanistan dobbiamo mandare più civili. Noi abbiamo messo in guardia avvertendo che i civili saranno indifesi se manderemo i nostri militari con le attuali istruzioni d'ingaggio. Oggi i civili italiani in Afghanistan girano senza alcuna scorta, completamente indifesi. È del tutto evidente che la situazione si sta evolvendo verso una situazione di tipo iracheno, dove invece i civili venivano sempre e costantemente scortati dai nostri soldati. Questo è un dato. Non possiamo pensare che i nostri soldati stiano in Afghanistan come avete pensato voi per salvare la coscienza della sinistra radicale. Dobbiamo poter pensare che stiano in Afghanistan per compiere un servizio oggettivo e positivo, soprattutto per i nostri civili, altrimenti vi sarà una situazione paradossale per la quale i militari staranno chiusi nelle caserme e i civili in giro, senza difesa.

Noi non potremo mai votare per una situazione di questo tipo e credo che la maggioranza, che ha la responsabilità politica di licenziare questo provvedimento, debba porsi tale problema. Non voglio usare parole forti, ma attenzione che il sangue dei civili che potrebbe essere versato – spero di no – in Afghanistan nei prossimi mesi potrebbe ricadere su quest'Aula se voteremo dei provvedimenti ipocriti! (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mannino. Ne ha facoltà.

MANNINO (*UDC*). Signor Presidente, sono opportune le comunicazioni del Governo su questo episodio di sequestro da parte dei talebani del giornalista Daniele Mastrogiacomo. Ancor più opportune tutte le iniziative che il Governo dovrà assumere e gestire per tentare di riportare Mastrogiacomo alla sua personale libertà e quindi alla possibilità di esercitare la sua funzione di giornalista e di informatore in termini pieni e completi.

Ritengo inopportuno invece anticipare o condizionare il dibattito già aperto in Parlamento, in questo momento alla Camera dei deputati, sul finanziamento della missione in Afghanistan. Perché inopportuno? Perché è necessario, innanzi tutto (l'ho sentito dal senatore Tonini, lo apprezzo e lo condivido), evitare che l'episodio possa condizionare la libertà del Parlamento italiano.

Conosciamo la missione in Afghanistan e le caratteristiche che essa ha avuto; il Parlamento dovrà stabilire in quale misura esse dovranno es-

sere confermate e in quale misura potranno essere modificate, ma lo dico subito: difficilmente si potrà andare nella direzione di una pura missione di Croce Rossa, perché l'impegno che l'Italia ha assunto va gestito in continuità, ma va gestito anche con estrema capacità di adeguamento ad una situazione che, come tutti sanno, è in via di evoluzione. Da tempo, infatti, sappiamo che con la primavera ci sarebbe stata un'offensiva dei talebani; è probabile che questo episodio di sequestro sia anticipatore della strategia guerrigliera dei talebani. Evitiamo che esso condizioni la libertà con cui il Parlamento si deve muovere.

Evitiamo però che questo episodio venga a consolidarsi e quindi ogni iniziativa, non soltanto del Governo italiano, ma del Governo italiano in rapporto alla NATO (perché l'Italia è in Afghanistan con la NATO e l'ONU) volta a recuperare la libertà di Mastrogiacomo, non risponda a disegni – anche necessitati – unilaterali, che potrebbero portare anche alla ripetizione di episodi non del tutto felici e non del tutto positivi.

È un momento in cui il Governo, il Parlamento e il Paese sono chiamati a un atto di grande serietà e di grande compostezza. È questa serietà e compostezza che determinano la solidarietà a Daniele Mastrogiacomo e al giornale «la Repubblica», con la speranza che presto questo episodio possa essere superato. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltà.

MARTONE *(RC-SE)*. Signor Presidente, la notizia del rapimento di Daniele Mastrogiacomo aggiunge preoccupazione a preoccupazione: la preoccupazione che oggi abbiamo, assistendo al rilancio della più grande offensiva militare della NATO in Afghanistan, la preoccupazione per la possibile controffensiva talebana, la preoccupazione per la sua incolumità fisica e per i rischi che correrà il nostro contingente presente ancora in Afghanistan (perché è evidente che la situazione andrà deteriorandosi anche a Herat e a Kabul, come ci dicono molte fonti dei Servizi segreti spagnoli e altro), la preoccupazione perché con l'avanzare della macchina della guerra della NATO si riducono al minimo le già minime possibilità di una soluzione negoziale e diplomatica al conflitto, della quale giustamente il nostro Paese oggi si fa portatore.

La notizia del rapimento di Daniele Mastrogiacomo dimostra che l'informazione, come è stato detto molto chiaramente dal collega Silvestri, è una delle principali vittime collaterali della guerra. Lo avevamo sperimentato con il rapimento di Giuliana Sgrena in Iraq. Lo stiamo constatando alla luce della recente strage di civili ad opera di truppe statunitensi a Jalalabad, quando i *marines* hanno voluto cancellare con la forza le prove di quell'eccidio compiuto contro popolazioni civili inermi.

Osserviamo impotenti lo sviluppo di un conflitto che probabilmente incendierà tutto l'Afghanistan. Rischiamo di dover sentire ancora notizie di danni collaterali, scuse ipocrite da parte dei portavoce ISAF e dovremo constatare che alla fine il popolo afghano, che in molti volevano andare ad aiutare, ci si ritorcerà contro, giacché quelle truppe sono sotto comando

unificato americano e l'operazione «*Enduring Freedom*», che è parte dell'offensiva militare in Afghanistan, è sotto lo stesso comando del contingente ISAF, nel quale ci sono anche soldati italiani, che rischiano di essere visti anche loro come truppe di occupazione da parte della popolazione civile afghana.

Avremo occasione di discutere a fondo in Senato nelle prossime settimane; discuteremo e proporremo modalità per trasformare la presenza internazionale in Afghanistan, un Paese ed un popolo che non vogliamo lasciare a se stesso, ma che vogliamo sia artefice del proprio destino e che possa vivere in sicurezza, pace e giustizia. Sosterremo l'iniziativa del Governo italiano per il rilancio della cooperazione civile, non soltanto con funzionari civili (la cooperazione civile si fa anche appoggiando la ricostruzione da parte delle stesse comunità afghane), e della diplomazia internazionale.

Proprio perché in questo profondamente crediamo, oggi non possiamo non interrogarci sul rischio che la nostra presenza in Afghanistan, in quelle condizioni di guerra, dentro il contingente ISAF, sotto comando americano, possa diventare un ostacolo e non uno strumento verso quel fine di soluzione diplomatica, politica e civile del conflitto afghano sul quale noi vogliamo invece investire ancora di più. Di questo discuteremo, avremo tempo per farlo.

Oggi rivolgiamo veramente un invito al Governo a fare tutto quello che è possibile per restituire Daniele Mastrogiacomo ai suoi colleghi e alla sua famiglia e per garantire la sua incolumità e che, anche in quel terreno di guerra, sia fatta verità e sia fatta luce. Invitiamo quindi il Governo ad essere pronto a continuare a venire a riferire in Parlamento in merito alle condizioni effettive che i nostri soldati oggi vivono in quel Paese. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morselli. Ne ha facoltà.

MORSELLI (AN). Signor Presidente, signor Vice Ministro, anche il Gruppo AN esprime la totalità solidarietà a Daniele Mastrogiacomo e al giornale «la Repubblica». Siamo preoccupati, e lo siamo anche – ci consenta, signor Vice Ministro – per il poco che ha detto a livello di rappresentante del Governo, perché dovremmo almeno sapere se Mastrogiacomo aveva concordato con il nostro contingente e con la Farnesina il suo spostamento, se era libero di muoversi senza nessuna scorta, se e perché i nostri soldati restano chiusi dentro le mura di una caserma e invece i civili possono tranquillamente girare, con i rischi conseguenti in un Paese pericoloso come l'Afghanistan.

Ci consenta di esprimere tutta la nostra rabbia e anche il nostro fastidio per le posizioni radicali qui esposte, del tutto improprie, perché abbiamo letto delle agenzie che riportano la preoccupazione per l'offensiva USA, attacchi ai *marines* e che fanno emergere più che mai l'anima anti-americana di questa parte della maggioranza, che è arrivata addirittura a

proporre di acquistare l'oppio, sapendo bene che alla fine non sarebbe altro che un finanziamento surrettizio ad Al Qaeda o ai talebani.

Allora, noi vorremmo sapere, risentendo un'altra volta il ministro degli esteri Massimo D'Alema, cosa ne pensa della conferenza di pace, a questo livello con chi pensa di farla, con chi pensa di trattare, quando, come, e se non ritenga che siano posizioni giuste per sollevare un po' di cortina fumogena, per cercare di tranquillizzare parte della propria maggioranza in vista di un voto che mostrerà la discontinuità e le divisioni di questa maggioranza.

Oggi, non uno qualsiasi dei parlamentari e senatori di quest'Aula, ma il capogruppo di Rifondazione Comunista, il senatore Russo Spina, ci dice addirittura che il Governo dovrà spiegare, come non ha fatto finora, cosa fanno i nostri soldati lì, quali sono concretamente le attività di aiuto alla popolazione, qual è materialmente l'attività del contingente italiano. Queste iniziative sono concordate e trovano l'assenso anche di tante altre parti della maggioranza di questo Governo, che addirittura, come abbiamo sentito adesso dall'intervento del collega Martone, propongono nient'altro che una soluzione: la fuga. Noi dovremmo venire via, lasciando civili, ONG e operatori allo sbando senza nessuna protezione.

È il momento dell'assunzione della responsabilità. Noi dobbiamo ribadire, ancora una volta, che la politica estera è il collante di una maggioranza: non ci può essere una maggioranza variabile in politica estera. Le maggioranze variabili possono esserci su problemi contingenti, su problemi quotidiani, su problemi tecnici; non ci possono essere su problemi che riguardano il ruolo dell'Italia, il diritto dell'Italia, le responsabilità che il nostro Paese si deve assumere davanti al mondo.

Quindi noi, al di là di esprimere ancora una volta la solidarietà e la preoccupazione nei confronti di questo bravo e valoroso giornalista, non possiamo far altro che ribadire la nostra preoccupazione per un Governo e una maggioranza che in politica estera sono totalmente allo sbando e mettono a repentaglio, anche con questo loro modo di fare e agire, la vita e l'incolumità dei nostri concittadini. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.

PIANETTA *(FI)*. Signor Presidente, anch'io, a nome del Gruppo di Forza Italia, voglio esprimere la mia solidarietà a Daniele Mastrogiacomo e comprendere anche l'apprensione e la trepidazione dei familiari per quanto sta accadendo al giornalista. Voglio altresì esprimere solidarietà ai giornalisti per il loro impegno per l'informazione.

Capisco la delicatezza e la riservatezza con cui bisogna affrontare questo episodio e quindi non mi esimo dal senso di responsabilità nel fare questa valutazione, però è pur vero che il Governo ha riferito in maniera molto scarna sull'episodio. Addirittura, ci sono tante agenzie che hanno dato maggiori informazioni.

Tra l'altro c'è da dire che il giornalista aveva raccontato nei giorni scorsi quale era il suo possibile impegno come giornalista in quell'area

così delicata. Aveva riferito che aveva intenzione di avere incontri (da lui stesso definiti abbastanza delicati), evidenziando che c'è una tensione molto forte. Aveva anche manifestato tutta la preoccupazione per la sicurezza, anche se, al tempo stesso, aveva espresso il giudizio che c'è molta libertà di movimento: aveva detto che a Kabul si esce, anche se naturalmente bisogna prendere accorgimenti.

Proprio in ragione di queste considerazioni mi sarei aspettato una valutazione del Governo su questa situazione e su questo episodio. Abbiamo appreso che il Governo, giustamente, segue la vicenda con puntualità e in maniera tempestiva attraverso l'unità di crisi. Ritengo però sia necessario fornire maggiori informazioni in quest'Aula del Parlamento, in ragione del fatto che, come sappiamo benissimo e anche la stessa procura della Repubblica ha immaginato, se il sequestro – riferiva poc'anzi un'agenzia – venisse confermato (e ormai mi pare che sia confermato), si tratterebbe di un sequestro di persona con finalità di terrorismo. Siamo quindi in questa dimensione, siamo di fronte a questa serie di informazioni, per cui ci aspettiamo dal Governo, oltre ad una tempestività di informazione, anche maggiori ragguagli. Sappiamo che in questo momento c'è la necessità di offrire maggiore sicurezza alle persone che si trovano in quello scenario, siano essi giornalisti o altri soggetti.

La definizione di questa situazione con più completezza e puntualità da parte del Governo non solo è doverosa, ma consentirà al Parlamento di assumere posizioni e formulare considerazioni e valutazioni più precise. Esorto dunque il Governo ad una più puntuale valutazione di questa situazione, oltre che a tenerci informati costantemente dell'evolversi della vicenda riferita al giornalista Daniele Mastrogiacomo. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polito. Ne ha facoltà.

POLITO (*Ulivo*). Signor Presidente, abbiamo appreso del rapimento di Daniele Mastrogiacomo con angoscia ed emozione, sentimenti che in queste ore saranno certamente forti nella sua famiglia, nella redazione di «la Repubblica», nel Paese, che ha già vissuto momenti del genere, e – se permettete – anche in quelli, tra noi parlamentari, che ne condividono la professione o – come nel mio caso – sono stati suoi compagni di lavoro nella stessa redazione per tanti anni e ne conoscono la serietà, l'impegno e la libertà.

Non c'è alcuna giustificazione morale o politica, né può esserci, per il rapimento e il ricatto sulla vita di un civile. Tra l'altro, si tratta di giornalista che con il suo lavoro tentava (come leggevamo su «la Repubblica») di mettere in luce il punto di vista degli afghani, delle popolazioni di quel Paese. Il rapimento, e il modo protervo con cui è stato annunciato e rivendicato, conferma a tutti noi che in Afghanistan l'obiettivo primario, fissato dalle Nazioni Unite e affidato alla NATO, quello di garantire la sicurezza nel Paese, è ben lungi dall'essere raggiunto.

A mio modo di vedere, questa è un'ottima ragione per moltiplicare i nostri sforzi in questa direzione, sia dal punto di vista militare (perché non c'è altro modo di fermare un uomo in armi che un altro uomo in armi), sia dal punto di vista politico e civile. Infatti, la comunità internazionale ha fatto scandalosamente poco per la ricostruzione dell'Afghanistan in questi anni: in tutto il mondo, abbiamo speso 57 dollari *pro capite* all'anno per ricostruire l'Afghanistan.

La linea espressa in questa stessa Aula dal Governo tramite il ministro D'Alema nell'ultimo dibattito sulla politica estera è giusta e va perseguita. Essa si fonda su due obiettivi, il primo dei quali è la conferma dell'impegno per garantire la sicurezza in Afghanistan. Chiunque dei tanti italiani che abbiano letto il recente *best seller* di Khaled Hosseini, dal titolo «Il cacciatore di aquiloni», storia umana che ha commosso molti, sa fino in fondo quale dovere morale il mondo democratico abbia nei confronti del popolo afgano: esso non può essere lasciato in balia della guerra civile e dell'obbrobrio del regime talebano per la seconda volta nella sua storia dopo la cacciata dei sovietici. Al tempo stesso, bisogna avviare una strategia nuova – questa sì, nuova – per la conquista dei cuori e delle menti degli afgani, cioè di quella ampia area grigia del Paese che certo non sta con i talebani, ma che oggi non sta nemmeno con la coalizione internazionale.

Concludo affermando che ha ragione il senatore Mannino ad invitarci a non anticipare o ipotizzare le discussioni che faremo in quest'Aula sul decreto per il rifinanziamento della missione in Afghanistan e a non lasciarci condizionare da quanto oggi accaduto. Da quanto accaduto, però, un obbligo oggi ci deriva, ed è un obbligo di responsabilità e di unità nazionale. Come in altre occasioni, dobbiamo mostrare che il Parlamento e la politica non sono l'anello debole del sistema Paese italiano. Abbiamo il dovere di dare assoluta priorità all'interesse nazionale della protezione della vita e della sicurezza dei nostri connazionali in Afghanistan e alla liberazione di Daniele Mastrogiacomo. Tutto il resto viene dopo, a mio modo di vedere.

Sono certo che il Parlamento saprà farlo anche questa volta. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Il Senato, colleghe e colleghi, mi pare abbia espresso nel modo più solenne e unanime la preoccupazione per quanto sta avvenendo, e ovviamente la Presidenza fa proprio l'invito al Governo a seguire con continuità la vicenda e a trovare le strade, se è possibile (noi ci auguriamo che lo sia), per salvare, intanto, la vita del giornalista e permettere che continui la propria importante attività.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314 (ore 17,55)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 1314.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, poiché è stata interrotta la procedura ordinaria, nel senso che essendo mancato il numero legale noi avremmo dovuto riprendere dopo venti minuti l'esame di questo provvedimento, ma la Presidenza ha deciso di far svolgere questa giusta e doverosa comunicazione al Governo, con gli interventi che sono succeduti, le chiederei soltanto se potesse dare un avviso che si riprende con la procedura ordinaria e con immediate votazioni, in maniera che i colleghi che sono in giro per il palazzo possano raggiungere l'Aula, magari con l'avvertimento che normalmente viene dato della ripresa delle votazioni.

TOFANI (*AN*). Siamo al Senato, senatore Boccia!

PRESIDENTE. Senatore Tofani, lasci cortesemente che risponda la Presidenza.

Gli avvisi fonici delle votazioni sono già in diramazione da dieci minuti, quindi non possiamo aspettare ulteriormente.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.8.

Verifica del numero legale

STIFFONI (*LNP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.7.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, raccomando l'approvazione di questo emendamento. Trovo contraddittorio il parere contrario del relatore: infatti egli dice che compete agli *steward* la sicurezza interna agli stadi (e su questo siamo tutti d'accordo), ma il problema è che oggi gli *steward* preparati non sono disponibili, e infatti in un altro emendamento, il 2.0.500, approvato già in Commissione, si demanda ad un decreto di indicare le loro qualità soggettive.

L'emendamento 1.12 punta a colmare il regime transitorio, non a trasformare gli *steward* in guardie particolari giurate. Vorrei capire cosa succede nel periodo intermedio, quando non c'è la qualificazione, non c'è la preparazione e c'è il rischio che squadre di tifosi organizzati vengano incaricate dalle società sportive di svolgere questo ruolo.

PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere?

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, non posso che ribadire quanto ho già detto alle Commissioni riunite. Noi abbiamo fatto un accordo unanime intorno all'emendamento 2.0.500 delle Commissioni riunite e abbiamo deciso tutti insieme di differire la questione degli *steward* ad un decreto del Governo per il quale abbiamo chiesto di dare il parere alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

I colleghi hanno ritenuto, me compreso, che non fosse utile si qualificasse come guardia giurata colui che sta all'interno degli stadi al posto della polizia: non ci sembrava utile e non ci sembra nemmeno necessario, anche perché nel regime transitorio c'è il decreto-legge che prevede si applichi l'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ci sono i decreti attuativi del decreto-legge Pisanu, quindi la disciplina che si è applicata in questa materia nelle settimane precedenti.

Reputo pertanto totalmente destituito di fondamento l'argomento che è stato anche qui, un'ulteriore volta, sollecitato. Invoco il mantenimento

dell'accordo unanime delle Commissioni, ritenendo l'emendamento 1.12 superato dall'emendamento successivo all'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?

MANTOVANO (AN). Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite, perché sono stati abbondantemente illustrati in Commissione.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, il 2.100a è un emendamento volto a sopprimere il numero 2) della lettera a) del comma 1, numero con il quale si amplia la possibilità di applicare la misura del divieto di accesso agli stadi, prevedendosi che la stessa cosa possa essere disposta anche in assenza di denuncia o sentenza di condanna.

Tale disposizione va a novellare l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui subordina l'applicazione della misura *de quo* all'esistenza di una denuncia o condanna: infatti, nella novella prevista dalla norma che abbiamo di fronte, è possibile arrivare allo stesso risultato sulla base di elementi oggettivi diversi dalla denuncia o dalla condanna. Però la fattispecie che ci occupa e della quale io, come i colleghi di Rifondazione Comunista, chiedo l'abrogazione, resta comunque una misura interdittiva disposta per la salvaguardia di finalità inerenti all'ordine pubblico. Tale indiscussa natura non rende opportuno prescindere, ai fini applicativi, quantomeno dall'esistenza di una denuncia per specifici reati.

Giova sul punto evidenziare – ma non sarà sfuggito assolutamente alla Commissione e ai relatori – che il codice di rito, per il tramite dell'articolo 280, subordina ancora l'applicabilità delle misure coercitive all'apertura di un procedimento penale per delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; nel caso di specie, invece, questa misura verrebbe applicata, come detto, sulla base di elementi oggettivi molto particolari ed indefiniti.

Riteniamo che una norma come questa – e mi rivolgo chiaramente ai relatori – potrebbe tranquillamente essere espunta dal provvedimento, perché non mi pare che sia quella che lo caratterizzi in maniera decisiva.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.7, 2.9 e 2.13 e mi riservo di motivare gli altri al momento del voto.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.19 e 2.21 e illustro, in via del tutto generale, una serie di proposte che sono diversamente formulate per poter dare all'Aula la possibilità di valutarle e di votare quella ritenuta più equilibrata.

Sostanzialmente gli emendamenti intervengono su un tema che io ritengo assolutamente delicato, sia per la sostanza sia perché si è dimostrato, ad esempio negli stadi inglesi, quello decisivo per il buon andamento delle partite: mi riferisco ai cosiddetti assistenti, o *steward*, o come li vogliamo chiamare.

È chiaro che questi incaricati svolgono un compito delicatissimo: pensiamo soltanto al fatto che hanno la facoltà di intervenire in qualche modo sui tifosi intemperanti con tutto quello che ne consegue e anche con i rischi a cui sono sottoposti, perché è già accaduto che alcuni volontari, in occasioni peraltro diverse (penso per esempio ai volontari bolognesi che, tra l'altro, erano stati istituiti dal sindaco Cofferati), per il semplice fatto di aver contribuito all'ordine pubblico si sono trovati incriminati dalla magistratura. Allora è ovvio che questi incaricati devono avere una solida preparazione professionale, devono sapere esattamente quello che devono fare e avere un notevole sangue freddo, perché agiscono in condizioni che evidentemente, in alcuni casi, possono essere anche drammatiche, e devono avere una vasta esperienza.

Noi proponiamo una serie di requisiti che questi *steward* debbono possedere e proponiamo anche che, in prima battuta, tale compito possa essere svolto da chi già svolge funzione di vigilanza. A questo proposito, francamente ci siamo stupiti del fatto che sia il relatore sia la Commissione non abbiano inteso addivenire a questa soluzione perché sicuramente chi già svolge compiti di vigilanza ha una solida preparazione professionale proprio in tal senso.

Per questo sollecitiamo l'Assemblea ad approvare soprattutto l'emendamento che prevede anche l'impiego di addetti agli organi di vigilanza in queste fattispecie.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, tutti gli emendamenti all'articolo 2 presentati a mia firma sono da considerare ritirati perché in Commissione sostanzialmente sono stati accolti nella riformulazione del Governo o di altri emendamenti.

Lo spirito complessivo degli emendamenti tendeva a due principi ispiratori che richiamo all'attenzione dei colleghi: aggravare le sanzioni a carico di chi commette fatti gravi durante lo svolgimento di gare; punire le società che concorrono a tenere rapporti con associazioni di facinorosi. La linea di fondo è distinguere i tifosi dai facinorosi. Siccome questo obiettivo fondamentale è accolto, gli emendamenti possono essere considerati tutti ritirati.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Centaro ha ritirato l'emendamento 2.4.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Invito al ritiro degli emendamenti 2.2 e 2.100a. Per la verità ne abbiamo già discusso in Commissione e la senatrice Boccia aveva manifestato la sua disponibilità, alla luce delle spiegazioni che lì erano state fornite. Abbiamo chiarito che si intende incidere sulle facoltà e non sulle libertà e sui diritti; infatti non stiamo parlando di vietare i diritti fondamentali delle persone, ma stiamo vietando a persone che hanno commesso delle violenze all'interno degli stadi di tornarvi, ancorché abbiano ricevuto una denuncia e non una sentenza passata in giudicato.

Se si trattasse di una libertà, converrei con le argomentazioni esposte; se si fosse trattato di diritti, altrettanto. Invece, in una condizione di pericolo, si incide solo su una facoltà: non andare allo stadio.

Invito il senatore Mantovano a ritirare l'emendamento 2.3, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.5 (testo 2), delle Commissioni riunite, come pure sugli emendamenti 2.100, 2.14, 2.150 e 2.27 (testo 2), sempre delle Commissioni riunite.

Invito il senatore Castelli a ritirare l'emendamento 2.6, anche perché credo che sia assorbito dal 2.8 delle Commissioni riunite, sul quale esprimo parere favorevole. In proposito, voglio ricordare semplicemente al senatore Castelli che è comunque obbligatorio il divieto di andare allo stadio (questa è una delle questioni per le quali egli chiede che tale divieto si applichi comunque obbligatoriamente in caso di condanna). Lo invito, quindi, a ritirare anche gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, mentre invito il senatore Mantovano a ritirare l'emendamento 2.22 ed il senatore D'Onofrio a ritirare l'emendamento 2.410, ma credo che lo abbia già fatto.

Signor Presidente, se me lo consente, credo di poter cogliere l'occasione per ricordare al senatore Castelli che le Commissioni riunite hanno valutato la questione relativa agli *steward*. Si è deciso differire ad un secondo momento l'emanazione di una disciplina puntuale, ritenendo sufficienti il decreto Pisanu, i decreti attuativi e l'articolo del decreto-legge in esame, che prevede il rinvio all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le Commissioni parlamentari esprimeranno il loro parere: quella è l'occasione in cui, con i colleghi di maggioranza e opposizione, abbiamo convenuto di aprire un confronto e discutere di cosa dovranno fare gli *steward*. Per tali ragioni, signor Presidente, invito caldamente il senatore Castelli a voler ritirare gli emendamenti che ha proposto.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, per le stesse suddette ragioni invito il senatore Castelli a ritirare anche l'emendamento 2.0.2.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 (testo 2) delle Commissioni riunite, sottolineando però che dall'Ufficio degli atti

normativi mi è stata richiesta una riformulazione del comma 2, nel senso di elidere, dopo le parole «il rifiuto», le parole «di rimuovere o».

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.0.500, sempre delle Commissioni riunite, che assorbe tutti gli emendamenti proposti dai colleghi in materia di *steward*.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Vi è un invito al ritiro per l'emendamento 2.2. Chiedo alla senatrice Boccia se intende accoglierlo.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Sì, signor Presidente, accetto l'invito del relatore.

PRESIDENTE. Vi è un invito al ritiro anche per l'emendamento 2.100a. Senatore Manzione, intende accoglierlo?

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, non resto convinto delle istanze rappresentate dai relatori, però ne prende atto, ritirando l'emendamento.

PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda l'emendamento 2.3 vi è un invito al ritiro. Senatore Mantovano, intende insistere per la votazione dell'emendamento?

MANTOVANO (*AN*). Sì, signor Presidente: non ritiro questo emendamento perché, in questo momento, stiamo parlando del divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive, che dalla giurisprudenza, anche di legittimità, viene qualificato come una misura di prevenzione.

Se si legge il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2, del decreto-legge proposto all'Assemblea non si capisce bene di fronte a che cosa ci si trovi, perché si parla di «chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive». Non è la descrizione di un reato, altrimenti ci troveremmo di fronte a qualcosa che ha una sanzione penale, e non è la descrizione di un tentativo di reato, perché contiene soltanto una parte di un tentativo di reato; manca la direzione univoca di questi atti.

Il testo che mi permetto di proporre all'Aula è più conforme alla natura dell'istituto, che è quella di una misura di prevenzione. Non trattan-

dosi di una questione politica, ma semplicemente di correttezza di formulazione, credo che almeno questa proposta possa trovare accoglimento.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,15)

(Segue MANTOVANO). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio elettronico, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Mantovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.9 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.11.

Ricordo che gli emendamenti 2.39 e 2.13 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.40 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.41 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato delle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.19 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, invito l'Assemblea a valutare positivamente questo emendamento, che si propone di sostituire un riferimento per gli addetti alla sicurezza interna di impianti sportivi all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ora, questo articolo prevede il diniego al rilascio di autorizzazioni – e in questo caso si fa riferimento ai requisiti che consentono il rilascio di autorizzazioni – a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto doloso e a chi è sottoposto all'ammonizione (che non esiste più) o a misure di sicurezza personale, o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Se vale il riferimento a questa norma, chi ha patteggiato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa può fare l'addetto alla sicurezza interna agli stadi perché, avendo le attenuanti o anche, senza necessità di attenuanti, la diminuzione di pena prevista per il minimo edittale dell'associazione mafiosa, si è al di sotto del limite dei tre anni di reclusione. Le altre ragioni ostative, cioè la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza sono qualifiche molto impegnative che richiedono la consumazione di reati abbastanza gravi.

Con l'emendamento 2.22 si propone semplicemente il rinvio agli elementi che consentono il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata. Non si tratta di collocare guardie particolari giurate all'interno degli stadi, ma di fare riferimento a requisiti molto più rigorosi di quelli, preoccupanti, previsti dal decreto-legge presentato dal Governo.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SINISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, purtroppo sono costretto a replicare.

L'emendamento 2.0.500 che le Commissioni riunite hanno proposto – ribadisco, maggioranza e opposizione insieme – prevede una norma che non è di carattere ordinatorio e non è un rinvio a un decreto; essa, infatti, stabilisce che sin dall'indomani della conversione del decreto-legge le società sportive che assumeranno persone chiamate a svolgere compiti all'interno degli stadi dovranno comunicare i nominativi al prefetto, il quale, se mancheranno i requisiti, potrà immediatamente disporre il non impiego. Ribadisco che verranno emanati decreti attuativi e che il decreto al nostro esame rinvia all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Pertanto, invocando nuovamente l'accordo fra tutti su questo tema, ricordando le norme che insieme abbiamo scritto per impedire che si verificino disagi di ogni natura e facendo anche riferimento al fatto che questa intesa politica certamente non è stata raggiunta da irresponsabili, chiedo che l'emendamento 2.22 venga respinto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Mantovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.42 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.410 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.33 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.37 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.500, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.11 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 e 3.8.

Invito poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 e 3.10; altrimenti, il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1 (già 3.9), ricordo che con il senatore D'Onofrio era stata raggiunta un'intesa in Commissione in base alla quale le questioni relative alla violenza nei confronti delle cose sarebbero state trasformate in un'aggravante del delitto di danneggiamento. Il senatore D'Onofrio ha riformulato proprio in questo senso il testo dell'emendamento 3.9 nell'emendamento 3.0.1 sul quale, pertanto, il parere è favorevole.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 punta a rendere più efficace l'applicazione della norma. Infatti, la norma punisce chiunque lancia o utilizza negli impianti sportivi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi e così via. Se il fine è quello di impedire e di sanzionare questo tipo di condotta, non capisco quale sia la necessità di inserire l'inciso «in modo da creare un pericolo per le persone»; se qualcuno lancia un bengala all'interno di uno stadio con migliaia di spettatori, il pericolo è insito in questa condotta. Da ciò nasce l'emendamento 3.1, che propone di sopprimere questo inciso.

Chiedo poi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Mantovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 3.3 rivolgendomi soprattutto al relatore.

Nel testo si prevede la reclusione da uno a quattro anni per i fatti previsti. Sappiamo tutti, però, che nessuno sarà mai condannato all'effettiva reclusione e quindi questa diventa la solita grida manzoniana. Abbiamo proposto, pertanto, di aggiungere una sanzione pecuniaria, che a discrezione del giudice possa essere comminata. Credo sarebbe un deterrente molto più efficace della pura e semplice reclusione che, come sappiamo tutti, non viene mai applicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.40 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore D'Onofrio.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, con l'emendamento sottoposto all'Assemblea si vuole evidenziare il pericolo che l'arresto in flagranza venga consentito anche nell'ipotesi delittuosa di possesso di materiale pirotecnico. La vecchia norma di cui all'articolo 8 consentiva l'arresto nelle sole ipotesi di lancio di materiale pericoloso, mentre per il reato di possesso di materiale pirotecnico non era possibile parlare dell'arresto perché operava la preclusione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale, che attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria la facoltà di arrestare chiunque venga colto in flagranza di reato soltanto nelle ipotesi di reato con una pena della reclusione superiore al massimo a tre anni.

Nella fattispecie, anche come modificata dalla normativa che stiamo esaminando, il previsto aumento di pena da sei mesi a tre anni non sembrerebbe comunque astrattamente sufficiente a rendere possibile l'applicazione della misura, cioè a superare la preclusione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale.

Anche questa sollecitazione viene fatta alla Commissione, fermo restando che il presentatore degli emendamenti non vuole mettersi in conflitto con le Commissioni riunite o con i relatori; ha soltanto la necessità di evidenziare una serie di problematiche che probabilmente è giusto restino agli atti.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, mi scuso, ma per la velocità con cui sono stati posti in votazione gli emendamenti non sono riuscito poc'anzi ad intervenire sull'emendamento 3.0.1, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

È molto importante, a mio giudizio, svolgere una dichiarazione di voto su tale emendamento, nella percezione del fatto che i danni interni allo stadio possono riguardare non solo le persone, come tutto il provvedimento prevede, ma anche le cose. In Commissione avevo previsto – noto che sul testo finale è stato espresso parere favorevole dal Governo – che si trattasse di danneggiamenti alle cose necessarie per lo svolgimento della gara e non di qualunque seggiolino. Da questo punto di vista, si tratta di un'aggravante molto importante che cerca di sottolineare come anche la violenza nei confronti delle cose destinate allo svolgimento delle gare faccia parte delle sanzioni da introdurre nel provvedimento.

Solo per questo sono intervenuto, e chiedo scusa. Era un emendamento già approvato. Sono lieto che il Governo abbia dato parere favorevole.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Manzione; altrimenti il parere è contrario. Penso che l'intenzione delle Commissioni sia proprio di perseguire quegli obiettivi, cioè di non rendere equivoca l'applicazione della misura dell'arresto, quando è necessaria in relazione a queste condotte.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 e invito a ritirare gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.101, del Governo.

PRESIDENTE. Quest'ultimo è fatto curioso!

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Ritiro l'emendamento 4.101. Per il resto, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ancora una volta il relatore non mi convince. Però prendo atto della richiesta e ritiro l'emendamento.

Mi convince un po' di più, ma per simpatia, il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Sinisi è ascoltato da tutti: da senatori e dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentata dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.101 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Senatore Boccia, non disturbi il senatore Manzione, per favore!

MANZIONE (*Ulivo*). Il senatore Boccia è fastidioso, oltre che con gli sms, anche di persona!

PRESIDENTE. Non mi costringa a censurarla, senatore Manzione. Il collega Boccia non è fastidioso ed è estremamente piacevole e collaborativo.

MANZIONE (*Ulivo*). Con l'emendamento 5.100 voglio rappresentare all'Assemblea che si prevede, in relazione al reato di ingresso e permanenza negli impianti sportivi in violazione del relativo regolamento d'uso, la possibilità di applicare le misure del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imponendo alla persona che vi è sottoposta un comportamento positivo, va sicuramente a limitare direttamente la libertà personale, seppure in modo meno invasivo delle misure detentive: dalla limitazione della libertà personale discende la necessaria applicazione di garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione.

Ecco perché è stato presentato questo emendamento abrogativo che, ancora una volta, si rappresenta alle Commissioni riunite che, sappiamo, hanno lavorato benissimo per evidenziare una perplessità che non vor-

remmo un domani dovesse diventare un motivo per fare in modo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità di questa normativa.

Avevo la necessità solo di rappresentare questo pericolo all'Assemblea e di questo, Presidente, la ringrazio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Invito ancora il senatore Manzione a ritirare il suo emendamento. Si tratta in buona sostanza di consentire che si abbia uno strumento che si applica anche al di fuori delle celebrazioni delle manifestazioni sportive. La violazione del regolamento d'uso si può applicare anche quando lo stadio non è aperto, ma quando è chiuso. È evidente che può servire proprio ad impedire che si costituiscano le condizioni per commettere successivamente delle violenze.

Le Commissioni hanno discusso se il divieto di andare allo stadio sia in realtà una violazione delle libertà personali o una mera violazione delle libertà di circolazione, tutelate non dall'articolo 13, ma dall'articolo 16 della Costituzione. Noi abbiamo preferito mantenere, anche alla luce di una giurisprudenza costante della Corte costituzionale – che non ha mai messo in discussione la validità di questo istituto – di confermare tale orientamento e di consentire che sia applicato anche in queste circostanze.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.20.

Invito il senatore Pecoraro Scanio a ritirare l'emendamento 5.0.100. Ho ascoltato il suo intervento in discussione generale e reputo che le sue osservazioni assai puntuali siano state recepite dall'emendamento 11.0.20 delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, intende mantenere l'emendamento 5.100?

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ho ascoltato le osservazioni del relatore. Non riesco a condividerle totalmente, però prendo atto che probabilmente rispetto a questo provvedimento c'è la necessità di atteggiarsi in una maniera, come dire, non troppo garantista e un po' rozza dal punto di vista della capacità di inquadrare le fattispecie all'interno di una logica di principi. Ne prendo atto. C'è una volontà quasi unanime, non mi sento di insistere più di così.

PRESIDENTE. Senatore Pecoraro Scanio, intende ritirare l'emendamento 5.0.100?

PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.20.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dalla Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato l'orientamento dei relatori sulla costruzione generale del disegno di legge e anche se l'emendamento 6.1, tra tutti quelli che ho presentato, ritengo sia il più rilevante, lo ritiro perché riconosco l'intento e lo spirito con cui hanno lavorato le due Commissioni, che è stato più volte richiamato dal relatore Sinisi.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 6.

Con l'emendamento 6.100 si evidenzia il paradosso di prevedere l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di chi agevola le condotte violente, non anche di chi le pone in essere. Anche questa è una necessità che viene sottoposta all'Aula affinché decida.

Con l'emendamento 6.102, invece, si vuole sottolineare che obiettivamente c'è un'improprietà di riferimento per quanto riguarda il provvedimento di confisca. Anche in questo caso ci sembra un uso improprio di uno strumento che nasce con modalità assolutamente diverse.

Rappresento all'Aula queste due esigenze. Capisco la necessità di licenziare al più presto il provvedimento e ne prendo atto, l'importante è che tali emendamenti restino agli atti.

PRESIDENTE. Questo vuol dire che li mantiene, senatore Manzione?

MANZIONE (*Ulivo*). Li mantengo, sempre nella speranza che il relatore esprima parere favorevole.

PRESIDENTE. Non mi sembra ben predisposto quest'oggi, però vedremo.

Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio la collega Boccia per le sue osservazioni. Abbiamo discusso a lungo dell'articolo 6. In Commissione abbiamo dato un'apertura di credito alle osservazioni che sono state

formulate, e cioè che si tratta di una misura che si può applicare residualmente anche a quei soggetti che per un verso sfuggono al divieto del DASPO e per altro verso al reato che appunto consentirebbe l'arresto.

In questi termini e tenendo presente che ci sono organizzazioni di ultras che comunque si configurano come organizzazioni di tipo criminale, invito il collega Manzione a ritirare i suoi emendamenti per favorire il mantenimento del testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, che intende fare?

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e ritiro gli emendamenti a mia firma.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101 (testo 2), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.102 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Signor Presidente, considerando quanto detto per il precedente emendamento a mia firma all'articolo 6, ritiro l'emendamento 7.1.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, questo è uno dei punti fondamentali del provvedimento al nostro esame, lo dico perché in Commissione abbiamo esaminato molto a fondo la proposta, anche in questo caso dell'UDC, che tendeva ad aumentare notevolmente le sanzioni penali a carico di chi provocasse lesioni alle forze dell'ordine e che si è ritenuto di ricomprendere nell'ambito della norma generale, prevedendo un incremento di sanzioni. Ho dichiarato che ero soddisfatto perché il principio era stato colto e da questo punto di vista l'emendamento 7.8 può essere considerato ritirato, perché vi è una norma prevista dalla Commissione che consente di affrontare il problema in modo più che sufficiente.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.3, per le ragioni esposte dal senatore D'Onofrio. Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto con l'inasprimento delle pene per chi procuri lesioni a pubblico ufficiale. Questo era l'obiettivo che ci eravamo proposti; quindi è stato raggiunto un grande risultato, dopo le vicende tragiche di Calabria e Catania.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, mi riservo di motivare il voto all'emendamento 7.6; preciso però da subito che, rispetto all'articolo 341 del codice penale che si ripropone, ritiro il comma 2, quello che inizia con le parole «La stessa pena» e il comma 4, che inizia con le parole «Le pene sono aumentate». Restano in piedi i commi 1 e 3.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Presidente, ringrazio la senatrice Boccia e il senatore D'Onofrio per avere ritirato i loro emendamenti. In realtà le proposte dei colleghi D'Onofrio e Eufemi sono state interamente recepite dall'emendamento 7.200 delle Commissioni riunite, sul quale esprimo parere favorevole, con una precisazione: dopo la parola «lesioni» bisogna aggiungere la parola «personali». È una questione di *drafting* al comma 583-*quater*, così com'è previsto. L'emendamento diventa dunque: «583-*quater*. Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime».

Prendo atto del fatto che sono stati ritirati i successivi emendamenti.

Credo di dover dare un parere soltanto sull'emendamento 7.6 del senatore Mantovano.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 7.4.

SINISI, *relatore*. L'emendamento 7.4 del senatore Centaro credo sia largamente assorbito; invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Si intende pertanto ritirato. È altresì ritirato l'emendamento 7.5.

SINISI, *relatore*. Sull'emendamento 7.6, del senatore Mantovano, il parere è contrario. Una ragione di ordine politico della mia contrarietà sta nell'accordo che abbiamo raggiunto, un'altra ragione è di carattere tecnico e riguarda la formulazione che, così come è stata redatta, sostanzialmente prevede che l'offesa possa essere arrecata e costituire oltraggio, quindi perseguibile d'ufficio e non a querela, soltanto quando le forze dell'ordine sono in servizio di ordine pubblico. Abbiamo creduto in Commissione che questo creerebbe una grave disparità di trattamento; mi rifaccio a quanto si diceva una volta: il bene giuridico tutelato non può essere la mansione, ma la funzione.

Mi auguro che l'emendamento possa essere ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Invito il Governo a rivalutare positivamente la possibilità di introdurre norme di tutela rafforzate nei confronti dei tutori dell'ordine, ma in un contesto tecnicamente più corretto e in una sede diversa da quella in cui stiamo discutendo quest'oggi. Mi auguro che il mio invito possa essere accolto dai presentatori dell'emendamento.

PRESIDENTE. C'è anche l'emendamento 7.0.100 (testo 2) del senatore Castelli.

SINISI, *relatore*. Anche per questo emendamento, Presidente, rivolgo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario per le ragioni che ho esposto in proposito.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 7.1 e 7.8 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7.200 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.3, 7.7, 7.4 e 7.5 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, trovo singolare che si chieda di ritirare un emendamento che propone l'introduzione di una norma penale e di sostituirlo con un ordine del giorno, che non mi risulta essere strumento giuridico che possa avere la stessa efficacia di una norma penale. Non ho mai visto una sanzione applicata in virtù di un ordine del giorno, neanche nei confronti dei destinatari dell'ordine del giorno.

Questo emendamento punta a reintrodurre nel nostro ordinamento, ma in modo molto più circoscritto, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale che improvvidamente ne fu espulso qualche anno fa. Il testo che viene proposto all'Aula non è la fotocopia di quel testo abrogato, ma è una previsione molto più circoscritta – come ricordava il relatore – a quella esposizione esterna dei tutori dell'ordine in attività particolarmente rischiose. Non riguarda, quindi, per intenderci, il vigile urbano che eleva la contravvenzione per divieto di sosta.

Trovo incongrua la motivazione del relatore secondo cui non si può limitare l'applicazione di questa norma alle funzioni di ordine e di sicurezza pubblica, quando abbiamo appena approvato un emendamento delle Commissioni riunite che prevede una fattispecie applicabile a chiunque procuri a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi

o gravissime. La previsione è assolutamente sovrapponibile e punta a introdurre un'ipotesi intermedia, prima di aspettare che l'autorità giudiziaria intervenga quando il pubblico ufficiale viene trattato con la spranga.

Qui si sta individuando l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale è destinatario di ingiurie, di sputi, di tutti quegli atteggiamenti che sono lesivi non soltanto della sua personale dignità, ma anche della dignità della divisa che indossa e di ciò che essa rappresenta. È assolutamente coerente con emendamenti già approvati, da ultimo il 7.200 (testo 2). Trovo singolare che il Governo in Commissione su questo emendamento si sia rimesso al Senato e in Aula manifesti invece la sua contrarietà aderendo al parere espresso dal relatore. In Commissione si è anche sentita la motivazione contraria da parte dei relatori (che per fortuna non è stata ripetuta in quest'Aula), secondo cui le organizzazioni sindacali non l'avrebbero richiesto, come se per sottolineare un'esigenza sia necessaria la sollecitazione delle organizzazioni sindacali, che comunque si sono espresse e hanno chiesto a gran voce l'introduzione di questa norma.

Non vorrei, ma ho il leggero e fondato sospetto che questa sia la ragione principale per cui l'opposizione è contraria, non nel merito, ma in virtù di quell'ipoteca ideologica che grava su tutte le questioni di ordine pubblico e di sicurezza dall'avvio della legislatura a causa della consistente presenza in quest'Aula della sinistra estrema. Per questa ragione sollecito, nell'interesse delle Forze di polizia e della sicurezza della Nazione, il voto a favore di questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BIONDI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho trovato molto convincenti e motivate le considerazioni che ha fatto poco fa il collega, il quale ha voluto sottolineare una posizione che non attiene ad una mansione (come ho sentito dire con una certa approssimazione dal relatore), ma all'effettività di una funzione nella fase più delicata e importante che vi possa essere, quella cioè di frapporre la dignità e la funzione dello Stato alle aggressioni fisiche, verbali, oltraggiose, che hanno un significato particolare in determinate condizioni e situazioni.

Io sono stato tra coloro che hanno ritenuto che il vecchio reato di oltraggio avesse una motivazione, questa sì, qualche volta ideologica: della Polizia che debba fare più paura che incutere rispetto. Ma quando la funzione della Polizia è quella di garantire l'ordine democratico all'interno di una situazione così difficile e difficilmente controllabile, nella realtà di una folla in tumulto, di una situazione grave, non gratificare – mi permetto di dire – questa funzione con una valutazione di tutela, di garanzia, mi sembra una cosa abbastanza grave.

Non sono d'accordo con il collega Mantovano nel ritenere che in quest'Aula ci debba essere una situazione del tutto ideologica. Non credo

che su materie giuridiche vi debbano essere bardature ideologiche. È un problema che riguarda un'attività di lavoratori della Polizia (mi permetto di usare questo termine). Come diceva Pasolini, le ruvide divise nascondono sotto di sé quelli che fanno il loro dovere e l'interesse di tutti. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*). Credo che questo debba essere il valore che dobbiamo considerare in questo emendamento. Non dobbiamo dividerci perché si può aver avuto nella nostra storia, nella nostra visione filosofica della vita e della società, un'interpretazione che può essere stata anche giusta in certi momenti, quando la Polizia poteva rappresentare qualcosa di oppressivo, invece che di garanzia democratica.

Per questo, credo che quest'emendamento debba essere accolto. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

SINISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per una replica di carattere tecnico. Il senatore Mantovano ha fatto qui riferimento ad una motivazione da me utilizzata in Commissione, che debbo precisare. Io ho chiesto ai colleghi in Commissione di favorire le condizioni per l'immediata approvazione di questo decreto e di non introdurre argomenti nuovi o diversi da quelli trattati o presentati.

Alla luce di questo, ho invitato a ritirare iniziative di singoli senatori a privilegio delle iniziative delle Commissioni riunite. Tali questioni devono essere *oborto collo* ripresentate per i vezzi o gli intendimenti di ciascun senatore e questo a fronte di un lavoro che evidentemente è servito a poco se insistiamo a riprodurre temi che in quella sede ci avevano visti tutti convinti, tanto da conferire un mandato all'unanimità. È giusto che ciascun senatore possa fare ciò, ma non è giusto sotto il profilo dell'opportunità politica quando l'intervento incide su un provvedimento per il quale c'era l'accordo politico di tutti.

Fatta questa premessa, signor Presidente, l'emendamento è anche tecnicamente sbagliato e lo dico al senatore Biondi, che ha ritenuto di dovervi aderire. Infatti, come ho detto, non è corretto tutelare la mansione e non la funzione. Io intendo tutelare la funzione degli operatori delle forze dell'ordine e ritengo giusto attuare condizioni di difesa e di tutela anche normative. Chiedo di svolgere insieme una riflessione al riguardo, come insieme abbiamo riflettuto su questo provvedimento.

Ritengo sbagliata (perché queste sono le opinioni emerse nelle Commissioni riunite) la diversità di tutela fra chi fa l'operatore in servizio di ordine pubblico e chi, eseguendo una perquisizione a casa di un mafioso e ricevendo lo stesso oltraggio, è invece perseguito a querela e non d'ufficio. Con riferimento a questa ingiustizia, che si creerebbe all'interno delle forze dell'ordine, io voglio tutelare tutti allo stesso modo: sia chi perquisisce Totò Riina sia chi va allo stadio, sia chi si occupa della circolazione, perché costoro vanno tutelati in quanto servitori dello Stato.

In relazione a tale esigenza ho chiesto di fare un approfondimento in altra sede, rafforzando questa richiesta anche attraverso un invito al Governo. Questo intendimento era soprattutto a beneficio della speditezza del provvedimento in esame, che ci aveva visti tutti uniti nella volontà di approvarlo.

Per tali ragioni, la mia non è ostinazione nell'invitare al ritiro dell'emendamento, ma un appello a una volontà politica che dovrebbe essere comune e che nella politica dovrebbe valere quanto la legge. Una stretta di mano deve valere come un patto d'onore, e a questo patto d'onore io ho fatto appello per chiedere il ritiro dell'emendamento. *(Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE)*.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, per un verso sono lieto che il relatore Sinisi abbia già replicato. Onestamente, pensavo di parlare prima di lui.

La materia è estremamente delicata e, in un contesto come questo, abbiamo esaminato questo decreto-legge alla luce di due considerazioni di fondo. Non si è trattato di un decreto-legge totalmente nuovo rispetto all'intervento promosso dal collega Pisanu quando era ministro dell'interno, perché sostanzialmente vi è un'importantissima continuità di reazione alla violenza negli stadi o nei dintorni degli stadi, e abbiamo voluto evitare fino in fondo che si creassero contrapposizioni all'interno delle due Commissioni, che pure hanno segnato gran parte della storia di questo Paese.

Per questa ragione ho detto alla collega Boccia, che aveva proposto di sopprimere un articolo del decreto-legge richiamante la normativa anti-mafia in quanto a suo avviso impropriamente richiamata in questo contesto, che concorrevo con lei. Non ritenevo utile una distinzione tra amici e nemici della mafia in quanto tale, pur sapendo che siamo in presenza di grandi divergenze politiche su questo punto.

Per questo accolgo l'invito del collega Sinisi, ma gli chiedo un attimo di cortesia e di attenzione in più. Collega Sinisi, concordo con la sua richiesta di un ordine del giorno, perché capisco che l'ordine del giorno non rappresenta, dal punto di vista normativo, uno strumento di pari efficacia rispetto ad un emendamento, ma noi stiamo per varare un decreto-legge che contiene numerose e significative norme di potenziamento dell'attività delle forze dell'ordine nel contesto delle manifestazioni sportive, quindi non si tratta di un ordine del giorno per non affrontare il problema, ma per affrontare il problema in termini diversi.

Vorrei che questo punto fosse colto: non si tratta di ripristinare parzialmente l'oltraggio a pubblico ufficiale soltanto nell'esercizio delle funzioni, come è qui scritto; si tratta di un istituto che è stato abrogato nel 1999, la cui abrogazione ritengo parte di una cultura del lassismo che

ha caratterizzato la vita politica italiana per molti anni e in questo momento mi sembrerebbe improprio pretendere di reintrodurre legislativamente una norma cancellata pochi anni fa, ma è molto importante dal punto di vista politico che ci sia un ordine del giorno condiviso dalla stragrande maggioranza dei senatori (probabilmente da tutti) che inviti il Governo seriamente a ripensare questa questione, non soltanto nell'esercizio delle funzioni, ma generalmente in quanto tutori dell'ordine pubblico.

Lo dico perché mi sembra che questo sia il modo migliore per aiutare il Paese a uscire da una drammatica spirale di contrapposizione sulle forze dell'ordine, spirale dalla quale stiamo uscendo da qualche tempo, perché noto con piacere che man mano che vi è un richiamo ai nostri militari impegnati all'estero e alle forze dell'ordine, vi è in quest'Aula un notevole consenso che si va espandendo, a differenza di molti anni fa, quando su questo tema ci si divideva.

Se vogliamo perseguire la linea di una intesa sulla tutela delle forze dell'ordine è meglio oggi fare il piccolo passo dell'ordine del giorno, anziché vedere bocciato un emendamento nella logica della contrapposizione. Questa è la ragione per la quale chiederei al relatore Sinisi di dire se l'ordine del giorno possa, come io ritengo, contenere espressamente la previsione anche di un ripristino alla luce di considerazioni generali, perché questo è un compito che si dà al Governo sapendo che ha alle spalle un voto molto largo dell'intero Senato. (*Applausi del senatore Eufemi*).

QUAGLIARIELLO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FI*). Signor Presidente, non avrei preso la parola nel merito, perché mi ritrovo esattamente nelle considerazioni che ha fatto il mio collega di Gruppo, il senatore Biondi. Vorrei però dire che nel metodo – e a volte le parole sono pietre – mi sembra che alcune affermazioni del relatore siano quantomeno eccessive.

Sono uno che considera tutto il peso dall'appartenenza a un Gruppo partitico. Così come il vecchio Gladstone, credo che un gentiluomo, tra la propria coscienza ed il proprio partito, debba scegliere il proprio partito, ma non dimentichiamo che l'esercizio del mandato in quest'Aula è qualcosa che attiene ad una responsabilità individuale, non è possibile andare oltre un certo limite, non è possibile censurare l'iniziativa individuale di un collega o ritenerla contraria ad un patto di lealtà: essa va considerata per quello che è nel momento nel quale si produce.

Vorrei che non esagerassimo, perché altrimenti dalle parole si passa agli atti e, poiché di atti ve ne sono stati, nei giorni passati, è bene che non si creino i presupposti perché si possano ripetere. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Baldassarri*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, non volevo intervenire, ma vi sono costretto dalle parole del relatore e in qualche modo faccio seguito a quanto espresso ora dal collega Quagliariello.

Mi pare che il relatore abbia una concezione un po' strana dei lavori del Parlamento; sostanzialmente porta avanti questa tesi: siccome in Commissione si sarebbe (dico si sarebbe e poi spiego perché) stipulato una sorta di patto d'onore tra i commissari, l'Aula si deve piegare e non deve discutere gli emendamenti.

Intanto faccio mie le considerazioni del senatore Quagliariello, per le quali ogni senatore è evidentemente libero di proporre e di svolgere in Aula tutti gli interventi che vuole. Ricordo al relatore che l'Assemblea è sovrana. Ricordo inoltre, affinché resti agli atti, che io come Presidente del Gruppo della Lega Nord non ho stretto alcun patto, né d'onore né politico, né di altro tipo, in Commissione.

Riteniamo che questo non sia un brutto provvedimento, ma che sia assolutamente migliorabile e in questo senso abbiamo presentato i nostri emendamenti. Dunque inviterei il senatore Sinisi a dare le giustificazioni di merito per le quali è contrario a determinati emendamenti. Non ho molte speranze che lo faccia, perché vedo che non mi ha ascoltato e quindi probabilmente la volta successiva tirerà fuori ancora la stessa questione. Ma, affinché resti agli atti, affermo che non abbiamo stipulato alcun patto, né da uomini d'onore né da gentiluomini, con il senatore Sinisi. Quindi ci riteniamo assolutamente liberi di difendere i nostri emendamenti. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, le ho chiesto la parola perché ho trovato curioso, per non dire altro, l'intervento del relatore. Il fatto che complessivamente questo provvedimento sia condiviso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, e mi pare per quello che ho sentito e per il modo con cui si è votato sino ad ora credo anche dagli altri Gruppi, non toglie il diritto ad un senatore che ha presentato un emendamento in Commissione di confrontarsi su questo anche in Aula. Ci mancherebbe altro che togliessimo ai singoli senatori la possibilità di comportarsi in questo modo!

Oltretutto devo dire che l'emendamento del collega Mantovano mira non a stravolgere il provvedimento, ma a renderlo più severo. Ciò è in sintonia con il modo in cui si è espressa all'Aula su un emendamento approvato pochi minuti fa, contenente una norma che rende ancora più severo il provvedimento. Quindi l'emendamento in questione è certamente legittimo, anche se si può non condividerlo, per carità. Vedremo quando andremo al voto come si esprimerà l'Aula.

Ma il fatto che il relatore contesti il diritto alla presentazione di un emendamento di un singolo senatore perché c'è un accordo di massima con i Gruppi lo trovo veramente – come ho detto all'inizio del mio intervento – curioso. Spero che il relatore, senatore Sinisi, voglia in qualche modo rettificare le parole che ha detto fino ad ora, anche a proposito della stretta di mano. Qui non siamo al mercato a fare affari e a darci una stretta di mano sugli affari. Complessivamente i Gruppi si sono espressi: l'emendamento non è firmato da tutto il Gruppo, ma da un singolo senatore che aveva il diritto di farlo. Ora andremo al voto e vedremo se l'Aula lo condivide o meno. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

BIANCO *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ricordo che c'è sempre l'articolo 67 della Costituzione a tutelare le prerogative parlamentari.

BIANCO *(Ulivo)*. Signor Presidente, non ce n'è bisogno, per la verità. Il relatore non ha mai affermato ciò e mi dispiace che le sue parole siano state travisate. Non era sua intenzione – e non lo ha minimamente detto – contestare il diritto di ciascun senatore di presentare un emendamento.

Vogliamo soltanto sottolineare che si è svolto su questo argomento nelle Commissioni riuniti un ottimo lavoro a cui tutti i Gruppi hanno partecipato e si è trovata una formulazione che in larga misura tiene conto delle posizioni espresse. Le considerazioni svolte dal collega Mantovano nel suo emendamento sono serie.

Proprio per questa ragione accolgo pienamente, per quanto mi riguarda, il suggerimento del senatore D'Onofrio di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a riconsiderare nella sua organicità la questione relativa a questa fattispecie di reato – lo ripeto: alcune preoccupazioni sono serie – e a tener conto anche dell'eventualità di prevedere una forma e una fattispecie di reato che tuteli anche la dignità degli appartenenti alle Forze di polizia, che sta a cuore a tutti i componenti del Senato.

Quindi faccio mia la richiesta di presentazione di un ordine del giorno avanzata dal collega, su cui invito il relatore e il Governo ad esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, intende mantenere l'emendamento in votazione?

MANTOVANO *(AN)*. Sì, signor Presidente: trovo singolare che il Parlamento con un ordine del giorno inviti il Governo a svolgere un atto proprio del Parlamento *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Mantovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mantiene l'emendamento 7.0.100 (testo 2)?

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, io vorrei un conforto dal relatore perché, almeno a me personalmente, non risulta chiaro, dal testo del decreto-legge proposto, se sia possibile utilizzare i mezzi mediatici per estendere la flagranza e quindi poter arrestare in flagranza di reato chi commette atti di violenza al di fuori degli stadi. Questo emendamento colma tale lacuna. Allora è evidente che, se il relatore mi conferma che non è chiaro che tutto ciò si possa fare anche al di fuori degli stadi, ad esempio nel caso degli episodi di Catania, lo difendo fermamente; se invece il relatore mi conforta che questa fattispecie è già prevista nel testo del decreto-legge – cosa che peraltro non ho trovato – allora sono pronto a ritirarlo.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, ho letto con attenzione la proposta di riformulazione del senatore Castelli, così come ho ascoltato con attenzione le parole che ha pronunciato in precedenza, per il rispetto che gli porto per la funzione che svolge, ma voglio dirgli che la formulazione che ha previsto è, a mio avviso, specificata nel dettaglio dal decreto-legge in esame, il quale ha esteso non soltanto nello spazio ma anche nel tempo i fatti che consentono l'arresto in flagranza, ancorché differita: si tratta di fatti che accadono 24 ore prima, 24 ore dopo, e anche al di fuori dello stadio, ovviamente con le specificazioni che hanno richiesto anche i senatori Palma e Centaro, con riferimento specificamente alle manifestazioni di carattere sportivo.

Quello che abbiamo svolto è un lavoro che difendo, non perché ci sia un patto d'onore ma perché è un buon lavoro, come ha detto il presidente Bianco, che abbiamo fatto insieme e che mi farebbe piacere vedere celebrato in quest'Aula. Mi auguro che le sue preoccupazioni, senatore Castelli, possano essere largamente soddisfatte da queste mie osservazioni.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, ovviamente, visto che il relatore invoca spesso il patto fra gentiluomini, non posso fare altro che fidarmi della sua parola, tenendo presente però una questione: io ritengo che ci sia anche, in questo provvedimento, un *fumus* di incostituzionalità, perché noi riusciamo adesso ad applicare questa fattispecie a chi ha buttato una *molotov* per una squadra sportiva, mentre invece chi la butta in odio agli americani non può essere perseguito sotto questo aspetto. È la logica di questo Parlamento; ne prendiamo atto. Ritiro l'emendamento 7.0.100 (testo 2). (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione in più su questo tema al relatore Sinisi e al vice ministro Minniti. Degli emendamenti che ho presentato all'articolo 8, di fatto quello che non solo mantengo ma che ha un significato particolare è l'8.8, perché gli altri sono in qualche misura assorbiti dagli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite e dal Governo.

Si tratta sostanzialmente di questo: a noi, come Gruppi UDC di Camera e Senato, sta molto a cuore un emendamento al quale soprattutto il collega Ciocchetti, responsabile dello sport del mio partito, tiene particolarmente (ed ha ragione). Vorremmo cogliere l'occasione del decreto, che tende a tutelare i cittadini dalla violenza negli e fuori dagli stadi, per tentare di recuperare al massimo la cultura della legalità e dello sport. È questa una cosa che non solo si può fare da parte delle istituzioni pubbliche direttamente (come ci sembra affermi il testo del Governo), ma che vorremmo fosse promossa dalle stesse società sportive, alle quali consentiamo di stipulare convenzioni con organismi anche privati (faccio un esempio: l'Associazione sportiva Roma con le associazioni dei tifosi e amici della Roma, per ricordare una questione che riguarda una specifica squadra). Vorremmo promuovere la cultura dello sport e della legalità da parte delle società sportive.

Questo argomento abbiamo il timore che non sia compreso nell'emendamento che la Commissione presenta, perché il testo sembra eccedere nella logica dell'intervento del CONI, delle scuole, dei Ministeri, del Governo. Vorremmo capire se l'Esecutivo, che ha lo stesso obiettivo

che abbiamo noi, ritiene che questo tema sia compreso formalmente nel testo della Commissione o se non sia più opportuno prevedervi espressamente la promozione della cultura della legalità nel calcio anche attraverso convenzioni stipulate da società sportive. È un altro caso nel quale vorremmo, con questo testo, non limitarci alla repressione o alla prevenzione (che abbiamo a piene mani esercitato), ma espanderci anche all'attività di promozione di una cultura dello sport e della legalità in questa materia.

Questo è il senso dell'emendamento 8.8, l'unico sul quale soffermerei l'attenzione; gli altri che ho presentato si possono considerare ritirati.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, desidero brevemente intervenire per dare contezza all'Assemblea del fatto che l'emendamento 8.0.1 prevede la non applicazione della sospensione condizionale della pena per quelli che sono stati considerati reati di forte gravità sociale. Riteniamo si dovrebbe evitare che chi si macchi di reati così pesanti possa poi essere libero il giorno dopo: si tratta, quindi, di ripristinare il concetto di certezza della pena.

CALVI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*Ulivo*). Signor Presidente, concordo con il senatore D'Onofrio nel non voler ritirare l'emendamento 8.8, che ho chiesto di sottoscrivere anch'io, non solo per le ragioni che egli ha testé compiutamente illustrato, ma anche per una ragione tecnico-giuridica.

Vedete, colleghi, l'articolo 8... (*Brusìo. Richiami del Presidente*). Tanto, signor Presidente, posso parlare con qualsiasi tono di voce, ma i colleghi non mi prestano attenzione.

PRESIDENTE. Se i colleghi proprio alle spalle del senatore Calvi gli consentissero di effettuare il suo intervento sarei loro grato.

CALVI (*Ulivo*). A me interessa che il Governo e il relatore mi ascoltino, perché si tratta di una questione tecnico-giuridica a cui tengo.

Vedete, colleghi, l'articolo 8, al comma 1, prevede il divieto per le società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma diretta o indiretta, a una serie di soggetti qualsiasi vantaggio, contributo, sovvenzione, facilitazione, eccetera; al comma 4, invece, è prevista una deroga: «In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile (...) contratti e convenzioni (...)». (*Brusìo. Il senatore Palma si avvicina a conferire con il relatore Sinisi*).

Signor Presidente, vorrei che i senatori mi ascoltassero e che il senatore Nitto Palma mi consentisse di svolgere il mio discorso rivolgendomi

direttamente al senatore Sinisi, perché sto avanzando una proposta proprio ai relatori.

PRESIDENTE. Senatore Palma, per cortesia, è stata avanzata una richiesta di attenzione nei confronti del relatore da parte del senatore Calvi, per cui la prego di non distrarlo.

CALVI (*Ulivo*). L'unica differenza tra l'emendamento del collega D'Onofrio e il decreto-legge sta proprio su questo punto del comma 4. I relatori – che, peraltro, sono magistrati e giuristi certamente illustri – sanno perfettamente che il richiamo all'articolo 12 del codice civile è, a dir poco, inappropriato: se sfogliamo infatti il nostro codice civile, al Libro I, «Delle persone e della famiglia», Titolo II, «Delle persone giuridiche», Capo I, «Disposizioni generali», troviamo l'articolo 11, «Persone giuridiche pubbliche», e l'articolo 13, «Società». L'articolo 12 non vi è più, perché è stato abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Allora, o si approva la nostra proposta di modifica, oppure (e l'effetto è identico) i relatori, a cui propongo un emendamento soppressivo, cancellino dal comma 4 dell'articolo 8 le parole: «riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile». Vorrei dire che non cambia, perché questa è una formulazione che individua una procedura di identificazione della società che non c'è più. Quello che interessa, invece, è la finalità, cioè che le associazioni sportive abbiano tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza.

Quindi, delle due l'una: un invito ai relatori a proporre un emendamento soppressivo; oppure credo sia inevitabile che l'Aula approvi l'emendamento 8.8, proposto dal senatore D'Onofrio e da me. Naturalmente, qualora ci fosse l'intervento dei relatori, credo che – e il collega D'Onofrio concorda con me – potremmo tranquillamente ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.8, quindi credo di non dovere aggiungere altro. Invito al ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.0.1.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore D'Onofrio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

L'emendamento 8.0.5 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.0.500.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, mi consenta innanzitutto di esprimere qualche perplessità sulla preclusione di questi emendamenti. L'emendamento 2.0.500, accolto, riguarda per intero la disciplina degli *steward*, che qui viene riproposta; tuttavia questa è materia della Presidenza e non del relatore, mi limito a rassegnare questa considerazione.

Comunque, alla luce di quanto detto, invito al ritiro dell'emendamento 9.1, se non precluso; esprimo parere favorevole all'emendamento 9.9 (testo 2). Invito al ritiro degli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, altrimenti esprimo parere contrario.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.0.1 e 9.0.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.0.500.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti dell'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 10.2 e 10.4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Invito al ritiro dell'emendamento 10.5: abbiamo discusso in Commissione, ritenendo che questa sia materia regolamentare e non di legislazione primaria.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10.2 e 10.4 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 11.1, altrimenti il parere è contrario. Anche in questo caso si tratta di una materia che potrebbe essere trattata diversamente in altra sede.

Invito al ritiro anche degli emendamenti 11.0.3 e 11.0.5, altrimenti il parere è contrario. Con riguardo all'emendamento 11.0.5, faccio peraltro presente che si tratta di materia largamente assorbita dagli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite, precedentemente esaminati.

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 11.0.20 e 11.0.100; si tratta di materia che non contrasta con le questioni di cui abbiamo discusso.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.20, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 11.0.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso, limitatamente ad alcune parti, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 11.0.3 prende spunto dal lavoro svolto nella scorsa legislatura dalle Commissioni parlamentari in tema di sicurezza privata. Rappresenta probabilmente una forzatura, ma può servire a lasciare traccia nella discussione odierna di un intervento importante a favore della sicurezza nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che speriamo possa essere considerato anche nella legislatura in corso.

Per questo motivo ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.0.4 è stato ritirato.

Il relatore Sinisi ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 11.0.5. Come si esprime in merito, senatore D'Onofrio?

D'ONOFRIO (*UDC*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Comunico che da parte del senatore Polledri è stato presentato l'ordine del giorno G102, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. L'ordine del giorno invita il Governo a compiere delle valutazioni circa una revisione dei provvedimenti irrogati. Pertanto, il parere è favorevole.

MINNITI, *vice ministro dell'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G102 non verrà posto in votazione.

Colleghi, avendo concluso anticipatamente l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge in esame, suggerisco all'Aula di rinviare alla seduta antimeridiana di domani le dichiarazioni di voto finale su una materia così importante.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, lei sa che la votazione del disegno di legge di conversione in esame richiede una presenza qualificata. Dal momento che è presente un numero congruo di senatori, probabilmente conviene concludere l'esame del provvedimento questa sera stessa.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, io posso accelerare i lavori, ma non posso pensare di far intervenire in 35 minuti i rappresentanti di 11 Gruppi su una materia di questo genere.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo si limiterà ad impiegare due minuti in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Se qualcuno intende segnalare alla Presidenza questa identica volontà, accedo a tale ipotesi. Vorrei però ascoltare in merito il parere dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, credo che per l'economia dei lavori sia preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta di domani. In questo modo, concluderemo il provvedimento come esso richiede, cioè con un approfondimento. Non capisco infatti come si possa terminare in circa 30 minuti.

PRESIDENTE. Voteremo, dunque, il provvedimento intorno alle ore 11 di domani mattina.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-01373, presentata il 15 febbraio scorso, rivolta ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, in merito all'interpretazione dell'articolo 1, comma 713, dell'ultima finanziaria, riguardo un'interpretazione univoca delle norme inerenti le quote dei proventi delle concessioni edilizie da destinare alle spese correnti.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la sua richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 7 marzo 2007

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche agli articoli 480, 615 e 638 del codice di procedura civile, in materia di intimazione ad adempiere e procedimento di ingiunzione (1073).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (1084) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BULGARRELLI. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (925).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – ZANETTIN ed altri. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte (1086).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – IOVENE ed altri. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1155).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

3. Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005 (1219) (*Relazione orale*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005 (1218).

La seduta è tolta (*ore 19,27*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314)

ORDINI DEL GIORNO

G100

SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, CURTO, ALLEGRINI, DELOGU, CORONELLA, FLUTTERO

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca una serie di disposizioni finalizzate ad ampliare e a migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, attraverso l'immediata applicazione e il perfezionamento delle misure volte a contrastare la degenerazione violenta del tifo sportivo;

il decreto-legge non contempla, tra quelle adottate, misure volte a definire canoni etici e comportamentali di tutti gli individui coinvolti nelle competizioni sportive calcistiche, salvo le generali norme etiche del CONI,

impegna il Governo:

ad adottare utili iniziative con il CONI e gli organismi che si occupano del calcio, volte a definire uno "specifico" codice etico relativo ai comportamenti dei calciatori in campo e dei dirigenti delle squadre di calcio, ciò al fine di aumentare i livelli di serenità e compostezza durante gli incontri di calcio».

(*) Accolto dal Governo.

G101

D'ONOFRIO, MAFFIOLI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,

considerata l'eventualità che:

competizioni calcistiche si svolgano contestualmente nella medesima città,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche disposizioni, anche non legislative, per siffatte ipotesi».

(*) Accolto dal Governo.

G102

POLLEDRI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in relazione all'Atto Senato n. 1314,

in previsione delle misure interdittive che prevedono il divieto di accesso a stadi e zone limitrofe come prescrizione imposta dal questore

visto che il provvedimento, in passato, ha avuto effetto cumulativo per periodi superiori ai tre anni,

invita il Governo a valutare l'opportunità di sottoporre ai questori la necessità di una attenta revisione dei provvedimenti irrogati onde revocarli o modificarli qualora siano venute meno le condizioni che ne avevano giustificato l'emissione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinqüies*.».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

EMENDAMENTI

1.1

EUFEMI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «non a norma» aggiungere le seguenti: «per ogni tipo di manifestazione sportiva».

1.2

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «1, 2 e 4» con le seguenti: «1 e 2».

1.3

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l'agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile».

1.4

CASTELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Il comma 4 dell'articolo 1-*quater* del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso».

1.5

BIANCO

Ritirato

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, a partire dal 10 luglio 2007, si applicano agli impianti sportivi di capienza potenziale superiore a 10.000 posti, senza che abbiano rilievo al riguardo eventuali limitazioni derivanti da vincoli di agibilità o disposizioni amministrative».

1.13

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 2, capoverso «7-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore».

1.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, capoverso «7-bis», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro».

1.6

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 2, nel capoverso 7-bis sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.14

D'ONOFRIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.8

Al comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.7

EUFEMI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.8

Al comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».

1.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido docu-

mento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-quater. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma *3-quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».

1.12

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Sono abilitati a svolgere le attività previste dall'articolo *1-quater* del decreto legge n. 28 del 2003, nonché a garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti in concomitanza degli eventi sportivi, i soggetti in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Nell'adempimento di tali compiti detti soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, emana un decreto di disciplina della formazione di tali soggetti, nonché delle specifiche mansioni da affidare loro».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e all'articolo *6-bis*, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo *6-bis*, commi 1 e 2, e all'articolo *6-ter*»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;

b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;

c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».

2. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

«1-*bis*. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

EMENDAMENTI

2.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ed all'articolo 6-*bis*» con le seguenti: «all'articolo 6-*bis*».*

2.2

BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, VANO, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI,
CAPELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.100a

MANZIONE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.3

MANTOVANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 2 con il seguente:

«2) Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla partecipazione a episodi di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, o comunque ad atti che pongano in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.».

2.4

CENTARO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «risulta avere tenuto» fino a: «a causa di manifestazioni sportive», con le seguenti: «compie atti idonei diretti in modo non equivoco alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».

2.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale"».

2.6

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non possono avere durata inferiore a tre mesi» con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a sei mesi».

2.7

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «inferiore a tre mesi e superiore a tre anni» con le altre: «inferiore a due anni e superiore a dieci anni».

2.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «tre mesi» con le altre: «un anno» e le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».

2.9

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Se il divieto di cui al comma 1 è disposto nei confronti di soggetti minori, la durata non può essere inferiore a un anno e superiore a 5 anni"».

2.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro».

2.11

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti parole: «e con la multa da 10.000 a 20.000 euro».

2.39

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «40.000».

2.13

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle parole: «da tre anni a dieci anni».

2.14

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «da sei mesi a sette anni» con le altre: «da due a otto anni».

2.40

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «può disporre».

2.12

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e può disporre» con le seguenti: «e dispone».

2.41

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a),» con le seguenti: «le pene accessorie di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a) e b),».

2.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n. 205» aggiungere le altre: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo».

2.16

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: "Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgi-

mento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato"».

2.17

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni"».

2.18

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifici pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi"».

2.19

CASTELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di allontanare dall'impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalando alla competente autorità di polizia"».

2.20

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2-bis. Le mansioni di cui all'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall'articolo 1 comma 4 lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.».

2.21

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2-bis. Le mansioni di cui all'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla

normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal Prefetto della Provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di € 10.000 per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».

2.22

MANTOVANO

Respinto

Al comma 2, prima delle parole: «all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401» inserire il seguente:

«Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'ultimo periodo è così sostituito: "Tali incaricati devono possedere i requisiti di idoneità per svolgere la funzione di guardia particolare giurata"».

Conseguentemente, al nuovo comma 1-bis dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole da: «requisiti morali» a: «1931 n. 773» sono sostituite dalle parole: «requisiti di cui al comma precedente».

2.42

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di corsi di formazione per gli addetti alla incolumità pubblica negli impianti sportivi, e definite le deleghe ad essi concesse dall'autorità di polizia per richiamare, identificare e per trattenere, sulla base di elementi oggettivi, le persone che si rendono responsabili di atti contrari ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dei reati di cui alla presente legge.

1-ter. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato addetti all'incolumità pubblica degli impianti sportivi, persone prive dei requisiti e dell'abilitazione di cui al comma precedente, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80.000 a 400.000 euro».

2.23

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «moral».

2.25

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un istituto sportivo regionale o dalla società o enti pubblici e privati autorizzati».

2.26

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non abbiano frequentato con successo un apposito corso di preparazione e formazione professionale».

2.27 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo le parole: «legale» inserire le seguenti: «o operativa».

2.28

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» con le seguenti: «di euro 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».

2.410

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 80.000 a 400.000».

2.29

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «100.000 euro.» aggiungere le seguenti: «In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato».

2.30

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva».

2.31

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Gli incaricati di cui al comma 1 devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa».

Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «è aggiunto» con le seguenti: «sono aggiunti».

2.32

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis: Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifici pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;

c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneaggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine».

2.33

CASTELLI

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni"».

2.34

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva"».

2.35

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:

"1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifici pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;

c) accogliere e instradare gli spettatori alloro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneaggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine».

2.36

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:

"1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse"».

2.37

CASTELLI

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma 1 sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipen-

denze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.

1-*ter*. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

1-*quater*. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.

1-*quinqes*. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini"».

2.38

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: "morali"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Compiti degli addetti alla sicurezza)

1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e

dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.

2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifici pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;

c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine.

3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva».

2.0.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di manifestazioni esteriori)

"1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Il rifiuto di rimuovere o di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

3. All'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, le parole "fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro"».

2.0.1 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di manifestazioni esteriori)

"1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993,

n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

3. All'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole "fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro"».

2.0.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della Provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Il comma 1 dell'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».

2. Il comma 1 dell'articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».

EMENDAMENTI

3.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa.».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3.1

MANTOVANO

Respinto

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «in modo da creare un pericolo per le persone.».

3.2BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI,
CAPELLI**Respinto**

Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, alla parola: «pericolo», premettere la seguente: «concreto.».

3.3

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con la reclusione da uno a quattro anni» aggiungere le seguenti parole: «e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».

3.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» aggiungere le parole: «, a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».

3.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».

3.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

3.6 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore

precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

3.7

BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «è trovato in possesso di» con le seguenti: «consapevolmente detiene».

3.10

D'ONOFRIO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «da 500 a 2.000» con le seguenti: «da 2.000 a 8.000».

3.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» con le seguenti parole: «e con la multa da 1.000 a 5.000».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1 (già 3.9)

D'ONOFRIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente: "6) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;

b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;

c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».

2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-*ter*».

EMENDAMENTI

4.100

MANZIONE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all'articolo 6-ter ed».

4.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6», inserire le seguenti: «della presente legge.»

4.2

BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

4.3

CASTELLI

Respinto

All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore.»

4.4

CASTELLI

Respinto

All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trenta-sei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».

4.101

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1-ter è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, limitatamente ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti)

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

EMENDAMENTI

5.100

MANZIONE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.20

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

PECORARO SCANIO

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Integrazioni in materia di partecipazione al contrasto della violenza)

Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, articolo 1-*octies* dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Coerentemente con il comma 1, lettera *d*) del presente articolo i prefetti o i loro delegati sono titolati a convocare periodiche riunioni con società sportive, associazioni degli atleti e degli arbitri, Ordine provinciale dei giornalisti, nonché associazioni o soggetti informali rappresentativi del tifo organizzato con il fine di condividere misure integrate

volte al mantenimento dell'ordine pubblico, all'isolamento dei soggetti che possano svolgere atti di violenza nell'ambito di eventi sportivi, allo sviluppo di una sana cultura sportiva. L'attiva azione dei soggetti convocati dal prefetto, valutata dal prefetto stesso, nell'applicazione di quanto deciso in quella sede si configura come elemento di valutazione per quanto in potere di determinazione del prefetto di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2007. L'Osservatorio, nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo, valuta i verbali di tali riunioni e ne tiene conto nella predisposizione delle linee guida di cui alla lettera c) del medesimo"».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Misure di prevenzione)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

«Art. 7-ter. - *(Misure di prevenzione)*. – 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».

EMENDAMENTI

6.1

BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, CAPELLI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

6.100

MANZIONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», sostituire il comma 1 ivi richiamato con il seguente: «1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone che siano dedite alla commissione dei reati di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e nei confronti di coloro che ne hanno agevolato la commissione».

6.101

CASTELLI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter.», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a riunioni in luogo pubblico, compresi cortei e manifestazioni, con lo scopo di creare pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica».

6.101 (testo 2)

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, poste in essere anche al di fuori degli impianti sportivi».

6.102

MANZIONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter.», sopprimere il comma 2 ivi richiamato. Art. 7.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)

1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

EMENDAMENTI

7.1

BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, CAPELLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche all'articolo 339 del codice penale)

1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi

contendenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone."».

7.8

D'ONOFRIO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

Dopo l'articolo 336 del codice penale aggiungere il seguente:

"336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni"».

7.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:

"583-quater. - (*Lesioni gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico*). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Art. 7. - (*Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale*)».

7.200 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:

"583-*quater*. - (*Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico*). – Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Art. 7. - (*Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale*)».

7.3

EUFEMI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Chiunque, durante tumulti o manifestazioni sportive, causa lesioni ad un pubblico ufficiale superiore a venti giorni ovvero una lesione grave o gravissima previste dall'articolo 583 del codice penale, è punito con la reclusione da 9 a 18 anni"».

7.7

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente comma:

«01. Dopo l'articolo 336 del codice penale aggiungere il seguente:

"336-*bis*. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni"».

7.4

CENTARO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione da cinque a quindici anni» con le seguenti: «della reclusione da sette a dieci anni».

7.5

CENTARO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 339, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «di armi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

7.100

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare rilevanza nel caso in cui i suddetti comportamenti vengano posti in essere nel corso di una riunione in luogo pubblico, compresi manifestazioni e cortei, con lo scopo di creare pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica».

7.6

MANTOVANO

V. testo 2

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è aggiunto l'articolo 341:

Articolo 341 - *(Oltraggio a un pubblico ufficiale)* - 1. Chiunque offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto con qualunque tipo di comunicazione scritta, anche telematica, diretta al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

3. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole: «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».

7.6 (testo 2)

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è aggiunto l'articolo 341:

Articolo 341 - (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*) – 1. Chiunque offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole: «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100

CASTELLI

V. testo 2

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Arresto in flagranza durante o in occasione di riunioni in luogo pubblico, manifestazioni e cortei)

Qualora nel corso di riunioni in luogo pubblico, manifestazioni e cortei vengano posti in essere comportamenti atti a turbare l'ordine e l'incolumità pubblica anche con violenza alle persone e alle cose, e non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, anche sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto».

7.0.100 (testo 2)

CASTELLI

Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Arresto in flagranza differita fuori dagli impianti sportivi)

1. Qualora al di fuori degli impianti sportivi vengano posti in essere comportamenti atti a turbare l'ordine e l'incolumità pubblica anche con violenza alle persone e alle cose, e non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, anche sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti

autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

8.1

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte».

8.6

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per quelle di cui al successivo comma 4.».

8.2

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori. Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta».

8.7

D'ONOFRIO

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «da 50.000 a 200.000» con le seguenti: «da 200.000 a 800.000».

8.3

CASTELLI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell'ammenda inflitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati».

8.8

D'ONOFRIO

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica e non aventi tra i suoi associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».

8.4

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l'ideale sportivo mediante campagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mass-media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.

4-ter. In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo

l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.5

CASTELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(La gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica)

1. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.

2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.

4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:

a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifici pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;

d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto.

e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;

f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;

g) coordinarsi con le forze dell'ordine.

5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.

6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.

7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.

8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.

9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.

10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il di-

niego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato».

8.0.1

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 164, comma 2, del Codice penale dopo il n. 2) aggiungere il seguente n. 3):

"Per i reati di cui al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8"».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000

euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

9.1

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «responsabili», inserire le seguenti: «della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo, nonché».

9.9 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3 sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 40.000 a 200.000».

9.2

CASTELLI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».

9.3

CASTELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità

delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».

9.5

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto sportivo che deve prevedere:

a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifici pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in luogo pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;

c) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva».

9.4

CASTELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto,

dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell'ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza».

9.6

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».

9.7

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».

9.8

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

CASTELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)

1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:

- a) stilare il regolamento dell'impianto di cui comma 5;
- b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;
- c) cooperare con le forze dell'ordine;
- d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.

2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.

3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.

4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.

5. Il regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:

a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifici pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in luogo pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;

b) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore

con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

6. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.

7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.

9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».

9.0.2

CASTELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)

1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:

- a) stilare il regolamento dell'impianto;
- b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;
- c) cooperare con le forze dell'ordine;
- d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.

2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.

3. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve firmare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.

4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Adeguamento degli impianti)

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

EMENDAMENTI

10.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, al capoverso 5-bis, sostituire le parole: «possono provvedere» con le seguenti: «provvedono».

10.2BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI,
CAPELLI**Ritirato**

Al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

10.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «, convoca» con le seguenti: «e convoca».

10.4BOCCIA Maria Luisa, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI,
CAPELLI**Ritirato**

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «La conferenza si pronuncia entro le successive quarantotto ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto respinta».

10.5

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«10-bis). Nell'ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, »Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi« così come modificato dal Decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
- b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
- c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
- d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
- e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
- f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
- g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
- h) massima adattabilità alle riprese televisive».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

EMENDAMENTO

11.1

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis). Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'art. 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.2

IL GOVERNO

V. em. 11.0.20

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Iniziative per promuovere i valori dello sport)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e

della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

Art. 11-ter.

(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 11-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: "nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori" sono aggiunte le seguenti: "e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi";

b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";

c) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";

d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Mi-

nistro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;

e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi"».

11.0.20

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Iniziative per promuovere i valori dello sport)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assi-

curano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

Art. 11-ter.

(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 11-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";

b) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";

c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";

d) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo"».

11.0.3

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Attività di sicurezza private)

1. Il Titolo IV del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

Titolo IV

(Delle attività di sicurezza private)

Art. 133.

1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia, personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall'impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.

Art. 134.

1. Senza licenza del prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.

2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di € 5000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.

4. I proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.

5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti comma sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.

Art. 135.

1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.

2. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.

3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.

4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'anno e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.

Art. 136.

1. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.

2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:

a) verificare l'autenticità e veridicità dei documenti atte stanti i requisiti richiesti di cui all'articolo 134 del presente titolo;

b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137 del presente titolo;

c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;

d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma alla Prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.

Art. 137.

1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici e/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco;

2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.

3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.

4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l'insegnamento di tecniche di difesa personale.

5. L'aggiornamento dei corsi è annuale.

Art. 138.

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del Codice penale nei confronti di coloro che in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli».

11.0.4

D'ONOFRIO

Ritirato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di concorrere alla promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti dalla costituzione, il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'inserimento nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicitare la sua personalità in armonia con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale».

11.0.5

D'ONOFRIO

Ritirato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d'intesa con il Ministro dell'Interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie».

11.0.100

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 1, comma 1297 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera *a*) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da un membro designato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1314, di conversione del decreto-legge n. 8. Em. 2.3, Mantovano	264	263	002	117	144	132	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1314. Em. 2.22, Mantovano	272	271	002	123	146	136	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1314. Em. 3.1, Mantovano	271	270	003	125	142	136	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1314. Em. 7.6 (testo 2), Mantovano	274	273	011	115	147	137	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1314. Em. 11.0.3, Castelli	262	261	001	117	143	131	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ADDUCE SALVATORE	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI M. E.		F	F	F	F
ALBONETTI MARTINO	C	C	C	C	C
ALFONZI DANIELA	C	C	C	C	C
ALLEGRI LAURA	F	F	F	F	F
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A	A
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F				
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F
BACCINI MARIO	F		F	A	F
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C	C	C	C
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO				F	
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F
BANTI EGIDIO	C	C	C	C	C
BARBA VINCENZO	F	F	F	F	F
BARBATO TOMMASO	C	C	C	C	C
BARBIERI ROBERTO	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	C
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C	C	C
BELLINI GIOVANNI	C	C	C	C	C
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO				F	F

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BETTINI GOFFREDO MARIA	C	C	C	C	C
BIANCO ENZO	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F
BINETTI PAOLA	C	C	C	C	C
BIONDI ALFREDO	F	F	F	F	F
BOBBA LUIGI	C				
BOCCIA ANTONIO	C	C	C	C	C
BOCCIA MARIA LUISA	C	C	C	C	C
BODINI PAOLO	C	C	C	C	C
BONADONNA SALVATORE	C	C	C	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F
BORDON WILLER	C	C	C	C	
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F
BOSONE DANIELE		C	C	C	C
BRISCA MENAPACE LIDIA	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C
BRUTTI PAOLO	C	C	C	C	C
BULGARELLI MAURO	C	C	C	C	C
BURANI PROCACCINI MARIA	M	M	M	M	M
BUTTIGLIONE ROCCO	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	C	C	C	C
CAFORTIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	F	F	F	
CAPELLI GIOVANNA	C	C	C	C	C
CAPRILI MILZIADE	C			C	C
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
CASSON FELICE	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	F	F	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA	F	F	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	F	F	F		
COLOMBO FURIO	C	C	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	F		F	F	F
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M
COSSUTTA ARMANDO	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	F	F	F	F	F
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	F
CUSUMANO STEFANO	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	C	C	C	C	C
DANIELI FRANCO	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO		F	F	F	F
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR	F	F	F	F	F
DEL ROIO JOSÉ LUIZ	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	C
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	C	C	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO	C	C		C	C

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F
DONATI ANNA	C	C	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	A	F
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	C	C	C	C	C
ENRIQUES FEDERICO	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F	F	F
FANTOLA MASSIMO	F	F	F	F	F
FAZIO BARTOLO	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F	F	F
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE		F	F		F
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C	A	C
FLUTTERO ANDREA	F	F	F		
FOLLINI MARCO	C	C	C		
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO	C	C	C	C	C
FORTE MICHELE	F	F	F		F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F
FRANCO VITTORIA	C	C	C	C	C
FRUSCIO DARIO	F	F	F		
FUDA PIETRO	C	C	C	C	C
GABANA ALBERTINO	F	F	F	F	F
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	C	C	C	C
GAGLIARDI RINA	C	C	C	C	
GALARDI GUIDO	C	C	C	C	C
GALLI DARIO	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C	C	C
GASBARRI MARIO	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO	F	F	F	F	F

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	C
GIANNINI FOSCO	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	F	F	F		
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F
GRASSI CLAUDIO	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI		F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	F	F	F		
IANNUZZI RAFFAELE	F	F	F	F	F
IOVENE ANTONIO	C	C	C	C	C
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F
LADU SALVATORE	C	C	C	C	C
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE			F	F	
LEVI-MONTALCINI RITA	M	M	M	M	M
LIBE' MAURO	F	F	F	A	
LIOTTA SANTO	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	C
LORUSSO ANTONIO	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	C	C	C	C	C
MACCANICO ANTONIO	C	C	C	C	C
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	C
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F
MALVANO FRANCO	F	F	F	F	F
MANINETTI LUIGI	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F	F	F
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MANZIONE ROBERTO	C	C	C	C	C
MARCONI LUCA	F	F	F	A	F
MARCORA LUCA	C	C	C	C	C
MARINI GIULIO	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	C	C	C	C	C
MARTINAT UGO	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
MASSA AUGUSTO	C	C	C	C	C
MASSIDA PIERGIORGIO	F	F	F	F	F
MASTELLA CLEMENTE	C	C	C	M	M
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	
MAURO GIOVANNI	F	F	F	A	F
MAZZARELLO GRAZIANO	C	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	C	C
MONACELLI SANDRA	F	F	F	A	F
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	C				
MONTINO ESTERINO	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F	
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO	F	F	F	F	F
NARDINI MARIA CELESTE	C	C	C	C	C
NARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO			F	F	F
PALERMI MANUELA				C	C
PALERMO ANNA MARIA	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	A	A	A	A	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	C	C	C	C	C
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F
PASETTO GIORGIO	C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	F		F	
PECORARO SCANIO MARCO	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO				F	F
PERRIN CARLO	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR		C	C	C	C
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F
PIGLIONICA DONATO	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	C
PIONATI FRANCESCO	F	F	F	A	F
PIROVANO ETTORE PIETRO	F	F	F	F	F
PISA SILVANA	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F	F	F
PITTELLI GIANCARLO		F	F	F	F
POLI NEDO LORENZO	F	F	F	F	F
POLITO ANTONIO	C	C	C	C	C
POLLASTRI EDOARDO	C	C	C	C	C
POLLEDRI MASSIMO	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	F
RAME FRANCA	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F
RANDAZZO ANTONINO	C	C	C	C	C
RANIERI ANDREA			C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	C
RONCHI EDO	C	C	C	C	C
ROSSA SABINA	C	C	C	C	C
ROSSI FERNANDO	C	C	C	C	C
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	C
ROTONDI GIANFRANCO		F	F		
RUBINATO SIMONETTA	C	C	C	C	C
RUGGERI SALVATORE	F	F	F	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F
SALVI CESARE	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F
SAPORITO LEARCO	F	F	F	F	F
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F	A	F
SCALERA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F
SCARPETTI LIDO	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F	F
SILVESTRI GIANPAOLO		C		C	C
SINISI GIANNICOLA	C	C	C	C	C

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
SODANO TOMMASO	C	C	C	C	C
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	C
STANCA LUCIO		F	F	F	F
STEFANI STEFANO			A	F	F
STERPA EGIDIO		F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F
STORACE FRANCESCO	F	F	F	F	F
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO		F	F	F	
STRANO NINO	F	F	F	F	
TADDEI VINCENZO	F	F	F	F	F
TECCE RAFFAELE	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	C
TIBALDI DINO		C		C	C
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	F	F
TONINI GIORGIO		C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F
TREMATERRA GINO	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	C
TURCO LIVIA	M	M	M	M	M
TURIGLIATTO FRANCO	C	C		C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F
VALPIANA TIZIANA	C	C		C	
VANO OLIMPIA	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	F
VERNETTI GIANNI	C	C	C	C	C
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0119 del 06-03-2007 Pagina 10

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
VITALI WALTER	C	C	C	C	C
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F
ZANONE VALERIO	C	C	C	C	C
ZICCONI GUIDO	F	F	F	F	F
ZUCCHERINI STEFANO				C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Pininfarina e Scalfaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Banti, Barbieri, Girfatti, Libe', Morra, Pignionica, Scalera e Viespoli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Burani Procaccini e Filippi, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° marzo 2007, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, il deputato Angelo Picano, in sostituzione del deputato Vito Li Causi, dimissionario.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 2 marzo 2007 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

Cossiga. – «Modificazioni all'articolo 107 del Regolamento del Senato» (*Doc. II*, n. 11).

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera in data 14 febbraio 2007, pervenuta il successivo 22 febbraio, il Tribunale Ordinario di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha trasmesso – in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 13431/02 RGNR – n. 8411/06 RG GIP) a carico del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 4).

In data 1° marzo 2007, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Con lettera in data 26 febbraio 2007, pervenuta il successivo 28 febbraio, il tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha trasmesso – in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge

20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 16731/03 RGNR – n. 31825/05 RG GIP) a carico del dottor Claudio Petruccioli, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 5).

In data 1º marzo 2007, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Divina Sergio, Pirovano Ettore Pietro

Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'aggregazione del territorio di una frazione di un comune della provincia di Trento a un comune della provincia di Bolzano (1358)

(presentato in data 28/2/2007);

senatore Ciccanti Amedeo

Modifica alla tabella A allegata alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1359)

(presentato in data 01/3/2007);

senatore Ciccanti Amedeo

Modifica alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1360)

(presentato in data 01/3/2007);

senatore Polledri Massimo

Disposizioni per l'assistenza integrale dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a stati di patologia oncologica o degenerativa progressiva (1361)

(presentato in data 01/3/2007);

senatori Grassi Claudio, Bonadonna Salvatore, Brisca Menapace Lidia, Caprili Milziade, Del Roio José Luiz, Gaggio Giuliani Adelaide, Giannini Fosco, Liotta Santo, Martone Francesco, Nardini Maria Celeste, Palermo Anna Maria, Tecce Raffaele

Delega al Governo per il riordino delle carriere nella Polizia di Stato (1362)

(presentato in data 01/3/2007);

senatore Sacconi Maurizio

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (1363)
(presentato in data 02/3/2007);

senatore Casson Felice

Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia (1364)
(presentato in data 05/3/2007);

senatori Benvenuto Giorgio, Filippi Marco, Negri Magda

Nuove disposizioni in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (1365)
(presentato in data 05/3/2007);

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Prodi-II)

Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366)
(presentato in data 05/3/2007).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Formisano Aniello ed altri

Giornata in ricordo delle vittime e degli invalidi del lavoro in Italia e all'Estero (1010)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 06/03/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Tibaldi Dino

Modifica dell'articolo 117 della Costituzione in tema di tutela e sicurezza del lavoro (1128)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Palermi Manuela ed altri

Disciplina organica degli interventi integrali contro la violenza sulle donne (1171)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fantola Massimo

Istituzione in Sassari di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Sardegna (1229)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 06/03/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Carloni Anna Maria

Nuove disposizioni in materia di parità e di pari opportunità tra donne e uomini (1247)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Sinisi Giannicola

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Berselli Filippo

Distacco dei Comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla Regione Marche e relativa aggregazione alla Regione Emilia – Romagna (1351)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Pittelli Giancarlo

Modifiche degli articoli 309, 310 e 324 del codice di procedura penale concernenti la competenza a decidere in tema di impugnazioni delle misure cautelari personali e reali (1161)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 06/03/2007);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Cossiga Francesco

Abrogazione degli articoli 556 e 564 del codice penale (1315)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 06/03/2007);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Castelli Roberto

Introduzione del delitto di molestia insistente (1326)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 06/03/2007);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Castelli Roberto

Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace (1327)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 06/03/2007);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Costa Rosario Giorgio

Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/03/2007);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Baldassarri Mario ed altri

Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 06/03/2007);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (1332)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Brutti Paolo

Misure urgenti per la regolarizzazione delle concessioni autostradali. Istituzione dell'Autorità nazionale delle concessioni autostradali e dei trasporti (ANCAT) (240)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Sodano Tommaso ed altri

Norme in materia di tutela delle televisioni di strada (814)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 06/03/2007);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Pisa Silvana

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera (1248)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione)

(assegnato in data 06/03/2007);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Ripamonti Natale

Incentivi a favore delle piccole imprese che applicano ai propri dipendenti lo statuto dei lavoratori (1311)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 06/03/2007);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Di Siena Piero ed altri

Misure di sostegno per i lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax (1325)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/03/2007);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Ripamonti Natale

Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di copertura brevettuale dei farmaci (1276)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 06/03/2007);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Divina Sergio ed altri

Disposizioni per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti emotrasfusi danneggiati da trasfusioni di sangue o da emoderivati infetti (1301)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 06/03/2007);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Rossi Paolo ed altri

Nuove norme per la sepoltura delle vittime civili di guerra (1310)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Sodano Tommaso ed altri

Principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (1298)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Ripamonti Natale

Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese. Norme per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e di istituzione dei punti di osservazione astronomica (1312)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

Commissioni 2ª e 12ª riunite

sen. Ripamonti Natale

Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell'eutanasia (1282)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 06/03/2007);

Commissioni 7ª e 8ª riunite

Interventi per la prevenzione del fenomeno della violenza connessa a competizioni calcistiche (1348)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

Commissioni 10ª e 13ª riunite

sen. Sodano Tommaso, sen. Confalonieri Giovanni

Norme per la protezione dall'inquinamento luminoso ai fini dell'osservazione astronomica del cielo e del risparmio energetico (815)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2007);

Commissioni 10ª e 13ª riunite

Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili (1347)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/03/2007).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Tommaso Sodano, in data 2 marzo 2007, ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, il disegno di legge: Sodano ed altri. – «Legge-quadro in materia di governo del territorio» (888).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 1º marzo 2007 è stata deferita in sede deliberante la seguente proposta di modifica di deliberazione d'inchiesta parlamentare:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Tofani ed altri. – «Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione del 18 ottobre 2006, recante: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"» (*Doc. XXII, n. 7-bis*), previo parere della 5ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 21 febbraio 2007, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1º dicembre 1997, n. 420 – l'elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2007 (n. 74).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 5 aprile 2007.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 febbraio 2007, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2001, n. 84, la relazione del Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani sugli indirizzi strategici, nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali, aggiornata al gennaio 2007 (*Doc. CXC VII, n. 2*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 15 febbraio 2007, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Aeronautica/Boeing per la produzione del velivolo B767, al 31 dicembre 2006 (*Doc. XXXIX*, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 6 marzo, ha inviato – ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 – la comunicazione concernente la nomina del prefetto dottor Mario Mori a Commissario straordinario di Governo per il coordinamento operativo con le amministrazioni locali al fine di garantire la sicurezza dello sviluppo del porto e dell'area industriale di Gioia Tauro.

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.

Con lettere in data 27 febbraio 2007, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Santa Croce del Sannio (BN), Bastia Mondovì (CN), Rizziconi (RC), Chiavari (GE), Martinsicuro (TE), Trarego Viggiona (VB), Cernesio (GE), Castelguidone (CH), Ardea (RM), San Ferdinando di Puglia (FG), Bagni di Lucca (LU), Toro (CB), Pietracamela (TE), Sant'Elpidio a Mare (AP), Setacciato (CB) e Angri (SA).

L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, con lettera in data 21 febbraio 2007, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 22 luglio 2005 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – la prima relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dall'Alto Commissario stesso, nonché il piano delle attività per l'anno 2007 (*Doc. CLXXXVIII*, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione e alla 10ª Commissione permanente.

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Ministro per il commercio internazionale e le politiche europee, con lettera in data 27 febbraio 2007, ha trasmesso – ai sensi degli articoli

3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Conferimento di incarichi di consulenza

La società Finanziaria per i settori industriale e dei servizi (FINTECNA), interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere 21, 22, 23 e 27 febbraio 2007, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – le comunicazioni concernenti il conferimento di incarichi di consulenza per prestazione di servizi, nonché l'importo dei relativi compensi.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 6 e 23 febbraio 2007, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 24 e n. 26 del 24 gennaio 2007, depositate il successivo 6 febbraio in cancelleria, e n. 50 del 7 febbraio 2007, depositata il successivo 23 febbraio, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge della regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante). Il predetto documento (*Doc.* VII, n. 53) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 11^a Commissione permanente;

dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; dell'articolo 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. Il predetto documento (*Doc.* VII, n. 54) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2^a Commissione permanente;

dell'articolo 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), nella parte in cui contrasta con il principio fondamentale di cui all'articolo 2-*septies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138. Il predetto documento (*Doc. VII*, n. 55) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 3 ottobre 2006, il Senato decise di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma – Sezione I civile con ricorso del 2 marzo 2006 nei confronti della deliberazione del 30 giugno 2004 con la quale l'Assemblea aveva dichiarato che il fatto di cui al documento *IV-ter* n. 5/XIV, per il quale il senatore Emiddio Novi era stato sottoposto a procedimento civile, costituisse esercizio delle funzioni di parlamentare e fossero quindi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con sentenza 19 febbraio 2007, n. 59, depositata in Cancelleria il successivo 2 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Emiddio Novi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Corte dei conti, trasmissione di atti

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 26 febbraio 2007, ha inviato la deliberazione n. 5/2007/G concernente la relazione sull'indagine relativa alla riorganizzazione dell'amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle strutture decentrate (uffici scolastici regionali e centri servizi amministrativi) (Atto n. 124).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Lombardia concernente l'adesione all'appello internazionale per la moratoria universale immediata sulla pena di morte (n. 16).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dall'8 febbraio al 1° marzo 2007 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Mozioni

MATTEOLI, BATTAGLIA Antonio, MUGNAI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BERSELLI, BORNACIN, BUCCHICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI. – Il Senato,

premessi che:

il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti che abbiamo davanti e che pone gravi minacce alla prosperità ed alla stabilità della nostra società;

i più recenti rapporti elaborati dagli scienziati dell'Onu e dall'economista inglese Nicholas Stern forniscono dati allarmanti sia sul futuro climatico sia sulle conseguenze che l'effetto serra avrà sullo sviluppo economico delle nostre società;

più del 90 per cento dei 500 scienziati dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), riuniti di recente a Parigi, si è detto convinto che vi sia un rapporto diretto tra attività dell'uomo e riscaldamento terrestre (solo sei anni fa questa ipotesi era sostenuta dal 60% degli studiosi), una quasi unanimità che deve far riflettere e deve dare coraggio alla nostra azione;

gli stessi scienziati dell'Onu hanno anche presentato le nuove proiezioni sui cambiamenti climatici che dicono che l'aumento probabile

della temperatura sarà tra 1,8 e 4 gradi entro il 2100 e che l'aumento del livello degli oceani, dovuto al riscaldamento dell'atmosfera ed allo scioglimento dei ghiacci, sarà compreso tra un minimo di 18 centimetri ed un massimo di 58 centimetri, sempre per la stessa data, con conseguenze per decine di milioni di persone che dovranno abbandonare le aree sommerse;

la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera (380 parti per milione), secondo l'Ipcc, è la più alta mai registrata negli ultimi 650 mila anni e l'aumento dell'anidride carbonica è stato di oltre il 35 per cento negli ultimi 200 anni;

nello stesso tempo l'economista inglese Nicholas Stern ha valutato che bloccare il cambiamento climatico in atto costerebbe oggi l'1 per cento del Pil mondiale, ma se si facesse tra 10 o 20 anni i costi sarebbero tra il 5 e il 20 per cento del Pil con risultati minori perché parte del cambiamento sarebbe irreversibile;

il protocollo di Kyoto ha fornito gli strumenti per raccogliere la sfida, anche se tutti sono ormai consapevoli che il Protocollo non è sufficiente per arrestare l'aumento dei gas serra in atmosfera. Non è sufficiente perché gli obiettivi posti, frutto di una difficile mediazione, sono stati fissati al ribasso, e non è sufficiente perché ne sono fuori paesi industrializzati come gli Stati Uniti e paesi emergenti come Cina, India e Brasile che sono e saranno i paesi a più alte emissioni di anidride carbonica;

secondo il Rapporto 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia, il consumo mondiale di energia da qui al 2030 aumenterà del 55 per cento, determinando un pari aumento delle emissioni globali di CO₂ e a fare la parte del leone saranno proprio le economie emergenti: appunto Cina, India, Brasile, Sud Africa, Indonesia che contribuiranno ai due terzi dell'aumento dei consumi e delle relative emissioni;

questo scenario, insieme agli ultimi rapporti, sollecitano quindi ad agire con maggiore risolutezza, ma occorre essere tutti consapevoli che se si vuole affrontare il problema climatico in maniera credibile e pragmatica si deve costruire oggi una prospettiva per il dopo Kyoto che coinvolga il maggior numero possibile di paesi;

occorre quindi uno sforzo a livello mondiale per stringere, da una parte, un patto ambientale per il dopo Kyoto con Stati Uniti, Cina, India, Brasile affinché si pongano obiettivi di riduzione dei gas serra e per disseminare, dall'altra, tecnologie a basso contenuto di carbonio nei paesi in via di sviluppo;

considerato che:

nello stesso rapporto l'economista britannico Nicholas Stern mette in luce che non servono misure unilaterali per combattere i cambiamenti climatici, ma serve uno sforzo mondiale. Stern fa anche un esempio: se la Gran Bretagna chiudesse domani tutte le sue centrali elettriche, la riduzione delle emissioni verrebbe vanificata in soli 13 mesi dalla crescita inquinante della Cina;

di fronte a questo scenario in cui l'Europa diventerà sempre più marginale sul palcoscenico globale delle emissioni, i paesi dell'Unione eu-

ropea potranno avere invece un ruolo di primo piano: intensificare il lavoro diplomatico di pressione e di persuasione nei confronti di quei paesi che oggi non fanno parte del protocollo di Kyoto, ma che dovranno dopo il 2012 se si vuole realmente incidere sulla lotta ai cambiamenti climatici;

sarebbe opportuno convincersi che non ci sarà un dopo Kyoto se non si coinvolgono paesi come Stati Uniti, Cina, India, Brasile; che non ci sarà un dopo Kyoto se questi paesi non si impegneranno a ridurre le loro emissioni di anidride carbonica. L'Europa può decidere di andare avanti, ma deve essere consapevole che la sua battaglia solitaria avrà un impatto minimale sul fronte dei cambiamenti climatici ed un impatto insostenibile sulla competitività del suo sistema produttivo;

la Commissione europea di recente ha presentato un pacchetto di misure che ha come limite temporale il 2020 per affrontare la sfida climatica. Le proposte della Commissione per abbassare le emissioni di anidride carbonica passa soprattutto attraverso un *mix* energetico che vede al primo posto l'aumento delle fonti rinnovabili, che dovranno costituire il 20 per cento nel 2020 con un aumento della quota di biocarburanti pari al 10 per cento: un passo importante, perché per la prima volta ufficialmente a livello europeo – il Governo del centro-destra lo aveva fatto in un Consiglio informale dei Ministri dell'energia e dell'ambiente a Montecatini – sono state considerate prioritariamente le convergenze delle politiche ambientali con quelle energetiche nella lotta al mutamento climatico;

durante gli anni del Governo di centro-destra, l'Italia si è fortemente impegnata sul Protocollo di Kyoto; giova ricordare che nel mese di maggio 2002 è stato approvato il disegno di legge di ratifica del Protocollo di Kyoto che conferma la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nella misura del 6,5 per cento entro il 2012 e nello stesso tempo individua misure più flessibili e meno onerose rispetto a quelle definite nel 1998 a Kyoto;

il 19 dicembre 2002 è stato approvato dal Cipe il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra, piano aggiornato a febbraio 2004, che prevede misure nazionali e misure di cooperazione tecnologica internazionale per centrare l'obiettivo di Kyoto;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto un primo stanziamento per Kyoto rivolto soprattutto all'innovazione tecnologica come i progetti per la diffusione della microgenerazione diffusa, che a regime sarebbero in grado di ridurre le emissioni di CO₂ di 10 milioni di tonnellate l'anno, e l'idrogeno;

sembrano ormai chiari gli interventi necessari per centrare gli obiettivi di Kyoto e andare oltre, e ciò è confermato dall'avvio della loro realizzazione: essi passano attraverso una minore dipendenza dai combustibili fossili per la produzione energetica, trasporti più puliti (a questi due settori entro il 2020 sarà imputato il 75 per cento delle emissioni globali di CO₂), aumento dell'efficienza negli usi finali e risparmio energetico (che potranno contribuire al 65 per cento della riduzione delle

emissioni), incentivazione delle fonti alternative, stop alla deforestazione ed interventi di forestazione;

pur avendo strumenti e risorse economiche a disposizione, occorre tenere in considerazione gli ostacoli rappresentati dalla riluttanza di alcuni paesi ad impegnarsi e dagli interessi consolidati di alcuni settori produttivi;

è indispensabile che il settore dell'industria valuti l'importanza del Protocollo di Kyoto che può rappresentare una grande occasione per rendere concreta la visione dell'ambiente come occasione di sviluppo, al fine di diventare maggiormente competitive sui mercati globali;

secondo alcuni studi, se l'Italia, per rispettare il Protocollo di Kyoto, dovesse intervenire riducendo le emissioni soltanto all'interno del proprio sistema produttivo, che gode già di un'alta efficienza energetica, avrebbe costi tre o quattro volte superiori a quelli della Germania e di altri paesi dell'Unione europea, meno efficienti a livello energetico;

tuttavia, occorre tener presente che nel breve periodo l'applicazione del protocollo comporterà aumenti in termini di costi, che incidiranno anche sulle utenze elettriche;

l'attuazione di questo grande piano di difesa del clima ha bisogno quindi di scelte politiche coraggiose che producano un vero e proprio *shock* tecnologico ed una rivoluzione energetica;

gli scriventi sono convinti che l'implementazione a livello mondiale di questa strategia per la difesa del clima possa, da una parte, mettere al sicuro il pianeta dai cambiamenti climatici e, dall'altra, risolversi in una nuova crescita per l'economia,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a:

calibrare in maniera corretta il sistema europeo dell'*emission trading* in modo da evitare che settori industriali italiani ad alta efficienza paghino, attraverso l'acquisto di quote, lo sviluppo di settori europei meno efficienti;

proseguire sulla strada dell'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto. I progetti di cooperazione internazionale avviati dal Ministro dell'ambiente del passato Governo, soprattutto nei settori energetici, forestali ed industriali, potrebbero consentire una riduzione equivalente fino a 60 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno con un costo inferiore di oltre il 50 per cento rispetto a quello necessario per i programmi in ambito nazionale. In questo modo si potrebbero ottenere due risultati: promuovere i progetti di imprese italiane a livello internazionale, soprattutto nelle economie emergenti, come dimostra il programma in Cina avviato dal precedente Governo, e ridurre significativamente i costi per le imprese italiane;

rifinanziare il Fondo istituito presso la Banca Mondiale al fine di promuovere i progetti di cooperazione. Il mancato rifinanziamento del Fondo da parte dell'attuale Governo compromette infatti la possibilità di sviluppare progetti e di acquisire crediti;

investire nelle energie rinnovabili ed incentivare le nuove tecnologie energetiche che daranno vantaggi all'ambiente, ma anche alla compe-

titività delle imprese nazionali; si cita, a titolo di esempio, la cogenerazione distribuita ad alta efficienza che consente di produrre energia ad alti livelli di efficienza (circa il 90 per cento contro il 50 per cento delle centrali più moderne) e permette di recuperare i gas di scarico prodotti dalla combustione per produrre ulteriore energia, tecnologia questa in cui l'Italia è all'avanguardia; le tecnologie dell'idrogeno; la microcogenerazione diffusa; la produzione di CDR di qualità dai rifiuti da utilizzare come combustibile per la produzione di energia che da solo permette di ridurre 10 milioni di tonnellate di CO₂;

scorporare, come proposto nella XIV Legislatura dal Ministro dell'ambiente *pro tempore*, gli investimenti per Kyoto dal patto di stabilità.
(1-00070)

TOFANI, MATTEOLI, RAMPONI, SELVA, BERSELLI, COLLINO, CORONELLA, VIESPOLI, CURSI, MUGNAI, SAPORITO, BORNACIN. – Il Senato,

premessi che:

la Marina militare, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 215/2001, arruola i primi ufficiali (circa 380 unità) in ferma prefissata con un contratto a tempo determinato di 30 mesi, dei quali circa 220 (appartenenti ai primi quattro corsi) sono raffermati per ulteriori 12 mesi, per un totale di 42 mesi di servizio;

i suddetti giovani ufficiali, laureati e diplomati, hanno acquisito durante lo svolgimento del predetto servizio, professionalità e competenze nei settori amministrativi, logistici, a bordo e in teatri operativi. Gli ufficiali in ferma prefissata, in particolare i ruoli normali, hanno ricoperto incarichi rilevanti, partecipando anche ad attività operative – essendo stati impegnati in aree delicate quali missioni in Libano, Iraq e Afghanistan, ed in qualità di capo sezione e, per i compiti loro affidati, sono venuti a conoscenza di informazioni classificate coperte da segreto;

tali ufficiali, grazie alla loro preparazione e allo spirito di sacrificio, sono stati meritevoli di encomi, facendo onore alla divisa che indossano;

gli ufficiali in ferma prefissata, pur consapevoli che al termine dei 42 mesi avrebbe fatto seguito il congedo, nutrivano la speranza di poter transitare in servizio permanente effettivo attraverso i concorsi e la riserva esplicitamente prevista dal bando di concorso (articolo 14 del bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002);

putroppo, l'unica possibilità di ambire al servizio permanente è stata quella di partecipare ai «concorsi ruoli speciali in servizio permanente»;

detti concorsi prevedono che la metà dei posti sia riservata ai sottufficiali, e l'altra metà a più categorie di personale militare: a) in ferma prefissata nei ruoli normali e ruoli speciali, b) di complemento in servizio, c) di complemento in congedo, d) dal ruolo sergente, e) dal personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi, f) dai frequentatori dei

corsi normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo;

di conseguenza, i posti che sono stati messi a concorso nel corso dei tre anni sono stati palesemente insufficienti a permettere agli ufficiali in ferma prefissata di transitare nel servizio permanente effettivo, non essendo stata applicata la riserva dei posti prevista dalla legge istitutiva degli ufficiali in ferma prefissata;

da ciò si evince la reale impossibilità, allo stato attuale, per gli ufficiali in ferma prefissata di potersi garantire un futuro all'interno della Forza armata;

l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al comma 519 reca il principio della stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione e, in particolare, dispone che il personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 215/2001, che ha maturato tre anni di servizio o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, ha prioritariamente diritto alla stabilizzazione, previa istanza, e che nelle more della procedura le amministrazioni continuino ad avvalersi di tale personale;

nelle more della procedura di stabilizzazione di cui al comma 519 sopracitato, l'Arma dei Carabinieri non ha congedato gli ufficiali in ferma prefissata dei primi due corsi, trattenendoli in servizio;

circa 200 ufficiali in ferma prefissata (appartenenti ai primi quattro corsi), pur avendo maturato i requisiti previsti dal citato comma 519, non hanno avuto rassicurazioni riguardo al loro futuro da parte dell'amministrazione di competenza;

infatti, già a decorrere dal mese di aprile 2007, circa 60 ufficiali in ferma prefissata saranno congedati senza poter beneficiare della stabilizzazione prevista e voluta dal Parlamento;

tali soggetti saranno, quindi, congedati, non potendo godere di un diritto che, sebbene sancito da una legge dello Stato, sembrerebbe non trovare applicazione da parte dell'amministrazione interessata;

giòva altresì evidenziare che, ai suddetti congedanti si aggiungereanno entro l'anno tutti gli altri colleghi del 2°, 3° e 4° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.u.f.p.);

è doveroso aggiungere che in data odierna verranno posti in congedo, dopo 30 mesi di servizio, circa 300 ufficiali del 5° corso A.u.f.p. i quali, a differenza dei colleghi dei primi 4 corsi, non sono stati ammessi alla rafferma di 12 mesi;

sarebbe, quindi, auspicabile che il Ministro della difesa si occupasse della situazione di questi ufficiali precari della Marina Militare, in modo da fare chiarezza e dare certezza e rassicurazioni sul futuro di questi servitori della Patria, evitando lo spreco di professionalità, delle risorse impiegate e, allo stesso tempo, l'onerosità di numerosi ricorsi che aggraverebbero l'attività della giustizia amministrativa, rappresentando l'unica soluzione per evitare un concreto pregiudizio a costoro,

impegna il Governo ad assumere urgenti iniziative volte a prevedere che il predetto personale possa transitare nel servizio permanente effettivo, anche per restituire legalità, serenità e chiarezza alle centinaia di giovani ufficiali in ferma prefissata della Marina Militare.

(1-00071)

Interpellanze

VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

nell'ambito della realizzazione di nuove infrastrutture per il Paese, un ruolo particolare sarà assunto dalla cosiddetta «Next Generation Network», abbreviato NGN, ovvero la rete di telecomunicazioni del futuro;

tale infrastruttura sarà basata principalmente su fibra ottica ed utilizzerà tecnologie in grado di raggiungere in maniera economica gli utenti con connessioni ottiche a larga banda;

superata una prima fase ricognitiva, pressoché tutti gli operatori telefonici a livello internazionale hanno avviato la realizzazione di strutture di questo genere;

la spinta agli investimenti proviene da più direzioni: in primo luogo, l'erosione dei costi del traffico voce e dati che muove gli operatori verso servizi alternativi, in secondo luogo, la domanda di banda sta crescendo proprio spinta dalla potenzialità stessa della rete che propone sempre più numerose soluzioni;

una rete NGN è ormai indispensabile allo sviluppo tecnologico ed industriale del Paese, soprattutto, in considerazione del ruolo che avrà in merito alla riduzione del cosiddetto *digital divide*;

è noto che da tempo Telecom Italia sta valutando investimenti in tale nuovo settore e che la spesa complessiva per la copertura del territorio ammonta a circa 8-10 miliardi di euro distribuiti in un arco temporale di 5-6 anni;

considerando i ricavi ed il flusso di cassa dell'azienda, l'investimento appare sostenibile a patto che i dividendi vengano destinati, almeno parzialmente, agli investimenti;

uno degli ostacoli al decollo del progetto finora è stata l'assenza di una sua chiara regolamentazione in materia *antitrust* (se la vecchia rete in rame derivava da investimenti pubblici e, quindi, andava aperta anche ai concorrenti di Telecom Italia, ci si chiede quale sarà la regolamentazione imposta concordata per una rete costruita *ex novo* da una società privata);

è, altresì, vero che Telecom gode di una posizione dominante e che sarebbe l'unico operatore a poter effettuare un investimento di questo genere talché la sua posizione richiede una accurata ma anche rapida emanazione delle nuove regole, pena l'ennesimo ritardo dell'Italia rispetto al resto del mondo;

l'orientamento generale comunitario è favorevole alla creazione di una società di gestione della rete con partecipazione ampia di operatori e Stato che garantisca l'accesso all'infrastruttura di tutti gli operatori su base paritetica;

nel Regno Unito è stato imposto a British Telecom lo scorporo della rete in una divisione a gestione separata chiamata ora «Open Reach» che, per l'appunto, gestisce la rete di accesso e garantisce pariteticità d'uso a tutti gli operatori;

un altro aspetto non secondario, da tenere in debita considerazione, riguarda le forniture per la costruzione della nuova rete poiché, come è noto, l'industria elettronica italiana è stata, di fatto, smantellata e solo poche piccole aziende rimangono a presidiare il settore, seppure con tecnologie all'avanguardia;

se le gare di appalto per la nuova rete saranno emesse escludendo le piccole e medie imprese, le forniture saranno solo appannaggio dei colossi internazionali che producono all'estero, cosa che, di fatto, avviene costantemente in tutti gli appalti tecnologici pubblici e privati, inibendo così ogni possibilità di crescita e di sviluppo dell'industria elettronica nazionale;

l'attenzione va rivolta, in particolare, alle forniture provenienti dalla Cina e da cordate formalmente italiane ma con *partner* industriali cinesi;

gli Stati Uniti, in passato, hanno introdotto sbarramenti che hanno frenato l'invasione di apparati e servizi venduti in chiaro regime di *dumping* e prodotti senza rispetto delle regole per la sicurezza, per le emissioni nella atmosfera, per il lavoro minorile, in buona sostanza un'assenza di norme che rende tali prodotti artificiosamente competitivi rispetto ai prodotti italiani e comunitari;

i margini di guadagno cui sono costrette le imprese italiane per lavorare sono talmente irrisori da non consentire la destinazione di utili alla ricerca ed allo sviluppo;

risulta all'interrogante che Telecom stia istruendo una gara per la sperimentazione e la prima stesura della nuova rete,

si chiede di conoscere:

quali iniziative saranno assunte per garantire che la costruzione di un'infrastruttura essenziale per il Paese costituisca anche un'enorme opportunità di consolidamento per la tecnologia italiana;

quali regole saranno introdotte per agevolare la promozione dell'industria nazionale;

se non appaia opportuna l'istituzione di un tavolo di lavoro dove prevedere regole certe a garanzia degli investitori e della crescita industriale dell'Italia.

(2-00154)

DE PETRIS, SILVESTRI, RIPAMONTI, BULGARELLI, COS-SUTTA, DONATI, PECORARO SCANIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il 18 febbraio 2007, nel TG2 delle 20.30, è stato mandato in onda un impressionante filmato sulla mattanza dei delfini ad opera di pescatori giapponesi;

numerose altre immagini e dati sono stati divulgati dall'Associazione animalisti italiani che aderisce al *network* internazionale che ogni anno, in occasione della «Giornata mondiale contro le mattanze dei delfini in Giappone» che si tiene in diverse città in ogni continente, sensibilizza l'opinione pubblica e coinvolge le Istituzioni con lo scopo di fermare un'inutile ed ingiustificato massacro;

nel branco vengono selezionati gli esemplari «giusti» per i delfinari di tutto il mondo e poi barbaramente uccisi i rimanenti;

è sempre più chiaro che i fini per i quali il Giappone giustifica queste catture, sono soltanto degli espedienti per continuare queste barbare attività per eliminare specie protette da normative internazionali perché considerate competitive nella pesca e favorire l'industria dei delfinari e quella alimentare;

nel servizio giornalistico, infatti, si sottolineava che le pratiche di questo paese relative alla pesca di cetacei in spregio alle convenzioni internazionali si sono intensificate a causa della decisione di incrementare il consumo alimentare di carni di delfino;

in Giappone, ogni anno, vengono uccisi da 20.000 a 22.000 delfini di specie diverse (stenelle, tursiopi, globicefali e focene);

la carne di delfino viene utilizzata a scopi alimentari umani, nonostante l'agenzia investigativa per l'ambiente (Environmental Investigation Agency) e numerose ricerche scientifiche abbiano dimostrato che questa, soprattutto in Giappone, è pericolosamente ricca di tossine quali mercurio ed altri metalli pesanti, DDT ed altri pericolosi contaminanti;

studi recenti hanno dimostrato che in alcuni campioni di carne di delfino in vendita sul mercato giapponese, il contenuto di mercurio era mediamente 900 volte al di sopra del limite massimo consentito dalla legge vigente in materia,

si chiede di sapere:

se non si intenda chiedere ufficialmente al Governo del Giappone di porre fine ad una pratica barbara e cruenta come il massacro di migliaia di cetacei ogni anno;

se non si intenda promuovere, nelle opportune sedi internazionali, iniziative sanzionatorie, anche di carattere economico, per indurre il Governo del Giappone a cessare simili atti, considerando che i cetacei, quali specie migratorie, non possono essere considerate di «proprietà» di un singolo Stato e che sono protetti da normative internazionali quali la Convenzione internazionale di Washington;

se non si intenda, con interventi e controlli adeguati, impedire il possibile utilizzo per fini commerciali della carne derivante dalla macellazione illegale dei suddetti mammiferi marini.

(2-00155)

Interrogazioni

PIROVANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

Vincenzo D'Errico, pregiudicato con ben 25 condanne a carico, pur trovandosi dal 1992 in regime di sorveglianza speciale a Rodi Garganico (Foggia), sembrerebbe aver potuto beneficiare del recente indulto e conseguentemente sarebbe stato rimesso in libertà;

nel settembre 2006, si è trasferito nel Comune di Caravaggio (Bergamo), nonostante probabilmente fosse ancora sotto sorveglianza speciale nel Comune garganico;

nei primi giorni di febbraio del 2007, è stato arrestato per furto aggravato *ex art. 624-bis* del codice penale, commesso ai danni di un'anziana signora sempre nel Comune di Caravaggio;

il 6 febbraio 2007, gli è stata convalidata la condanna a 8 mesi di reclusione e 300 euro di multa, ma nei giorni seguenti il magistrato lo ha rimesso in libertà;

il 22 febbraio 2007, utilizzando come arma una siringa infetta ha immobilizzato per 4 ore la proprietaria di un negozio di animali, a scopo di rapina, nel Comune di Caravaggio;

il 27 febbraio 2007, le forze dell'ordine avrebbero chiesto il fermo di Polizia giudiziaria al magistrato, dott.ssa Russo, motivandolo con l'estrema pericolosità del soggetto;

risulterebbe dai fatti successivi che il magistrato non avrebbe confermato il fermo di Polizia giudiziaria, in quanto la mattina del 28 febbraio 2007, presumibilmente intorno alle 11,00, il D'Errico uccideva barbaramente, lasciandone il cadavere seminudo, la signora Luigia Polloni, commessa in un colorificio a Caravaggio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, stante l'estrema gravità dell'accaduto, intenda al più presto verificare ed approfondire i fatti descritti in premessa, accertando le eventuali omissioni e/o responsabilità, avvalendosi dei suoi poteri ispettivi.

(3-00443)

FRANCO Paolo, POLLEDRI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Risultando agli interroganti che:

il Governo, contro ogni regola sulle coperture di bilancio ed evitando i doverosi passaggi parlamentari, ha dato in questi giorni il via libera al condono agricolo previdenziale, anche se mascherato da atto amministrativo quale la svalutazione dei crediti della società pubblica detentrici dei titoli di credito cartolarizzati;

l'inadempienza nel versamento dei contributi previdenziali da parte di alcuni settori dell'agricoltura aveva indotto in passato ad attuare lo strumento della cartolarizzazione dei crediti tramite apposita società pubblica, al fine di agevolare e concretizzare la riscossione degli importi dovuti;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Paolo De Castro, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, ha sostenuto che: «lo sconto si dovrebbe attestare tra il 22 e il 29 per cento, in conseguenza della percentuale di adesione all'operazione» e che esiste «la convenienza per l'INPS e comunque per il mondo agricolo ad eliminare un contenzioso»;

non possono risultare condizione sufficiente i disagi conseguenti ai procedimenti esecutivi avviati nei confronti dei contribuenti morosi;

l'operazione rappresenta una grave offesa per tutti coloro che hanno sempre onorato regolarmente i contributi previdenziali, quegli stessi che, probabilmente, d'ora in poi si vedranno espropriati anche del trattamento di fine rapporto, che confluirà, guarda caso, proprio nelle casse dell'INPS;

secondo quanto apparso sul quotidiano «Il Sole 24 ore» del 18 ottobre 2006, e in una documentazione depositata alle Camere dal Governo il 31 gennaio 2007, si apprende che sarebbe stato raggiunto l'accordo tra Unicredit Banca e Deutsche Bank con la SCCI (la sopra citata società del Tesoro alla quale l'INPS aveva ceduto l'arretrato di 5,7 miliardi di euro) per il riacquisto del pacchetto di debiti delle aziende agricole. Scrive Il Sole 24 ore: «Le modalità di estinzione del debito prevedono il pagamento in un'unica soluzione dell'arretrato, con un abbattimento del debito in un range che va dal 72% al 79%, oppure in una dilazione in un arco di 10 anni coperta da una fidejussione bancaria». Lo stesso quotidiano continua: «Resta *top secret* la cifra pagata dalle banche per rilevare i crediti cartolarizzati (...). Si può comunque dedurre che l'assegno staccato da Unicredit e Deutsche viaggi sugli 800 milioni. Il valore nominare dei crediti INPS è di 5,7 miliardi, ma quello di mercato è decisamente ridotto» e ancora: «una condizione che ha giocato a favore dell'iniziativa che, senza essere un condono, consente alle imprese agricole di saldare i conti con condizioni da condono»;

il Consiglio di amministrazione dell'INPS ha emanato una delibera avente per oggetto la «Modifica dei termini e delle condizioni della 'Convenzione tra i creditori' relativa alla cessione dei crediti INPS alla S.C.C.I. S.p.A.». Di questa delibera, nella quale nulla si riscontra in termini di costi, si riporta solo la seguente premessa: «Valutata la convenienza e la congruità economica dell'operazione di cessione dei crediti agricoli nel portafoglio della SCCI dal momento che il corrispettivo offerto dalla banche, tra prezzo offerto per crediti ristrutturati e interesse economico sui crediti non ristrutturati, è anche migliorativo rispetto al valore economico dell'intero portafoglio così come stimato da KPMG»(...), «si esprime parere favorevole all'operazione»;

conseguentemente, l'INPS condona parte del proprio credito previdenziale agricolo,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali siano gli originari importi di cartolarizzazione oggetto dell'operazione e quale sia il corrispettivo offerto dalle banche acquirenti;

2) quale importo sia stato effettivamente iscritto nel bilancio dell'INPS a seguito delle predette cartolarizzazioni e quali conseguenti introiti finanziari siano stati effettivamente riscossi dall'Istituto previdenziale;

3) se la società di cartolarizzazione SCCI S.p.A. benefici di garanzia dello Stato e se pertanto, il bilancio della stessa venga considerato parte del consolidato pubblico;

4) come il Governo intenda dare copertura, nel rispetto della legge di bilancio, al differenziale risultante dagli importi richiesti al punto 1), dato che la procedura di cartolarizzazione si è concretizzata tramite strumento legislativo e che tramite analogo strumento deve intervenire qualsiasi modificazione della stessa;

5) come possa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (nell'audizione presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati in data 14 novembre 2006) affermare che «lo strumento individuato per la soluzione della regolarizzazione contributiva in agricoltura abbia una natura strettamente privatistica e che il Governo, essendo estraneo rispetto agli accordi intervenuti tra i soggetti che hanno preso parte all'operazione può solo esercitare un ruolo di impulso e di stimolo» quando: la SCCI spa è totalmente di proprietà del Tesoro; è intervenuta delibera INPS (allegata alla documentazione depositata dal Governo in data 31 gennaio 2007 presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati) che esprime «parere favorevole all'operazione per ciò che concerne gli aspetti economico finanziari» e determina «di trasmettere la delibera ai Ministeri vigilanti per la soluzione delle problematiche di carattere normativo relative agli aspetti contributivo-previdenziali»;

6) quale sia la posizione del Governo e del Consiglio di Amministrazione dell'INPS a fronte delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Collegio dei Sindaci dell'Istituto previdenziale, Giuliano Cazzola, che risulta intenzionato, collegialmente con l'Organo presieduto, a trasmettere la documentazione alla Corte dei Conti, visto che il condono previdenziale oggetto della presente interrogazione risulterebbe una seria minaccia per i conti dell'Istituto, costretto a corrispondere il servizio previdenziale ad una amplissima platea che ha visto sostanzialmente ridotti gli obblighi contributivi;

7) quali saranno le condizioni del rapporto deficit/PIL italiano al manifestarsi di questo condono;

8) se gli organismi competenti dell'Unione europea, soprattutto quelli preposti alle verifiche della congruità dei bilanci degli Stati membri, siano stati resi edotti dell'operazione, tenendo conto della lettera che la Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura e sviluppo rurale, ha inviato al Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione

europea, avente ad oggetto la cessione dei crediti INPS (pubblicata sul quotidiano «Italia Oggi» del 23 febbraio 2007).

(3-00445)

EUFEMI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che tutte le componenti sindacali del personale penitenziario di Biella hanno denunciato, in un comunicato del 27 febbraio 2007, l'incapacità gestionale della Direzione che ha stabilito dei programmi trattamentali per il reparto che ospita i detenuti E.I.V. (Elevato indice di vigilanza), assolutamente incompatibili con le esigue risorse umane realmente presenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere rispetto ad una situazione che compromette seriamente l'ordine e la sicurezza dell'Istituto.

(3-00448)

BALDASSARRI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

dal giugno 2001 e sino a maggio 2006, in qualità di Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con la delega specifica per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della Pubblica amministrazione, l'interrogante ha avuto modo di conoscere approfonditamente la Consip;

la spesa per beni e servizi è la terza voce di spesa del bilancio pubblico, dopo quella per salari e pensioni;

il suo ammontare è stato pari, nel 2006, a circa 121 miliardi di euro, che rappresentano l'8% del PIL, e quindi la sua razionalizzazione ed il suo contenimento rappresentano un essenziale obiettivo di politica economica e di risanamento del bilancio pubblico, che può e deve essere perseguito proprio attraverso lo strumento Consip;

il tendenziale della spesa per beni e servizi, riportato nel DPEF (documento di programmazione economico-finanziaria), fissato per il 2011 a 140 miliardi di euro, rappresenta un andamento eccessivo, se rapportato al potenziale di lavoro che potrebbe essere sviluppato dalla Consip;

durante la fase di attività a regime, negli anni 2002 e 2003, gli effetti positivi del lavoro dell'azienda si sono evidenziati con un tasso di crescita moderato, del 2% circa, della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e, invece, quando l'attività della Consip è stata rallentata la spesa è tornata a crescere con un tasso del 6% annuo;

l'attuale Consiglio di amministrazione, costituito di ben nove membri, sembra essere poco funzionale alla missione dell'azienda;

la legge finanziaria 2007 assegna all'azienda grandi responsabilità, sia nel comparto della razionalizzazione degli acquisti, sia come motore di innovazione per gli ambiti informatici del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'azienda è costituita da una sofisticata struttura tecnica che ha visto negli ultimi anni crescere la quantità dei suoi interlocutori e che, per rispondere adeguatamente alla crescente complessità dell'ambiente esterno

e garantire la continuità di funzionamento, ha diviso le responsabilità dell'Amministratore delegato da quelle del Direttore generale;

la Consip ha definito, in questi giorni, un nuovo assetto organizzativo che incrementa il numero di funzioni aziendali e la complessità gestionale, eliminando altresì la figura del Direttore generale, accentrando tutta la responsabilità operativa, oltre che strategica sull'unica figura dell'Amministratore delegato, mentre dapprima la figura «tecnica» del Direttore generale, non più presente nel nuovo organigramma, aveva consentito, come sopra detto, una ripartizione delle responsabilità anche nell'ambito del delicato settore dell'assegnazione delle commesse pubbliche per l'acquisto di beni e servizi;

inoltre, la nuova organizzazione, non proprio coerente con il quadro di riferimento in cui opera l'azienda, rischia di generare impatti negativi sulla finanza pubblica per ritardi e disfunzioni nell'attuazione del piano di attività del 2007 che prevede, come riportato nella legge finanziaria, nuovi compiti, maggiore complessità ed una intensa attività operativa sia nell'area informatica, che in quella della razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi;

infine, secondo indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa la decisione sul nuovo assetto organizzativo, assunta a maggioranza dal Consiglio di amministrazione con il voto contrario del Vicepresidente e l'astensione critica del Presidente e con due consiglieri assenti, ha sollevato non pochi dubbi anche da parte del Collegio sindacale, come anche dal Magistrato di controllo della Corte dei conti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, quale azionista unico dell'azienda, fosse a conoscenza di tale piano di riorganizzazione;

se non ritenga almeno intempestivo uno stravolgimento nella modalità operativa dell'azienda, proprio quando la legge finanziaria assegna alla Consip grandi responsabilità;

se, infine, intenda dare indicazioni strategiche all'azienda diverse da quanto viene prefigurato nel nuovo assetto organizzativo varato, nelle condizioni sopra riportate, dal Consiglio di amministrazione dell'azienda.

(3-00451)

SODANO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in territorio di Solopaca (provincia di Benevento) è stata accertata la presenza di una mega-discarda abusiva, insistente per oltre un chilometro lineare sulla sponda destra del fiume Calore. Pur essendo amministrativamente nel Comune di Solopaca, l'area è geograficamente prossima all'abitato del Comune di Telesse Terme;

la discarda fu segnalata già nel 2000 dalla Legambiente, che interessò autorità ed organi di stampa regionali, e poi nel 2002 da gruppo di cittadini telesini, che provvidero ad allertare nuovamente tutte le istituzioni e gli enti preposti alla vigilanza ambientale, nonché alla salvaguardia e tutela della salute dei cittadini;

il 30 agosto 2002 l'ARPAC di Benevento provvide a monitorare il territorio di Telese Terme, confermando quanto contenuto nella segnalazione dei cittadini di Telese, rilevando la presenza di cemento-amianto e prescrivendo le azioni da porre in essere: rimozione e bonifica della riva del fiume Calore adibita a discarica abusiva, predisposizione di tabelle e recinzioni utili a scoraggiare ulteriori sversamenti, carotaggi ed analisi chimico-fisiche in grado di accertare l'eventuale penetrazione di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque del fiume;

tali prescrizioni non sono state mai realizzate, né dalle istituzioni né dai soggetti privati proprietari di aree contermini alla discarica abusiva, tanto che, nel luglio 2003, la richiesta di intervento fu reiterata dagli stessi cittadini;

il clamore suscitato dalla vicenda conquistò la ribalta nazionale, grazie ad una nota trasmissione televisiva che documentò il fatto definendo la discarica con il termine di «chilometro della vergogna»;

recentemente, pochi chilometri a monte della discarica di Solopaca-Telese Terme, è stata segnalata l'esistenza di un'altra discarica, di dimensioni più ridotte ed insistente sulla sponda sinistra dello stesso fiume Calore, in territorio del comune di Paupisi. Segnalato da un'associazione ambientalista in data 4 febbraio 2007, già il giorno successivo il caso veniva affrontato dalle istituzioni locali, segnatamente la Provincia di Benevento, che annunciava la bonifica del sito di Paupisi;

pur essendo degna di lode l'azione della Provincia di Benevento, ente non obbligato ad agire in merito al problema, si è di fatto determinata un'evidente disparità di trattamento tra i due siti richiamati, poiché quello di Solopaca-Telese Terme, ad oltre cinque anni dalle prime segnalazioni, è ancora presente e liberamente accessibile a tutti coloro che continuano a sversare rifiuti di ogni genere, compresi quelli potenzialmente pericolosi in quanto composti di cemento-amianto,

si chiede di sapere:

nell'ambito delle proprie competenze, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per risolvere il problema segnalato;

specificamente, se il Ministro in indirizzo intenda sensibilizzare e richiamare ai propri compiti gli enti e le istituzioni competenti, a cominciare da quelle a cui per legge compete l'onere di provvedere a bonificare le aree adibite a discariche abusive.

(3-00453)

EUFEMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – L'interrogante chiede di sapere:

se risulti conforme a verità quanto pubblicato da «l'Unità» (pagina 3), il 1° marzo 2007 nell'articolo di Natalia Lombardo dal titolo «Un giorno appesi al voto in più», secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri «ieri ha parlato più volte» con un parlamentare rappresentante degli Italiani all'estero «convincendolo a non votare contro il Governo che, finora aveva sostenuto»;

inoltre, se una sorta di *moral suasion* sul parlamentare eletto come rappresentante degli Italiani all'estero sia venuta anche dal Presidente della Repubblica argentina Kirchner, come affermato nell'articolo di stampa sopra citato;

di quali informazioni, anche di fonte diplomatica, su tale vicenda sia in possesso il Governo;

se ritenga corretto, nell'ambito dei rapporti tra governi, un intervento del Presidente argentino su un parlamentare ai fini dell'espressione del voto di fiducia al Governo italiano;

se sia a conoscenza di quali interessi potrebbero aver indotto ad un così forte e diretto coinvolgimento del Presidente Kirchner su un parlamentare rappresentante degli Italiani all'estero.

(3-00454)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

AMATO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'«Annunciazione», il capolavoro del giovane Leonardo da Vinci, dipinto ad olio e tempera su tavola che misura 98 centimetri di altezza per 217 centimetri di larghezza, realizzato tra il 1472 ed il 1475, è un'opera di inestimabile valore artistico e rappresenta uno dei principali motivi di richiamo del museo statale della Galleria degli Uffizi, costituendo parte fondamentale del fondo museale;

il dipinto in questione è giunto alla Galleria degli Uffizi dal convento di San Bartolomeo a Monte Oliveto (Firenze) nel 1867 e da allora non ha subito altri trasferimenti;

l'«Annunciazione» di Leonardo da Vinci è in predicato di essere rimossa dalla propria sede in data 12 marzo 2007, per essere esposta a Tokyo in occasione dell'inaugurazione della prossima rassegna promozionale integrata «Primavera italiana»: manifestazione promossa ed organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Tokyo in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto per il commercio con l'estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo, la Conferenza delle Regioni, la Confindustria, la Fondazione Italia-Giappone, da parte italiana, e l'Istituto italiano di cultura, la Banca d'Italia, la Camera di commercio italiana e l'Alitalia in Giappone;

«l'Annunciazione» verrebbe quindi prestata per essere esposta non nell'ambito di una mostra d'arte, dedicata magari all'opera di Leonardo da Vinci, bensì in una semplice esposizione a carattere merceologico e dalle finalità di promozione economica, contravvenendo con ciò alle linee guida della Commissione ministeriale prestiti opere d'arte che raccomandava di ottemperare a criteri di «coerenza» e «qualità» culturale nel rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d'arte;

considerato, inoltre, che:

in merito al prestito del dipinto di Leonardo Da Vinci, molti autorevoli tecnici, tra i quali il Direttore degli Uffizi, dott. Antonio Natali, l'ex Sovrintendente al Polo Museale fiorentino, prof. Antonio Paolucci, monsignor Verdon, Direttore dell'ufficio per la catechesi attraverso la storia dell'arte della Diocesi fiorentina, nonché il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali *pro tempore*, Vittorio Sgarbi, hanno espresso parere sfavorevole sia per l'universale importanza dell'opera (che non trova nel patrimonio artistico giapponese adeguata contropartita e per la quale non quindi possibile ipotizzare uno scambio paritetico tale da giustificare il prestito), sia per il gravissimo rischio cui si espone comunque il patrimonio artistico italiano mettendo a repentaglio l'integrità della succitata insostituibile opera leopardiana, quando sarebbe opportuno seguire un criterio opposto: e cioè evitare il sia pur minimo rischio;

l'art. 66, comma 2, lettera *b*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004 prescrive che: «non possono comunque uscire (dal territorio della Repubblica) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica»;

inoltre, l'«Annunciazione», che si trova nella Sala 15 degli Uffizi, è indicata come una delle tre opere fondamentali per ricostruire l'attività giovanile di Leonardo (assieme al «Battesimo di Cristo» ed all'«Adorazione dei Magi»), e pertanto costituisce proprio «il fondo principale di una determinata sezione di un museo», come recita l'articolo;

il 21 novembre 2006, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro per i beni e le attività culturali, Francesco Rutelli, furono illustrate alla stampa le conclusioni della Commissione per le autorizzazioni al prestito delle opere d'arte composta da illustri tecnici di fama internazionale – istituita in data 29 agosto 2006 dallo stesso Ministro – la quale ha indicato, nell'elaborazione di una proposta di fondamentali linee-guida per la valutazione complessiva dell'opportunità di accordare il prestito di opere d'arte per manifestazioni culturali in Italia e all'estero, che «sarà necessario valutare con la massima attenzione la perdita – sia pur parziale e temporanea – derivante per l'istituto prestatore dal doversi privare per un periodo dato di un'opera che contribuisce a costituire il valore storico, artistico e cognitivo della propria collezione» e che, inoltre, «il prestito di un'opera d'arte deve essere subordinato all'accertamento della coerenza e della qualità culturale della manifestazione per la quale il prestito è richiesto, giustificando la rinuncia temporanea all'opera stessa in nome di un avanzamento culturale»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ritirare la disponibilità al prestito dell'«Annunciazione» in virtù dei molteplici, autorevoli pareri negativi espressi in merito dai tecnici, delle valu-

tazioni espresse sulla materia dalla Commissione prestito opere d'arte e nell'osservanza di quanto prescritto dal codice dei beni culturali.

(3-00444)

SACCONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le recenti disposizioni rivolte a ridurre l'incidenza del fattore lavoro sul calcolo dell'IRAP hanno un contenuto selettivo, in quanto escludono alcuni settori come banche, assicurazioni, società concessionarie di servizi di pubblica utilità;

la costante giurisprudenza comunitaria nega la possibilità di interventi che agiscano sui costi delle imprese in modo selettivo,

si chiede di conoscere:

se e quando il Governo abbia provveduto a comunicare alla Commissione europea queste disposizioni avendone il relativo parere;

se vi siano ricorsi provenienti da soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione avverso questa disciplina e, in tal caso, quali iniziative si intendano adottare per garantire certezze a tutti gli operatori.

(3-00446)

CAPELLI, GAGLIARDI, PALERMO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

in questi giorni la stampa nazionale ha dato notizia dei gravi problemi che affliggono decine di migliaia di supplenti temporanei, docenti e personale ausiliario tecnico e amministrativo, ai quali le istituzioni scolastiche pubbliche non sono in grado di pagare lo stipendio per mancanza dei fondi necessari;

tale situazione, conseguenza della politica dei «tagli» attuata nella XIV Legislatura, che ha portato ad una riduzione dei finanziamenti alle scuole che supera ormai il 50% rispetto alle dimensioni del 2001, costituisce negazione dell'elementare diritto a percepire in modi e tempi certi la retribuzione dovuta per una prestazione di lavoro, con l'aggravante che, in questo caso, la responsabilità ricade sul datore di lavoro pubblico;

le inevitabili difficoltà delle scuole a far fronte ai propri impegni finanziari sono state ulteriormente aggravate dalle leggi finanziarie per il 2003 e il 2005 con l'imposizione dei «tetti» su alcune voci di spesa, compresi i compensi per gli stipendi al personale supplente temporaneo, al punto che le stesse scuole hanno accumulato debiti fuori bilancio calcolabili ormai in oltre 300 milioni di euro;

la disastrosa situazione in cui versano i bilanci scolastici fa sì che sempre più spesso i dirigenti scolastici, in qualità di rappresentanti legali delle scuole, siano chiamati a rispondere in sede legale del mancato adempimento di obblighi contrattuali, con il risultato che, oltre a dover pagare quanto dovuto ai ricorrenti, le scuole devono anche farsi carico dei maggiori oneri rappresentati dalle spese giudiziarie;

risulta, inoltre, che il gestore del sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione non aggiornerà il *software* fornito alle scuole per

la gestione delle attività amministrative per adeguare le ritenute fiscali alla nuova curva delle aliquote entrata in vigore dal 1° gennaio di questo anno, se non a partire dal mese di aprile. Ciò comporta un differimento ingiustificabile dei benefici fiscali a favore del personale supplente, che poteva essere facilmente evitato, ed una ulteriore penalizzazione nei confronti di lavoratori che già subiscono le durezze della precarietà. Va sottolineato, a tale proposito, che le inefficienze del sistema informativo spingono sempre di più le scuole ad utilizzare programmi gestionali acquistati direttamente sul mercato da fornitori privati che, diversamente dal gestore del sistema pubblico, hanno fornito tempestivamente gli aggiornamenti dei loro pacchetti applicativi;

l'utilizzazione dei fondi giacenti nelle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali per il pagamento dei supplenti, annunciata in questi giorni dal Ministero della pubblica istruzione, si sta dimostrando, alla prova dei fatti, inadeguata perfino per affrontare l'attuale emergenza. A maggior ragione, non può essere considerato lo strumento in grado di assicurare per il futuro la necessaria regolarità nell'erogazione degli stipendi ai supplenti temporanei a causa della già richiamata drastica riduzione degli stanziamenti, a fronte della molteplicità degli oneri che sono posti a carico dei bilanci delle scuole;

accade, ad esempio che nella voce «supplenze brevi» siano comprese supplenze di altra natura, quale la sostituzione di docenti assenti per maternità – che più opportunamente andrebbero poste a carico delle partite di spesa fissa delle ex Direzioni provinciali del Tesoro – talché, per circostanze del tutto casuali, per alcune scuole possono determinarsi imprevedibili, e a volte insormontabili, difficoltà finanziarie;

è noto, inoltre, che i meccanismi di determinazione della tassa per la rimozione dei rifiuti (TARSU) adottati dai Comuni penalizzano fortemente le scuole che, solo per questa voce, hanno accumulato una esposizione debitoria nei confronti degli Enti locali ormai insostenibile,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per assicurare un flusso di finanziamenti regolare nel tempo, adeguato a soddisfare le esigenze di funzionamento delle scuole e, allo stesso tempo, tale da garantire pienamente i diritti inalienabili del personale supplente;

quali iniziative il Ministro intenda assumere nei confronti di altri soggetti istituzionali (Enti locali, Ministero dell'economia e delle finanze, eccetera) per alleggerire i bilanci delle scuole da gravami economici che potrebbero essere agevolmente ridimensionati o trovare diversa attribuzione;

come intenda intervenire nei confronti della società EDS, gestore in appalto del sistema informativo del Ministero, per rimuovere le inefficienze nella fornitura dei servizi appaltati che, come in questo caso, incidono negativamente sui diritti del personale amministrato.

(3-00447)

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 5 marzo 2007 si sono verificati a Roma, in Piazza del Campidoglio, gravi atti di intolleranza mentre era in corso la seduta del Consiglio comunale;

due ragazzi aderenti ad Azione Giovani, organizzazione vicina ad Alleanza Nazionale, sono stati inseguiti e malmenati dagli attivisti di «Action» che stavano manifestando in Campidoglio per il diritto alla casa;

l'aggressione è stata denunciata dal Capogruppo di AN in Consiglio comunale, Marco Marsilio;

i consiglieri comunali Federico Guidi e Luca Gramazio, intervenuti in difesa dei giovani militanti di destra, sono stati fatti oggetto, a loro volta, di lanci di oggetti, di sputi ed insulti,

l'interrogante chiede di sapere quali disposizioni il Ministro in indirizzo intenda impartire al Prefetto ed alla Questura di Roma, affinché non si ripetano analoghi atti di intolleranza nei riguardi di Consiglieri comunali di Roma che svolgono, nel pieno rispetto della legge, il proprio mandato di rappresentanti eletti dei cittadini.

(3-00449)

GRAMAZIO. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

sul quotidiano «Il Giornale», di martedì 6 marzo 2007, in un ampio servizio a firma dei giornalisti Gian Marco Chiocci e Massimo Malpica dal titolo: «L'ex BR nominata capo del Museo di Roma» è riportato che Claudia Gioia, cura l'allestimento di mostre al Macro, il Museo comunale d'arte contemporanea, un fiore all'occhiello dell'Amministrazione del sindaco Veltroni;

Claudia Gioia è stata condannata a 28 anni per l'omicidio del generale dell'Aeronautica, Licio Giorgieri, avvenuto il 20 marzo 1987. La brigatista aveva studiato il piano per l'agguato all'alto ufficiale dell'Aeronautica italiana che si era tramutato in omicidio;

la vedova del gen. Giorgieri, prof. Giorgina Pellegrina, preside di una scuola media della capitale, ha rivelato di essersi sempre opposta alla richiesta di grazia affermando: «La memoria di chi è stato ucciso per aver servito lo Stato deve rimanere viva»;

nel servizio giornalistico risulta, altresì, che Claudia Gioia è stata consulente del Ministero per i beni e le attività culturali con un contratto terminato nel 2005 e non rinnovato;

una consulenza ministeriale, secondo quanto riportato dal sito *Internet* al sito «Don Sturzo», sarebbe stata affidata anche all'ex sodale della Gioia, Fabrizio Melorio, anche lui militante delle Unioni Comuniste Combattenti e condannato a 15 anni per l'omicidio Giorgieri, e per il ferimento di Da Empoli,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, affinché ai terroristi condannati per gravissimi reati non siano affidati incarichi presso Ministeri od Enti locali.

(3-00450)

FANTOLA, DELOGU. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che: da tempo il tema dell'incremento dei servizi di trasporto merci via mare riveste un ruolo strategico nella politica di riequilibrio modale dei trasporti;

l'obiettivo è creare un sistema integrato di collegamenti capace di fornire una alternativa al trasporto merci su gomma, superando i problemi di congestionamento della rete stradale nazionale;

in questi ultimi anni, si affermava l'espressione «autostrade del mare» per indicare il trasporto effettuato sulle tratte marittime alternative e competitive rispetto ai collegamenti terrestri;

il programma di sviluppo delle «autostrade del mare» trovava attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 205/2006, che definiva le modalità di accesso a finanziamenti per circa 240 miliardi di euro per l'innovazione del trasporto merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento del sistema marittimo;

il provvedimento sopra indicato prevede fondi destinati agli auto-trasportatori che scelgano di effettuare una parte del proprio tragitto via mare, fissando l'entità dello sconto sui vettori marittimi (non maggiore del venti per cento sulle rotte esistenti e del trenta per cento sulle nuove rotte) che effettuino un certo numero di viaggi (ottanta) sulla stessa rotta;

in attuazione dell'articolo 3, comma 2-*quater*, della legge 22 novembre 2002, n. 265, lo scorso 31 gennaio 2007 il Ministro dei trasporti ha emanato il decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 in materia di individuazione delle tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci, nel quale venivano escluse dal beneficio degli aiuti di Stato le rotte che collegano i porti della Sardegna con il Continente;

tale esclusione crea un *vulnus* rispetto alla normativa comunitaria, per cui l'insularità viene riconosciuta come uno «svantaggio strutturale permanente» dall'articolo 158 del Trattato di Amsterdam, dalle disposizioni del Trattato di Nizza, nonché dalle conclusioni del Consiglio di Nizza che riconoscevano contestualmente la possibilità di adottare misure specifiche per risolvere i persistenti problemi delle zone insulari;

il predetto decreto ministeriale comporta un esiziale nocumento per i trasporti insulari, per gli operatori del settore e per l'economia locale;

i traffici nazionali destinati al Centro Nord si servono in gran parte dei porti di Olbia e Porto Torres, e si viene a determinare un'ulteriore forte congestione di traffico sulla inadeguata ed unica infrastruttura stradale (la strada statale 131) che collega il Sud con il Nord della Sardegna, determinando costi addizionali in termini di sicurezza e di ambiente;

tale situazione si è aggravata in questi anni con la soppressione della linea Cagliari-Livorno della compagnia TTTL;

il tema sopra esposto riveste una posizione centrale per lo sviluppo complessivo dell'Isola, non solo con riferimento alle imprese del settore dei trasporti, ma per l'intero sistema economico, sociale ed ambientale,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario ricomprendere anche le rotte della Sardegna tra quelle rien-

tranti nella rete autostradale marittima nazionale beneficiaria degli aiuti di Stato.

(3-00452)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PONTONE. – *Ai Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dei suoi obiettivi di miglioramento dei processi operativi, di razionalizzazione e snellimento delle procedure di controllo soprattutto con evoluzione tecnologica ed informatica, ha presentato il programma per il controllo, delle merci nei *container* con l'utilizzo degli scanner a raggi X;

l'Agenzia delle Dogane, dalla sala operativa Matrix di Roma, può attivare direttamente i controlli attraverso questo sistema collegandosi con le Dogane ed i porti dotati di *scanner* che, in tempo reale completano il ciclo delle verifiche doganali grazie all'utilizzo di questo *software*;

è stato scelto il Porto di Vado Ligure (Savona), per la sperimentazione di queste apparecchiature multimediali di ultima generazione con ottimo risultato, tanto che questo porto è oggi il primo in Italia dove i controlli sui *container* vengono eseguiti in tempo reale in maniera congiunta con gli Uffici della centrale operativa Matrix di Roma;

terminata la fase di sperimentazione, si è ora in pressante attesa che la centrale operativa Matrix venga collegata con gli altri porti e dogane e, in particolare, con il Porto di Napoli che soffre per la carenza di personale doganale e non riesce ad assolvere in pieno al compito di controllo delle merci contenute nei *container* che giungono da tutte le parti del mondo, ed in particolare dalla Cina;

la penosa condizione in cui versa il Porto di Napoli comporta costantemente un notevole ritardo nei controlli, con lunghe soste delle navi in porto, ed un aumento dei costi gravanti sulle merci trasportate nonché, spesso, il necessario dirottamento di navi in altri porti italiani o stranieri;

da tutto ciò consegue un enorme danno all'immagine ed all'economia della città di Napoli, come ad esempio il blocco e la disoccupazione di tutto quell'indotto lavorativo relativo alle operazioni di attracco della nave e carico e scarico delle merci;

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, ed in particolare i Ministri in indirizzo, non ritenga opportuno esaminare con immediatezza la grave situazione in cui versa il Porto di Napoli, al fine di attrezzarlo subito della strumentazione necessaria con gli *scanner* a raggi X per il controllo delle merci dei *container* direttamente collegati alla sala Matrix centrale.

(4-01448)

VALENTINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il geometra Italo Turchitto è impiegato presso il Comune di Canna (Cosenza) dal 2 gennaio 1970 dove ha svolto, sin dall'inizio, mansioni tecniche con attribuzione di VI livello;

con atto di Giunta municipale, nell'anno 2000, è stato collocato, previa riqualificazione del posto, nel VII livello con l'attribuzione della categoria D1;

con delibera della Giunta Municipale è stato nominato responsabile della gestione del servizio di nettezza urbana, nonché responsabile del servizio ICI, e, con decreto del Sindaco *pro tempore*, in data 9 gennaio 1999, è stato nominato Responsabile della gestione del servizio tecnico ed urbanistico, quale sola unità addetta all'Ufficio tecnico;

in data 14 aprile 2001, lo stesso Sindaco *pro tempore* ha revocato la responsabilità della citata funzione, adducendo a motivazione la necessità di economie di bilancio, nominando contemporaneamente il Segretario comunale direttore generale del Comune con incarico di funzioni riguardanti il predetto ufficio;

con delibere n. 2 e n. 3 del 24 febbraio 2005 il Consiglio comunale di Canna ha approvato una «Convenzione per la gestione associata dei servizi di segreteria e una gestione associata dei servizi di ragioneria (posto vacante per pensionamento) e tecnico (posto ricoperto attualmente dal geometra Italo Turchitto) tra i Comuni di Roseto Capo Spulico, Canna e Nocera»;

in base a tale Convenzione tra i predetti Comuni, il dottor Giuseppe Pandolfi, il dottor Antonio D'Elia e il dottor Giovanni Marangi risultano essere, rispettivamente, titolare della segreteria di Roseto Capo Spulico, titolare del servizio di ragioneria presso il Comune di Roseto Capo Spulico e titolare del servizio tecnico presso il medesimo Comune al quale, con atto del Sindaco *pro tempore* Alberto Cosentino (prot. n. 223 del 1° marzo 2005) è stata attribuita la responsabilità della gestione del servizio tecnico del Comune di Canna;

il gruppo consiliare di AN di Canna ha chiesto alla Corte dei Conti chiarimenti in merito alle garanzie di efficienza del servizio; ai tempi di nomina del dottor Marangi (del Comune di Roseto Capo Spulico) a responsabile di servizio dell'area tecnica (categoria D1) del Comune di Canna, tenuto conto che il Responsabile dell'ufficio tecnico risulta essere il geometra Italo Turchitto al quale, con progressione orizzontale, il Sindaco ha accordato la categoria D3;

tale scelta potrebbe determinare problemi di funzionalità e di organizzazione del predetto Ufficio Tecnico, con dispersione di risorse e di denaro;

con delibera n. 5 del 17 febbraio 2005, la Giunta Comunale di Canna ha disposto il collocamento a riposo del dipendente Italo Turchitto per raggiunti limiti di età;

quest'ultimo, dopo aver posto tale decisione all'attenzione della Sezione provinciale di Cosenza dell'INPDAP, del Sindacato CISL e del

Direttore generale presso il Dipartimento della funzione pubblica (come si evince dal prot. 220 del 2 marzo 2005 – Comune di Canna), ha comunicato al sindaco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la sua permanenza in servizio per un altro biennio, e cioè fino al 1° settembre 2007;

la Giunta comunale di Canna, con delibera n. 11 del 17 marzo 2005, ha accolto l'istanza del dipendente Turchitto per la permanenza in servizio ai sensi del citato articolo;

nelle sedute del 20 aprile 2005 e del 21 aprile 2005, la Giunta comunale ha deliberato il «collocamento in pensione del dipendente comunale geom. Turchitto con decorrenza 1° ottobre 2005, previo riconoscimento del servizio prestato nel periodo 1° febbraio 1963 – 30 settembre 1964»;

semberebbe che, relativamente al suddetto periodo, l'INPS e l'INPDAP siano in possesso di documenti illegittimi prodotti dall'Amministrazione comunale senza la firma e la presa d'atto da parte del dipendente Turchitto;

la Giunta Municipale, con atto del 18 aprile 2005, previo riconoscimento stabilito da parte della Giunta in anni 1 e 8 mesi, ha collocato il geometra in pensione, con decorrenza 1° ottobre 2005;

tale periodo non ha alcun riscontro con gli atti prodotti e con la documentazione in possesso del dipendente;

in data 11 maggio 2005, quest'ultimo chiedeva al competente INPDAP la propria posizione previdenziale e, in data 9 giugno 2005, il Segretario comunale poneva d'ufficio l'interessato in congedo per ferie pregresse, sino all'8 agosto 2005;

in data 15 giugno 2005 il geometra, dopo un accurato esame di tutta la documentazione in suo possesso, chiedeva alle autorità competenti di voler sospendere ogni azione riguardante il pensionamento perché non conforme alla normativa vigente, riconfermando la sua permanenza in servizio per un altro biennio;

in data 4 luglio 2005, il geometra Turchitto, in qualità di Istruttore direttivo tecnico, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, ha richiesto la documentazione riguardante i lavori di «Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate, pulizia e manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua – opere di prevenzione rischi – Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3081 del 12 settembre 2000» (per i quali era stato nominato responsabile unico del procedimento con provvedimento della Giunta municipale), sui quali aveva espresso parere negativo, ma dei quali l'Amministrazione comunale disponeva la prosecuzione;

quanto sopra descritto lascia intravedere, a parere dell'interrogante, un tentativo di persecuzione, di isolamento, di emarginazione e di vessazione costante nei confronti del dipendente che, oltre a creare un danno biologico, configura quello esistenziale per lesione della dignità del lavoratore;

già precedentemente, in occasione della campagna elettorale delle amministrative, nel maggio 2003, il geometra Turchitto era stato vittima,

secondo quanto risulta all'interrogante, di pesanti offese, calunnie, diffamazioni e oltraggio da parte del Sindaco *pro tempore*, che per tali ragioni veniva punito dalla Procura della Repubblica di Castrovillari (Cosenza), con un decreto penale di condanna che ora attende conferma dalla Cassazione,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce dei fatti esposti in premessa, non si ritenga di assumere ogni utile iniziativa volta a far chiarezza sui motivi e sulle procedure relative al collocamento a riposo del geometra Turchitto.

(4-01449)

VANO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle infrastrutture.*

– Premesso che:

in data 4 settembre 2006 sono stati appaltati i lavori di costruzione della nuova sede del liceo scientifico e classico Gatto' di Agropoli (Salerno), sulla base di un cospicuo finanziamento all'uopo stanziato da parte della Provincia;

secondo gli accordi intercorsi con l'azienda vincitrice della gara di appalto, l'inizio dei lavori per la costruzione della nuova sede del liceo era previsto per il mese di gennaio 2007;

nonostante la ditta vincitrice della gara di appalto abbia già da tempo preso possesso dei terreni destinati alla costruzione della nuova sede del liceo, allo stato i lavori non sono ancora iniziati;

il ritardo nell'inizio dei lavori in questione ha destato preoccupazione nell'opinione pubblica locale – come documentato da numerosi articoli in proposito, pubblicati sulle testate locali –, soprattutto in ragione della necessità ed urgenza della costruzione di una nuova sede per il liceo di Agropoli, data la notevole e sempre crescente affluenza di studenti al liceo Gatto';

desta in particolare preoccupazione la notizia, diffusa dagli organi di stampa, relativa all'intenzione dell'amministrazione scolastica di prevedere, per il prossimo anno scolastico, l'iscrizione a numero chiuso al liceo Gatto', in ragione della limitata disponibilità di spazi rispetto alle richieste di iscrizione degli studenti;

qualora tale iniziativa fosse attuata, determinerebbe una grave limitazione nell'esercizio del diritto all'istruzione dei ragazzi e delle ragazze del territorio, che sarebbero costretti a spostarsi molto lontano dal proprio luogo di residenza per fruire dell'istruzione obbligatoria;

risulta all'interrogante che, del resto, anche qualora i lavori di costruzione della nuova sede dovessero svolgersi regolarmente e condurre alla realizzazione del progetto previsto, l'edificio scolastico sarebbe di dimensioni insufficienti rispetto alle esigenze della popolazione locale, presentando un numero di aule e di locali non adeguato rispetto alla quantità di studenti che dovrebbero fruirne, così determinando comunque una limitazione nell'accesso all'istruzione (peraltro obbligatoria) nei confronti di molti ragazzi e ragazze del territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione sopra esposta;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare per garantire il tempestivo e regolare inizio dei lavori di costruzione della nuova sede del liceo Gatto', in ottemperanza agli impegni sottoscritti dalle parti contraenti in sede di stipula del contratto di appalto;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare per garantire che la mancata regolare e pronta esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del liceo Gatto' e la conseguente decisione di prevedere l'iscrizione a numero chiuso alla medesima scuola, non si risolvano in una indebita e grave limitazione del diritto all'istruzione e allo studio dei ragazzi e delle ragazze del territorio di Agropoli, diritto sancito come inviolabile dall'art. 34 della Costituzione.

(4-01450)

NARDINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

martedì 27 febbraio 2007 è stata inviata con il servizio delle Poste Italiane, in una busta chiusa, un proiettile calibro 9 x 21 recapitato al sindacato di Modugno (Bari), Pino Rana, alla guida di una giunta di centro-sinistra;

all'interno della busta era scritto a penna: «Lei come gli altri». La busta è arrivata nella prima mattinata alla segreteria del Palazzo di Città, confusa tra la posta ordinaria quotidiana, regolarmente munita di francobolli e timbri postali;

il Sindaco di Modugno ha informato i Carabinieri della locale Compagnia, del ROS (Reparto Operativo speciale) e del Reparto operativo provinciale, che hanno relazionato al pubblico ministero di turno della Procura di Bari, avviando gli accertamenti per risalire al mittente ed al movente del gesto;

solo pochi giorni fa, il Presidente del Consiglio comunale di Bari Giuseppe De Santis, ha ricevuto nella posta privata della sua abitazione di Modugno, una busta con un proiettile accompagnato dall'annuncio che un giorno avrebbe potuto sperimentarlo sulla propria pelle. Sul messaggio al Presidente De Santis indaga la Digos,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;

se siano state già promosse indagini e siano stati adottati provvedimenti per tutelare De Santis e Rana.

(4-01451)

VANO, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, SODANO, TECCE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Gran Bretagna, nell'ambito di indagini sul terrorismo internazionale di matrice islamica, ha richiesto l'extradizione nel Regno Unito del medico italiano, incensurato, dr. Rosario Imperiale, con l'imputazione di

associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da delitto;

il 19 dicembre 2006, la VII Sezione penale della Corte suprema di cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Napoli del giugno 2006, che aveva accolto la richiesta di estradizione del Regno Unito;

il dr. Imperiale è attualmente detenuto, dopo circa un anno di custodia cautelare, nel carcere di Isernia, sulla base di accuse di cui la difesa ha eccepito l'infondatezza, dimostrando come negli stessi giorni in cui l'accusa ritiene siano stati consumati, a Londra, i delitti contestati, il dr. Imperiale si trovasse invece a Napoli;

nel contestare la fondatezza delle accuse mossegli, il dr. Imperiale non ha omesso di rilevare il possibile legame e le vicendevoli implicazioni tra il procedimento penale iniziato nei propri confronti e le dichiarazioni da lui stesso rese alle autorità britanniche, in merito all'*extraordinary rendition* e ai trattamenti inumani e degradanti subiti dal giovane medico tunisino Wissem HTira;

i difensori del dr. Imperiale paventano il rischio – che si teme non infondato – che lo stesso imputato, una volta estradato nel Regno Unito, possa essere sottoposto a condizioni detentive lesive della dignità del detenuto e non conformi ai requisiti sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, nonchè dalla nostra Costituzione, ovvero possa essere coinvolto in una *extraordinary rendition*;

i difensori del dr. Imperiale riferiscono inoltre di un singolare episodio avvenuto nel carcere di Poggioreale, relativo al reiterato invio al detenuto di copie dell'Anti-Terrorism Act inglese da parte di uno studio legale londinese, con l'invito alla collaborazione con la giustizia e la richiesta – non meglio motivata – di un incontro con il medesimo dr. Imperiale, che peraltro non aveva mai nominato quale proprio difensore alcuno degli avvocati del suddetto studio londinese;

a seguito di un'informativa del Magistrato di collegamento inglese presso il Ministero della giustizia, Sally Cullen, datata 12 gennaio 2007, la cella in cui era recluso il dr. Rosario Imperiale, veniva rovistata dagli agenti della polizia penitenziaria in forza al carcere di Napoli-Poggioreale;

il difensore del dr. Imperiale sottolinea che l'iniziativa scaturiva da una segnalazione, inviata dalla dr.ssa Cullen al DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), volta a rilevare il rischio, paventato dalla polizia inglese, che il dr. Rosario Imperiale potesse suicidarsi, sottolineandosi peraltro, nell'ambito della medesima segnalazione, il sospetto che il dr. Imperiale avesse in suo possesso alcuni medicinali, ragione per la quale era tra l'altro stata motivata la richiesta perquisizione della cella;

risulta agli interroganti, sulla base delle dichiarazioni del difensore del dr. Imperiale, che in seguito alla predetta perquisizione, pur risoltasi con esito negativo (non essendo stato possibile rinvenire nella cella di detenzione alcun medicinale), il dr. Imperiale veniva assegnato al reparto di psichiatria del carcere di Poggioreale, privo di vestiario, all'interno di una stanza sotterranea, buia, fredda, priva di qualsiasi suppellettile, fino al

giorno successivo, il 13 gennaio 2007, allorquando di prima mattina veniva tradotto presso la struttura psichiatrica del carcere di Isernia, dove il dr. Imperiale è tuttora detenuto;

tale circostanza desta particolare perplessità, in ragione del carattere non veritiero della segnalazione in ordine alla presunta intenzione di suicidio del dr. Imperiale;

da ultimo, in data 14 febbraio 2007, i difensori dell'estradando depositavano nuova istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare ed i giudici della Corte di Appello, ne fissavano la trattazione per il 26 febbraio 2007;

il dr. Rosario Imperiale non ha potuto partecipare a tale udienza in quanto la VIII Sezione della Corte di Appello di Napoli, ottemperando sul punto ad apposito decreto del Ministro della giustizia, ha impedito la traduzione dell'estradando sulla base di ritenute ragioni di «sicurezza nazionale e dei primari interessi dello Stato»;

la così determinata preclusione del diritto del dr. Imperiale a presenziare in udienza- espressione del diritto inviolabile alla difesa di cui all'art. 24 della Costituzione – desta perplessità, soprattutto considerando che l'estradando non è sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario – caso nel quale avrebbe peraltro potuto partecipare all'udienza mediante videoconferenza – e che la stessa disciplina delle traduzioni dei detenuti, di cui all'art. 42-*bis* della legge 354/1975, non sembra prevedere tali ipotesi preclusive del diritto alla difesa del detenuto, in relazione alla partecipazione all'udienza ed alle traduzioni dal carcere in tribunale che tale partecipazione rendano possibile;

tale circostanza ha destato notevole preoccupazione anche nell'opinione pubblica, come dimostra un articolo pubblicato in data 26 febbraio 2007, sul «Giornale di Napoli», ove si sottolinea la contraddittorietà tra le ragioni di «sicurezza nazionale» adottate dal Ministero della giustizia a sostegno della revoca della traduzione del dr. Imperiale presso la Corte d'appello di Napoli, e la riconducibilità all'ambito della «criminalità comune» del delitto contestato al dr. Imperiale;

il suddetto articolo sottolinea peraltro, con viva preoccupazione, il coinvolgimento dei servizi segreti britannici nell'ambito della vicenda giudiziaria relativa al dr. Imperiale, in riferimento alla missiva della dr.ssa Cullen ed all'infondato sospetto di un (ritenuto) possibile suicidio del dr. Imperiale;

considerato, inoltre, che:

ai sensi dell'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; da-

gli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta, e soprattutto delle ragioni che hanno motivato la revoca della traduzione del dr. Imperiale presso la Corte d'Appello di Napoli, così pregiudicandone il pieno esercizio del diritto alla difesa, sancito come inviolabile dall'art. 24 della Costituzione; delle motivazioni poste alla base della decisione di assegnare il dr. Imperiale ad una struttura psichiatrica, non risultando egli affetto da alcuna patologia psichiatrica; nonché delle ragioni che hanno motivato la diffusione, da parte della polizia giudiziaria britannica, dell'infondata notizia relativa ad una asserita volontà suicida del dr. Imperiale;

se il Ministro in indirizzo, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, adottando se del caso, in ragione delle proprie competenze e della propria funzione istituzionale, ogni provvedimento idoneo a garantire, in relazione al dr. Imperiale ed alla procedura di estradizione che lo riguarda, la tutela dei diritti fondamentali e il pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale e dallo *jus cogens* in materia di estradizione, trattamento penitenziario e processuale dell'estradata, al fine di evitare soprattutto che le circostanze a cui darebbe luogo l'extradizione possano configurare trattamenti discriminatori nei suoi confronti.

(4-01452)

SALVI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

nei *talk-show* del servizio pubblico radiotelevisivo, come «Ballarò» e «Porta a Porta», non è stata mai prevista la presenza di esponenti politici dei DS contrari alla formazione del cosiddetto Partito Democratico, impedendo in tal modo il contraddittorio con i sostenitori della tesi favorevole, ai quali invece è stata consentita la possibilità di esporre il proprio convincimento in argomento;

è opinione diffusa che ciò derivi da pressioni, sui responsabili delle trasmissioni suddette, da parte dei dirigenti dei partiti interessati alla formazione del suddetto Partito Democratico,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo al riguardo, e in particolare se non ritenga che tra i compiti del servizio pubblico rientri anche quello di consentire alle diverse posizioni politiche di esprimersi in modo pluralista.

(4-01453)

TADDEI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della giustizia.* – Premesso che:

la Camera di commercio di Cosenza è stata commissariata in data 29 maggio 2006 con decreto n. 156 del Presidente della Giunta Regione Calabria;

l'on. Pietro Rende è stato nominato quale commissario della Camera di commercio di Cosenza;

la Camera di commercio è stata ed è oggetto di numerosi controlli da parte dei Ministeri cui compete la vigilanza, evidenziando numerose irregolarità e disfunzioni;

la Camera di commercio è oggetto di continue attenzioni da parte dei giornali locali e nazionali, non ultimo l'inserito «Magazine» del «Corriere della Sera» del 25 gennaio 2007;

la Camera di commercio di Cosenza è stata ed è oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo di ambo gli schieramenti politici, di denunce da parte di sindacalisti che si sono interessati più volte della gravissima e desolante situazione dell'Ente camerale cosentino ormai alla deriva;

sono state denunciati sui quotidiani locali master e corsi sponsorizzati dalle Aziende speciali della Camera di commercio di Cosenza finanziati dal Ministero o dall'Unione europea mai iniziati o mai portati a termine;

sono state riscontrate numerose incongruenze nella gestione della cosa pubblica, con la commistione di personaggi pubblici e burocrati, non solo dell'Ente ma anche delle associazioni di categoria, avvezzi al malaffare, che stanno dilapidando un patrimonio, che, invece, dovrebbe rappresentare un volano di sviluppo per le imprese e le categorie produttive;

il Commissario, on. Pietro Rende, sia nella relazione programmatica del bilancio dell'Ente camerale che sui quotidiani locali ha annunciato cambiamenti nella gestione della cosa pubblica ed iniziative volte ad eliminare quelle incongruenze ed illecità riscontrate;

il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, dott. Roberto Pinza, nella risposta scritta all'interrogazione 4-00848 del senatore Morra avente ad oggetto accertamenti amministrativi contabili effettuati presso la Camera di commercio, ha evidenziato che la Ragioneria generale dello Stato ha provveduto ad inoltrare alla Procura regionale della Corte dei conti di Catanzaro quanto emerso dalle risultanze delle verifiche effettuate,

si chiede di sapere:

se l'attuale Commissario della Camera di commercio abbia attuato, realmente, il taglio del 50% dei contributi alle Aziende speciali, nonché il taglio totale delle spese per i direttori tecnici, come annunciato su molti quotidiani in data 31 gennaio 2007;

se abbia provveduto, seguendo i principi di economicità, anche al taglio delle spese previste per i compensi per la Presidenza e per il Direttore amministrativo delle quattro Aziende speciali dove egli stesso attualmente ricopre l'incarico di Presidente mentre per quello di Direttore am-

ministrativo è preposto il Segretario generale della Camera di Commercio, dott. Fedele Adamo;

se abbia attuato qualsiasi procedura nei confronti del discusso dott. Fedele Adamo a causa della sua discussa nomina a Segretario generale – infatti, è certa la mancanza dei requisiti e la mancanza del decreto di nomina da parte del Ministro (come si può verificare sia dalla *Gazzetta Ufficiale* sia dai Bollettini Ufficiali del Ministero) – e se il Ministero competente abbia provveduto a prendere i provvedimenti del caso;

se il Commissario ed il Ministero abbiano effettuato i controlli necessari su tutte le licitazioni private che sono state espletate, per quanto risulta all'interrogante, in modo frammentato, consentendo di aggirare le gare d'appalto, facilitandone la gestione, in quanto relative a piccoli importi, con l'istituto della trattativa privata, al fine di evitare la certificazione antimafia e per generare meccanismi clientelari a discapito dei principi di economicità e di trasparenza della gestione della cosa pubblica;

se il Ministero cui compete la vigilanza abbia effettuato i controlli sulle assunzioni effettuate tramite rapporti di lavoro a tempo determinato e/o occasionale, comportando la totale assenza di selezione del personale, e se in base a questo sistema gli organi direttivi abbiano provveduto e provvedano, a vario titolo a «caldeggiare» o predeterminare chi assumere al fine di evitare le procedure di concorso, gestendo di fatto le assunzioni in modo clientelare;

se il Ministero abbia provveduto a controllare le procedure delle gare di appalto e delle licitazioni private degli ultimi cinque anni, che, per quanto risulta all'interrogante, sono state e sono appannaggio di parenti dei responsabili dei vari uffici «coordinati e diretti» dal dott. Fedele Adamo, Segretario generale dell'Ente, creando situazioni di controllo e generando fenomeni lesivi della libertà di concorrenza e della *par condicio* tra i partecipanti;

se il Commissario abbia provveduto ad attivare le procedure per l'individuazione di quei funzionari o dirigenti che si siano resi colpevoli di manchevolezze nella gestione della cosa pubblica, e se siano state attivate le relative procedure sanzionatorie, e se tali anomalie siano state segnalate alla Procura della Repubblica;

se risulti che il Commissario abbia provveduto a segnalare alle autorità competenti, gli ammanchi, le somme distolte dal bilancio, le somme erogate erroneamente e mai recuperate dell'Ente camerale;

se non si ritenga opportuno definire i tempi affinché il Commissario porti a termine la sua opera in quanto «commissario» e si eviti un commissariamento a tempo indeterminato della Camera di commercio;

se le Procure della Repubblica di Cosenza e di Roma abbiano provveduto ad aprire un'inchiesta su quanto denunciato sui quotidiani locali e nazionali sulla Camera di commercio di Cosenza;

se quanto riportato dal quotidiano «Calabria Ora» del comunicato dell'on. Pietro Rende del 3 febbraio 2007, nel quale denuncia la nomina del Direttore tecnico dell'Azienda speciale AgriSistema della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura senza regolare concorso e

per un compenso di euro 13.337,33 per pochi mesi dell'anno 2006, corrisponda al vero, e se esistano responsabilità da imputare ai vertici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura preposti alla corretta gestione della cosa pubblica, e, pertanto, se si intenda verificare le procedure di nomina e gli emolumenti elargiti agli organi direttivi delle quattro Aziende speciali della Camera di commercio, considerato il basso indice di autofinanziamento delle stesse;

se siano state effettuate le verifiche sulle affermazioni, pubblicate sul quotidiano «Calabria Ora» del 4 febbraio 2007, del dott. Giorgio Durante, Direttore tecnico dell'Azienda speciale AgriSistema secondo cui «il mancato rinnovo del contratto era cosa scontata, (...) ero stato avvisato per ben tre volte che se non mi fossi allineato al pensiero commissariale, non avrei avuto il rinnovo contrattuale», e, pertanto, se il «taglio» del contratto del Direttore tecnico corrisponda ad un mancato rinnovo di contratto a seguito di naturale scadenza (e non, come evidenziato dal Commissario, ad una riduzione di spesa);

per quali motivi il dott. Giorgio Durante abbia dovuto sopprimere «in soccorso tramite le sue personali aziende, all'obsolescenza degli apparati tecnici camerale, con servizi altamente tecnologici resi gratuitamente proprio per evitare situazioni conflittuali», affermazioni pubblicate sul quotidiano «Calabria Ora» del 4 febbraio 2007, e per quali motivi la Camera di commercio, che elargisce ingenti somme a numerose imprese, non abbia provveduto o provveda alla revisione dei propri apparati tecnici, e, pertanto, se si intenda effettuare la verifica ed il collaudo delle forniture dei *personal computer* in dotazione al personale camerale e la fornitura della relativa manutenzione;

se non si ritenga opportuno, alla luce delle tante irregolarità denunciate, l'intervento dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

(4-01454)

VALPIANA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'*ictus* rappresenta la prima causa di invalidità riconosciuta nel mondo, determinando gravi effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica dei pazienti ed ingenerando forme di disabilità non solo nella possibilità di movimento e di articolazione degli arti, ma anche disturbi dell'attenzione, della memoria, della sensibilità e della vista;

al fine di garantire cure efficaci ai pazienti, la letteratura scientifica rileva la necessità di un approccio integrato da parte di un'*équipe* composta da fisiatristi, logopedisti, neuropsicologi, infermieri e cardiologi, che possano fornire al paziente le cure opportune a recuperare la funzionalità dell'organismo, unitamente a terapie farmacologiche basate su antidepressivi, farmaci per la cura del morbo di Parkinson e altri già in commercio – che stanno rivelando tutta la propria utilità nel «riattivare» le cellule colpite da *ictus* – nonché a diversi strumenti tecnologici e della robotica, indispensabili ai fini del recupero della mobilità degli arti;

soltanto nella Regione Veneto l'*ictus* colpisce ogni anno circa 10.000 persone;

sin dal 1975 presso gli Istituti ospedalieri di Verona (ora Azienda ospedaliera) è stata istituita un'apposita sezione adibita alla diagnostica neurovascolare, nella quale si è avuto modo di sperimentare con efficacia e con risultati decisamente positivi la pratica della trombolisi, che permettere di sciogliere gli emboli, così prevenendo le conseguenze maggiormente pregiudizievoli per la salute del paziente;

al fine di garantire un efficace recupero del paziente, limitando i danni e le disabilità indotte dall'*ictus*, la scienza, in particolare con le applicazioni sperimentate nel suddetto ospedale, ha dimostrato la necessità di approntare, già in fase iniziale, gli opportuni interventi riabilitativi, nonché, mediante strumenti come la stimolazione e la risonanza magnetica, un'attenta ricognizione delle risorse del paziente, per capire quanto sia stato coinvolto il sistema nervoso centrale;

la terapia e il recupero di questi pazienti non possono, sempre secondo la letteratura scientifica e dall'esperienza stessa dei medici, prescindere da un sostegno psicologico adeguato, al fine di assistere il paziente nella fase successiva alla manifestazione della patologia, rimuovendone per quanto possibile le conseguenze psicologiche traumatiche inevitabilmente determinatesi;

a tal fine, è dagli stessi medici auspicata la costituzione di associazioni o servizi di assistenza psicologica all'interno degli ospedali, volti a sostenere i pazienti affetti da *ictus* mediante la predisposizione di opportune terapie psicologiche o comunque attraverso l'assistenza finalizzata al recupero della socialità,

si chiede di sapere:

quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo riguardo alla predisposizione di servizi specifici volti a garantire una migliore e più efficace prevenzione, diagnosi e terapia dell'*ictus*;

se, anche alla luce delle considerazioni sinora svolte, non ritenga opportuno valorizzare e sostenere le efficaci iniziative già attuate per la diagnosi e la terapia dell'*ictus*, promuovendone l'estensione dell'attuazione anche alle altre strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

(4-01455)

BENVENUTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

l'Associazione nazionale vittime civili di guerra denuncia che l'INPS (nel caso specifico, la sede provinciale di Varese) continua a rifiutare la corretta applicazione dell'articolo 8 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in tema di perequazione automatica delle pensioni di guerra, malgrado numerose sentenze, fra cui particolarmente rilevante la n. 14285/2005 del 4 maggio-7 luglio 2005 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro;

la questione verte sulla decorrenza della maggiorazione perequativa, vale e dire se per tutti dal 1° gennaio 1985 ovvero dalle date di inizio delle singole pensioni, se successive;

la Cassazione ha aderito alla prima tesi, sancendo che «ogni anno la maggiorazione deve essere, anche per i soggetti pensionatisi dopo il 1985, dello stesso importo applicabile agli assicurati che ne hanno fruito fin dall'anno della sua istituzione» e rigettando pertanto il ricorso dell'INPS;

la stessa INPS continua viceversa a sostenere che la suddetta sentenza «fa riferimento ad un singolo caso e stabilisce il ricalcolo delle pensioni interessate dalla maggiorazione esclusivamente per le sentenze passate in giudicato», in quanto si tratta di pronunzie «specifiche per i soggetti che hanno adito le vie legali»;

al di là di tali formalismi, a parere dell'interrogante, la particolare delicatezza della materia e la debolezza socio-economica di gran parte della categoria delle vittime civili di guerra sono tali da richiedere comunque, nel merito, una riconsiderazione della posizione di chiusura assunta dall'INPS,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della questione sopra descritta e quali provvedimenti intenda adottare per adeguare il comportamento dell'INPS all'univoca interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 8 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in tema di decorrenza dal 1° gennaio 1985 del calcolo della perequazione automatica delle pensioni di guerra.

(4-01456)

CAPRILI, CAPELLI, GAGLIARDI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la SIAE è la Società degli autori e editori, conta circa 80.000 associati e garantisce che, a fronte di ogni utilizzo delle opere, venga corrisposto ad ogni singolo avente titolo un giusto compenso;

a motivo dell'elevato valore sociale delle sue attività è riconosciuto dal legislatore il rango di Ente pubblico e, di conseguenza l'attività della Società è sottoposta a leggi e regolamenti, nonché al controllo del Ministero per i beni e le attività culturali e della Corte dei conti;

risulta agli interroganti che nell'anno 2006 la SIAE ha sottoscritto accordi con una società privata, la Knowmark, con sede in Bologna, ai fini della sperimentazione, della durata di due mesi, di sistemi di riconoscimento informatico dei brani musicali eseguiti in attività spettacolistiche (concertini e musica dal vivo) e che la sperimentazione sarebbe preliminare all'adozione, in via definitiva, del predetto sistema;

l'adozione di tali deliberazioni è avvenuta in maniera «secretata» senza informare, come è obbligatoriamente previsto, le organizzazioni sindacali dei collaboratori (dipendenti e mandatari), anche in vista delle possibili ricadute che tali deliberazioni potrebbero comportare sull'assetto occupazionale della SIAE, essendo possibile la messa in discussione di migliaia di posti di lavoro;

il tutto è avvenuto senza che siano stati messi al corrente degli orientamenti assunti dal Consiglio di amministrazione gli oltre 80.000 soci (autori ed editori) che dalle attività di rilevamento «dell'eseguito» traggono fonte di sostentamento;

numerose Associazioni di autori (medie e piccole), una volta conosciuta la scelta operata, hanno manifestato sentimenti di forte contrarietà, vedendo messa in discussione la propria fonte di reddito e, di conseguenza, la possibilità di proseguire la propria attività,

si chiede di conoscere:

quali procedure di assegnazione siano state messe in atto a garanzia dei criteri di trasparenza doverosi per un Ente pubblico; se siano state rispettate le procedure previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento in vigore nell'Ente; quale sia l'onere complessivo a carico della SIAE e quale sia «il curriculum» della Società assegnataria (data di costituzione, soci, capitale sociale);

con quali metodi la SIAE garantisca che la Knowmark agisca nel rispetto della terzietà, doverosa per un Ente pubblico, nei confronti degli utenti, in termini di gestione dell'archivio di «riconoscimento», continuità, modalità ed estensione del «campionamento»;

come sia stata risolta la qualifica giuridica degli accertatori, considerato che il personale e i collaboratori della SIAE rivestono qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 180 legge 633/41, qualifica che in nessun modo può essere estesa ai dipendenti di una società privata e, di conseguenza, quale valore giuridico potranno avere i «rilevamenti» eseguiti dalla Knowmark, quale affidabilità tecnica offre il sistema prescelto, atteso che, a parere di molti esperti, presenterebbe un elevato margine di fallibilità e sarebbe, quindi, destinato ad accrescere la massa del «non ripartito», con evidente ed irreparabile danno per gli autori;

se corrisponda al vero che pochi mesi addietro la SIAE avrebbe acquistato analogo sistema di rilevamento per le trasmissioni radiotelevisive da un operatore straniero, pagando un compenso esorbitante, superiore a quello offerto da un operatore nazionale, la cui affidabilità sarebbe «certificata» dall'essere fornitore della televisione di Stato e dei maggiori *network* televisivi nazionali;

se sia fondata la notizia che negli ultimi anni si sarebbe ripetutamente verificato un *deficit* nei conti di diversi Servizi e Sezioni della SIAE, che avrebbe comportato un «danno», per diversi milioni di euro, a tutti gli associati dell'Ente.

(4-01457)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il settimanale «L'Espresso», il 9 febbraio 2007, ha pubblicato un articolo dal titolo «Low cost, ma quanto ci costi» nel quale viene delineato un sistema di contributi pubblici che verrebbero erogati da alcune Regioni italiane alle compagnie aeree *low cost* per favorire lo sviluppo dell'attività aerea negli scali italiani;

la Direzione regionale trasporti – Area 05 Trasporto aereo regionale, a seguito di interrogazione a risposta scritta all'Assessore regionale all'ambiente Filiberto Zaratti, ha confermato l'esistenza di questo sistema, non corretto, di contributi economici concessi a vettori *low cost* da parte di alcune società di gestione aeroportuale ed Enti pubblici con onere a proprio carico;

nella medesima risposta viene precisato che: «non è, però noto ne è stato possibile acquisire notizie se lo stesso criterio sia stato seguito anche dalla Regione Lazio, senza peraltro richiedere un parere all'Area Trasporto Aereo»;

l'aeroporto «G. Pastine» classificato come aeroporto militare aperto al traffico civile è ubicato per circa due terzi nel Comune di Roma (Municipio X) e per il restante terzo nel Comune di Ciampino, in un territorio intensamente antropizzato, con presenza di numerose abitazioni a ridosso del sedime aeroportuale e un consolidato tessuto edilizio con elevata densità abitativa;

nel corso degli ultimi anni la sua attività civile si è notevolmente sviluppata, con l'assegnazione di numerose bande orarie a compagnie aeree *low cost*, che hanno determinato l'aumento dei movimenti aerei, passando dai 28.471 dell'anno 2000 ai 37.130 del 2003 (incremento + 26,9%), ai 44.263 del 2004 (+ 32,8%), ai 47.881 dei primi nove mesi del 2006 (+ 10,2%), con un aumento complessivo rispetto al 2000 del 224% dell'attività di volo (considerando solo quello commerciale);

tale attività aeroportuale implica un impatto ambientale pesante, con aumento dei livelli di inquinamento acustico ed atmosferico nel territorio limitrofo e pone un serio interrogativo sulla sicurezza in rapporto all'immediata vicinanza delle abitazioni e alle rotte di avvicinamento e decollo che attraversano a bassa quota Roma e i Castelli Romani,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario affrontare con urgenza le questioni relative all'aeroporto «G. Pastine», verificandone la compatibilità in rapporto alla tutela della popolazione da inquinamento acustico, atmosferico e dal punto di vista della sicurezza;

se non si ritenga necessario individuare celermente, al fine di ridurre il carico ambientale connesso con l'attuale volume di traffico aereo gravante sullo scalo del suddetto aeroporto, le procedure che consentano di trasferire in tempi brevi una parte dell'attività di volo del «G. Pastine» presso altri scali ubicati nel territorio laziale;

se non si ritenga necessario verificare se la Regione Lazio abbia mai erogato contributi e finanziamenti alle compagnie aeree *low cost* per lo svolgimento dell'attività aerea negli scali regionali e in particolare nell'aeroporto «G. Pastine», anche sotto forma di promozione e co-promozione turistica;

se non si ritenga necessario verificare se l'Ente di gestione aeroportuale Aeroporti di Roma, cui la Regione Lazio partecipa per una quota del capitale sociale, abbia mai erogato contributi e finanziamenti alle compagnie aeree *low cost* per lo svolgimento dell'attività aerea negli scali ro-

mani, ed in particolare nell'aeroporto «G. Pastine», anche sotto forma di promozione e co-promozione turistica.

(4-01458)

DE PETRIS, SILVESTRI. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in Roma, tra le vie San Vito Romano, Villa Santo Stefano e Teano, è stata segnalata la presenza di capanni abbandonati con coperture esterne in amianto-cemento (*eternit*) degradato e comunque in pessimo stato;

nelle immediate vicinanze dei manufatti in disuso vivono oltre cento famiglie, che temono quindi di trovarsi esposte a fibra d'amianto;

risulta che alcuni cittadini residenti nelle abitazioni limitrofe ai suddetti capanni abbiano ripetutamente richiesto interventi di sopralluogo per verificare la presenza e il degrado delle coperture in cemento-amianto, al fine di provvedere alla celere rimozione del materiale tossico in questione;

il cemento-amianto, se esposto ad agenti atmosferici, subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, a distanza di alcuni anni dall'installazione, si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione;

studi epidemiologici effettuati a partire dagli anni '50, hanno confermato le ipotesi di nesso causale tra esposizione ad amianto e patologie tumorali, nonché l'esistenza di una correlazione di proporzionalità diretta tra intensità e durata dell'esposizione ad amianto e sviluppo di tali patologie;

la legge 257 del 1992 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto, non prevedendo l'automatico obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici privati. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per i soli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;

l'articolo 10 della citata legge prevede comunque la predisposizione di piani regionali, che devono disporre il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto, oltre al controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto. L'articolo 12 della medesima legge individua i casi di rimozione laddove non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio e qualora i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria;

le procedure di controllo e manutenzione sono disciplinate dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 per le strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione

collettiva, mentre la direttiva 2003/18/CE, che impone l'accertamento della presenza di amianto in qualsiasi edificio e per qualsiasi tipologia di manufatto contenente amianto, recepita dal decreto legislativo n. 257 del 2006, si applica invece ai soli luoghi di lavoro,

si chiede di sapere:

quali siano le attività di controllo e verifica operate dai competenti organi territoriali dei Ministeri in indirizzo sulla base delle segnalazioni riferite al caso in premessa e quali siano gli esiti del processo diagnostico, nonché, anche in considerazione dell'allarme sociale generato dalla presenza di coperture danneggiate in prossimità di abitazioni civili ed all'interno di un popoloso agglomerato urbano, se non si ritenga opportuno intraprendere iniziative ulteriori per favorire la celere rimozione dei manufatti potenzialmente nocivi nell'area in oggetto;

quali iniziative si intendano intraprendere, d'intesa con le Regioni, per verificare la frequenza sul territorio nazionale di fenomeni di abbandono incontrollato di lastre di *eternit* contenenti fibre di amianto floccato o friabile, con particolare riferimento a capanni dismessi o in disuso all'interno di centri urbani e se non si ritenga di dover adottare specifiche disposizioni per promuoverne il monitoraggio ed accelerarne, ove opportuno, la rapida rimozione ed il conseguente stoccaggio in piena sicurezza.

(4-01459)

TOMASSINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante che:

nel marzo 2006 è emerso uno scandalo, con risvolti penali ed amministrativi, relativo all'emissione di visti a cittadini provenienti da Paesi particolarmente «sensibili» per la presenza di cellule terroristiche come il Libano e l'Albania;

tali visti sono stati emessi dalla precedente Console di Honduras in Milano, sig.ra Lizzette Hernandez Pozzi, insieme ad un altro funzionario diplomatico, allora accreditato presso l'Ambasciata di Roma ed oggi destituito, in violazione delle procedure e normative previste;

per quanto consta, i suddetti visti hanno permesso l'entrata nel territorio centroamericano di persone provenienti da Paesi «sensibili», provocando un grave conflitto con le autorità locali e con le autorità e le rappresentanze politiche degli Stati Uniti d'America;

per quanto consta, la console Pozzi si è inoltre resa autrice di un'altra grave inadempienza: l'emissione e rinnovo di passaporti honduregni, a mezzo posta, senza previa verifica dell'attendibilità del documento nonché delle generalità ed identità dell'istante;

l'Ambasciatore di Roma ha pertanto provveduto a sospendere, a tempo indeterminato, l'emissione ed il rinnovo di passaporti e visti al Consolato di Milano;

considerato che vi sono forti pressioni in Honduras affinché la sig.ra Pozzi venga nominata nuovamente quale capo missione del Consolato di Milano,

si chiede di sapere quali misure di competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare al fine di evitare che ciò avvenga.

(4-01460)

STORACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

lunedì 26 febbraio 2007 a Frosinone si è consumata l'ennesima rapina ai danni di una banca. Questa volta ad essere presa di mira è stata la Banca Carige di piazza Aonio Paleario;

dall'inizio dell'anno si tratta della quinta rapina ai danni di Istituti di credito presenti nella provincia di Frosinone. Infatti precedentemente sono state colpite nell'ordine: il 16 gennaio 2007 la Banca popolare di Fondi (agenzia di Ceccano), il 16 febbraio 2007 la Banca della Ciociaria (agenzia di Frosinone) e la Banca popolare dell'Adriatico (agenzia di Sora), il 19 febbraio 2007 la Banca di Roma (agenzia di Ceccano 1);

nell'anno 2006 le rapine sono state in totale 20 contro le 5 del 2005, con un impressionante incremento pari al 400%, e da questo dato sono escluse le tentate rapine e quelle effettuate ai danni di apparecchiature *bancomat*;

sempre nell'anno 2006 questo fenomeno criminale ha registrato un forte incremento dal mese di giugno. Infatti fino a maggio 2006 si sono registrate «solo» 5 rapine, dato decisamente non in linea con il 2005 dove c'è stato il minimo storico per il territorio, ma comunque coerente con gli anni 2003 e 2004, rispettivamente 7 e 8 rapine;

fatte salve rarissime eccezioni, il resto delle rapine si è svolto sempre con la stessa modalità, ovvero la cosiddetta «banda del taglierino» entra in azione portando a compimento il colpo in pochissimi minuti e non senza tensione all'interno delle filiali e con il personale dipendente molto spesso costretto a far ricorso a visite mediche a seguito di *stress* e vere e proprie crisi di panico,

si chiede di sapere:

quali misure si intendano prendere per prevenire l'emergenza criminalità che ormai di fatto ha preso piede in provincia di Frosinone;

se corrisponda al vero che le attuali difese di molte filiali bancarie siano del tutto insufficiente o, in casi limite, addirittura assenti;

se si intenda in qualche modo invitare le banche a dotarsi di guardie giurate – unico vero deterrente contro la microcriminalità e contro le rapine effettuate da non professionisti – in un periodo particolare come quello che sta vivendo un territorio da sempre non abituato a questo genere di «scorribande malavitose».

(4-01461)

SODANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo i dati della Procura della Repubblica di Nola riportati da organi di stampa e di informazione, la città di Marigliano (Napoli) ha registrato per l'anno 2006 un alto numero di immobili e opere edilizie illegali, divenendo uno dei grandi santuari italiani dell'abusivismo edilizio;

i sequestri degli immobili abusivi, scoperti solo grazie alle denunce delle associazioni ambientaliste e di cittadini, sono stati circa ottantatre, per una media di due a settimana;

le indagini giudiziarie, ancora in una fase iniziale, stanno facendo emergere uno scenario che si prefigura drammatico e inquietante: secondo quanto riportato dagli organi di stampa, dietro il sacco edilizio di Marigliano ci sarebbe un vero e proprio sistema di potere caratterizzato da una vasta rete di connivenze e collegamenti con la criminalità organizzata. Tale sistema avrebbe determinato seri problemi urbanistici alla città, a cui ancora oggi sembra difficile porre freno e rimedio;

in circa vent'anni si sono registrate più di settemila istanze di condono, per una popolazione cittadina che conta appena trentamila abitanti. Di queste istanze alcune migliaia sarebbero da rigettare in quanto opere non condonabili;

negli ultimi anni la speculazione edilizia non solo non ha conosciuto soste ma, come rivela l'inchiesta dei magistrati nolani, ha addirittura subito una forte accelerazione: interi quartieri costruiti abusivamente nelle zone periferiche di Miuli, Faibano, Casaferrò e Lausdomini, decine di lottizzazioni realizzate in assenza in qualsiasi strumento di pianificazione comunale, manufatti e strutture di presunto interesse pubblico costruite su aree demaniali, costruzioni che inglobano antiche vestigia, demolizioni di fabbricati storici allo scopo di incrementare illecitamente volumi e superfici utili o allo scopo di aumentare il numero delle unità immobiliari da immettere sul mercato;

le indagini riguardano anche centinaia di falsi rustici agricoli e fabbricati rurali mutati in ville di notevoli dimensioni e valore, palazzi di due e tre piani costruiti con mendaci dichiarazioni di inizio attività (D.I.A.) esibite per la costruzione di serre ad uso agricolo, muri di recinzione, cancellate e volumi tecnici,

si chiede di sapere:

se, nell'ambito delle proprie competenze, si intendano attivare gli opportuni strumenti di controllo e verifica nel Comune di Marigliano, per accertare eventuali responsabilità o anche omissioni che abbiano potuto favorire interessi illeciti e produrre ulteriori elementi di danno ad un città già devastata dalla speculazione edilizia;

se, nell'ambito delle proprie competenze, si intendano sollecitare l'Amministrazione comunale di Marigliano e la Giunta regionale della Campania a dare attuazione alle normative vigenti, come la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; nonché la legge regionale 10/2004, art. 10 (Interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Tale disposto normativo prescrive l'abbattimento dei manufatti abusivi ed autorizza la Regione a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti;

quali ulteriori provvedimenti di competenza si intendano adottare per fare chiarezza sulla vicenda segnalata e riportare la legalità in un territorio sottoposto a forti pressioni dalla criminalità organizzata, tali da provocare danni incalcolabili al territorio e ai cittadini.

(4-01462)

FANTOLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

a seguito dell'accordo stipulato tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America veniva decisa la dismissione ed il trasferimento della base appoggio per sottomarini a propulsione e armamento nucleare della Marina militare statunitense sita nella rada di Santo Stefano, nell'Arcipelago de La Maddalena;

tale dismissione è prevista per il 29 febbraio 2008;

il Ministro della difesa e la Regione autonoma della Sardegna demandavano all'Agenzia industrie difesa (AID) il compito della chiusura e del ricollocamento del personale civile;

sono circa centocinquanta i dipendenti civili italiani della base americana e circa duemila le famiglie che traggono l'unico sostentamento dall'indotto di tale infrastruttura militare;

il Governo e la Regione Sardegna, nonostante gli impegni assunti circa una futura riconversione dell'area al settore turistico-nautico, non hanno ancora assunto alcuna determinazione, gettando in uno stato di allarme e preoccupazione oltre duemila famiglie;

il problema delle servitù militari sul nostro territorio riveste una stringente attualità e delicatezza nell'attuale situazione politica interna ed internazionale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti concreti e quali interventi economici il Governo intenda promuovere al fine di avviare e sostenere la riconversione dell'economia del territorio de La Maddalena e di dare una risposta alla preoccupante situazione dei dipendenti civili della base appoggio statunitense, nonché degli abitanti dell'area interessata;

quali azioni politiche il Governo intenda adottare per garantire scelte condivise circa il rilancio dell'intero territorio con la comunità locale.

(4-01463)

SODANO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel Comune di Bonito, in provincia di Avellino, e precisamente in località Palatina, è situato un bene demaniale di circa 5.300 metri quadri, denominato «Triggio», dal notevole valore storico e paesaggistico;

in tale area è localizzata una fontana di acqua sorgiva, costruita molti secoli fa, la cui importanza storica è ampiamente documentata, e che rappresenta altresì un bene fondamentale per l'intera comunità bonitese;

l'Amministrazione comunale di Bonito intende alienare tale area per destinarla ad insediamenti industriali, nonostante sia in fase di realizzazione, a qualche chilometro di distanza, uno dei più grandi piani di insediamenti produttivi della provincia di Avellino;

sia la fontana che la zona denominata «Triggio» sono da tempo sottoposti ad evidenti aggressioni, come lo sversamento di liquidi non meglio qualificati, che potrebbero rappresentare un fattore di inquinamento della stessa falda acquifera;

il territorio avellinese, ed in particolare il Comune di Bonito, sono da anni al centro di traffici di rifiuti tossici, che ancora recentemente hanno prodotto allarme per la popolazione e per la produzione agricola;

in difesa del «Triggio» si è costituito un comitato cittadino, che svolge opera di mobilitazione e sensibilizzazione, tanto delle istituzioni che dei cittadini. Tra le altre cose, il comitato ha promosso una petizione popolare per la conservazione e la valorizzazione dell'area Palatina, sottoscritta da 414 cittadini bonitesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, peraltro segnalati dal Comitato bonitese per la difesa dei beni comuni con nota del dicembre 2006;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare per garantire la conservazione e la valorizzazione dell'area «Triggio» e della fontana, che ne è un'appendice.

(4-01464)

MARTINAT, FLUTTERO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

nella giornata di martedì 27 febbraio 2007 si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti del Ministero dei trasporti ed alcune associazioni dell'autotrasporto per discutere questioni relative alle regole atte a disciplinare il settore;

a tale incontro hanno preso parte solo alcune associazioni di categoria (Fita, Anita e Fedit), mentre la recente riforma che disciplina il settore dell'autotrasporto è stata approvata e condivisa dalla quasi totalità delle associazioni che fanno parte della Consulta;

per quanto consta, questo è stato sicuramente il primo caso in cui una materia così importante come quella relativa alla regolamentazione dell'autotrasporto viene trattata fuori dall'ambito della Consulta, organismo deputato per legge alla trattazione di tutte le materie e problematiche riguardanti il settore, in quanto rappresentante della stragrande maggioranza dei vettori nazionali,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda rispondere ai rilievi critici che vengono rivolti dalle principali e più rappresentative categorie del settore che si sono sentite vittime di un atteggiamento discriminatorio nei loro confronti.

(4-01465)

FANTOLA, DELOGU. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la continuità assistenziale nei Policlinici universitari è garantita grazie all'utilizzo di figure professionali non di ruolo e, in particolare, grazie al pieno utilizzo ai fini assistenziali dei medici in formazione presso le Scuole di specializzazione, nonché di altre figure in formazione, talora in regime di volontariato;

tale situazione appare in contrasto con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 attuativo della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, nonché del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, ai sensi dei quali, per i medici specializzandi in particolare, è previsto un regime contrattuale a tutela del percorso formativo, la graduale integrazione all'interno delle strutture assistenziali, i diritti individuali in materia di malattia, maternità, ferie, l'adeguamento dei compensi economici fermi al 1991, nonché la posizione previdenziale;

le disposizioni normative sopra richiamate sono state disattese sino alla circolare del Ministero della salute n. 4149 del 31 ottobre 2006 che ne individua la copertura economica;

a tutt'oggi manca la sottoscrizione del documento necessario a rendere operative le nuove norme che garantiscono i diritti dei medici specializzandi;

tale situazione contrasta con i sistemi vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea, i quali finiscono inevitabilmente per esercitare una forte attrazione nei confronti dei professionisti italiani, con il rischio concreto di un crescente impoverimento di risorse nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

il Servizio sanitario nazionale sconta in maniera ormai evidente la carenza di diverse figure sanitarie (infermieri professionali, figure tecniche, specialità mediche), a fronte di un preoccupante complessivo invecchiamento anagrafico di tutti i profili operanti nel sistema sanitario medesimo;

la predetta circostanza induce ad ipotizzare inquietanti scenari di carenza di varie professionalità sanitarie nei prossimi quindici anni,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per consentire l'immediato e pieno riconoscimento dei diritti dei medici specializzandi, garantendo, altresì, il loro graduale inserimento all'interno del Servizio sanitario nazionale.

(4-01466)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00445, dei senatori Franco Paolo e Polledri, sui contributi previdenziali nel settore agricolo.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Sodano ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla interrogazione 4-01428 dei senatori Sodano e Tecce.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01409, della senatrice Capelli.

È stata ritirata l'interrogazione 4-01338, del senatore Novi.

È stata ritirata l'interrogazione 4-01430, della senatrice Emprin Gilardini.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 118ª seduta pubblica del 1º marzo 2007, a pagina 44, sotto il titolo «Risposte scritte ad interrogazioni», sostituire, relativamente all'interrogazione 4-00385 dei senatori Balboni e Valditara, le parole: «FIORONI, *ministro della pubblica istruzione*» con le altre: «PASCARELLA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*».

